



Alfredo De Marsico (1943-1943)

Marco Nicola Miletta

Il fascista liberale.

*Alfredo de Marsico, ultimo guardasigilli di Mussolini**

SOMMARIO: 1. Il liberalismo, bandiera accantonata – 2. Avvocato delle camicie nere – 3. Il professore ‘progressista’ di Diritto penale – 4. Il «grido d’allarme» contro il penale nazista – 5. Bisogno d’aggiornamento, necessità transeunte – 6. L’approdo alla Facoltà giuridica romana – 7. Luci e ombre nel ricordo di Arturo Rocco – 8. I discorsi allegorici del 1942: Caracciolo e Tacito – 9. Il rimpasto del 6 febbraio 1943 – 10. Lo «stupore» del «dissidente» – 11. La ‘cucina’ legislativa – 12. L’essenza della legalità fascista – 13. La Camera Internazionale del Diritto – 14. Dissapori nel governo – 15. «La prima breccia»: il Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943 – 16. Le trame della Corona – 17. La notte del 25 luglio – 18. L’epurazione amministrativa – 19. La ‘difesa’ di Azzariti – 20. La Commissione di I grado: l’ingegno al servizio dell’oppressione – 21. La Commissione centrale: l’inescusabile colpa d’un «veggente» – 22. Il processo mancato: l’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo – 23. La reintegrazione – 24. Continuità del senso del diritto

1. *Il liberalismo, bandiera accantonata*

Che cosa spinse Benito Mussolini, nell’inatteso rimpasto ministeriale del 6 febbraio 1943, a scegliere come ministro della Giustizia Alfredo de Marsico, il fascista ‘liberale’¹?

* Si usano le seguenti abbreviazioni:

ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma

b. = busta

BUMGG = Bollettino ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia

Cart. riserv. = Carteggio riservato

CdS = Consiglio di Stato

DGIU = Direzione Generale Istruzione Universitaria

fsc. / fasc. = fascicolo / fascicoli

Gab. = Gabinetto

MEN = Ministero dell’Educazione Nazionale

MGG = Ministero di Grazia e Giustizia

MIP = Ministero dell’Istruzione Pubblica

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

Sez. = Sezione

Spd = Segreteria particolare del duce

sr. = serie

¹ Pare che, durante un intervento di de Marsico alla Camera, Mussolini lo apostrofasse:

La nomina, sopraggiunta quando ormai il paese si avviava all'ora buia della disfatta militare, premiava un cinquantacinquenne (nato a Sala Consilina il 29 maggio del 1888)² che rispondeva al tipico profilo *uno e trino* del notevole meridionale: avvocato, professore, politico³. Un giurista molto noto, la cui contiguità al regime risaliva, per la verità, agli albori del governo Mussolini. È da lì, dunque, che occorre partire per decifrare la poliedrica personalità dell'ultimo guardasigilli del fascismo.

Laureatosi in Giurisprudenza a Napoli nel 1909 con una tesi in Diritto civile⁴, nel 1915 libero docente in Diritto e procedura penale all'Università di Roma⁵, de Marsico si presentò, senza successo, alle elezioni politiche del 1919 nel collegio di Avellino in una lista anti-nittiana⁶. Iscritto al Partito Nazionale Fascista dall'aprile 1923⁷, nello stesso anno vi fece confluire i li-

«Voi siete sempre il solito liberale del fascismo»: M.B. FORNACIARI, *Alfredo de Marsico e il moto degli astri*, in «La Giustizia penale», CXX (2015), fsc. VIII-IX, pt. I, coll. 255-257: 255. Cfr. anche G. BIANCHI, *Perché e come cadde il fascismo. 25 luglio 1943: crollo di un regime*, Mursia, Milano [2003], p. 502. Nel *Memorandum sulla carriera universitaria* e negli *Appunti sull'attività politica* [1945] consegnati alla Commissione per l'epurazione, ritrovati da Massimo Di Lauro e utilizzati da A. MAZZACANE, *Alfredo de Marsico e le ideologie giuridiche del Novecento*, in *Alfredo de Marsico. L'avvocato lo scienziato del diritto l'uomo delle istituzioni*, Jovene, Napoli 2006, pp. 43-63: 59, de Marsico affermava che alcuni dirigenti del PNF lo marchiavano come «un liberale nel fascismo».

² ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, MPI, Stato di servizio, f. 1r n.n.

³ A. MAZZACANE, *Secolo dell'università - secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Jovene, Napoli 1994, pp. 1-9: 9; e, con riferimento a de Marsico, MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, p. 45.

⁴ P. COCO, *Il pensiero di Alfredo de Marsico nel dibattito dottrinale del '900*, in «Archivio Penale», LXX (2018), fsc. 3, pp. 1-76: 2. La tesi di laurea, *La compravendita di cosa futura*, fu pubblicata ne «Il Filangieri», XXXVI (1911), n. 5-6, pp. 321-373 (oltre che come estratto, Società Editrice Libreria, Milano s.d.).

⁵ A. MAZZACANE, *De Marsico, Alfredo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, diretto da I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, il Mulino, Bologna 2013, I, pp. 695-697: 695-696.

⁶ Nelle elezioni politiche del 16 novembre 1919 de Marsico si candidò nel collegio irpino con la lista liberale *Spiga e bandiera*, «la più ostile a Nitti». Riportò oltre 9mila voti, insufficienti per l'elezione. A. COGLIANO, *L'Irpinia dal dopoguerra all'avvento del fascismo*, Quaderni Irpini la Valle del Tempo, Manocalzati 2024, p. 38.

⁷ Così affermava un rapporto riservato: ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, on. Alfredo

berali irpini e il movimento dei combattenti: divenne così il fiduciario del Pnf nell'area avellinese, posizione che mantenne sino al 1943⁸. In un articolo del novembre 1923, quasi un presagio, constatava come, a fronte del fallimento dei partiti socialista e popolare, nel Mezzogiorno la Corona potesse ritenersi «l'unico autentico baluardo dell'unità italiana»⁹.

Il 6 aprile del 1924, segnalato a Mussolini da De Nicola, fu eletto in Parlamento nel «distone». Sarebbe rimasto deputato sino alla XXX legislatura, iniziata nel 1939 allorché entrò alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni in rappresentanza degli avvocati¹⁰.

In un discorso tenuto il 5 agosto 1924 nel Consiglio nazionale del Partito Fascista (consesso che optò compatto per la linea radicale), «tracciò le prime linee degli sviluppi giuridici e legislativi della Rivoluzione»¹¹ ed escluse recisamente qualsiasi ipotesi di «democratizzazione del fascismo»¹². L'intervento gli valse la nomina nel Direttorio nazionale (7 agosto)¹³, che lo designò quale proprio rappresentante nella Commissione per lo studio delle

de Marsico, elezioni marzo 1929. Che l'iscrizione risalisse al mese di aprile risulta da un documento anonimo indirizzato a Mussolini (ivi, f. n.n.): una lettera denigratoria nei confronti di de Marsico, accusato di essere un «imboscato» e un profittatore.

⁸ COGLIANO, *L'Irpinia* (2024), cit. nt. 6, p. 210. Dal 1939 de Marsico fu preside dell'Amministrazione provinciale di Avellino: ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, *curriculum* 3 febbraio 1943, f. n.n.

⁹ L'interessante analisi di de Marsico, apparsa su «L'Irpinia fascista», 24 novembre 1923, è riportata da COGLIANO, *L'Irpinia* (2024), cit. nt. 6, p. 210, nt. 428. Ivi, p. 213, nt. 435 per un altro articolo («L'Irpinia fascista», 10 novembre 1923, tratto da un discorso ad Ariano Irpino) nel quale de Marsico esaltava Crispi «araldo» dell'Unità e sottolineava come la guerra avesse fatto nascere un «popolo vivo, unico, compatto» e consapevole del proprio destino.

¹⁰ S. SETTA, *De Marsico, Alfredo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVIII, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1990, pp. 570-573: 570; COGLIANO, *L'Irpinia* (2024), cit. nt. 6, pp. 234-235.

¹¹ Così recitava un *curriculum* autografo presentato da de Marsico in prossimità della nomina a ministro: ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, 3 febbraio 1943, f. 2 n.n.

¹² L. SALVATORELLI, G. MIRA, *Storia d'Italia nel periodo fascista*, Einaudi, Torino 1956 e 1964⁶, p. 336.

¹³ B. MUSSOLINI, *Dal delitto Matteotti all'attentato Zaniboni (14 giugno 1924 - 4 novembre 1925)*, in ID., *Opera omnia [...]*, XXI, La Fenice, Firenze 1956, p. 45, nt. *. Il Direttorio fu eletto dal Consiglio Nazionale Fascista; ne faceva parte, tra gli altri, Roberto Farinacci (Renzo DE FELICE, *Mussolini il fascista. 1: La conquista del potere. 1923-1925*, Einaudi, Torino 1966, 1995 e 2019, p. 673).

riforme legislative¹⁴.

In sedi ufficiali de Marsico, quasi a frenare le pulsioni illiberali dei ‘camerati’, insisteva sull’antitesi del fascismo non al liberalismo in sé, ma alla sua imbelli degenerazione¹⁵. Nel discorso sulla legge elettorale, tenuto alla Camera il 15 gennaio 1925 e dunque nella burrascosa temperie politica seguita al delitto Matteotti, professò rispetto per «il liberalismo delle origini, che, per taluni aspetti, mi è sempre parso il fascismo dei suoi tempi». Ne deplorò, viceversa, le recenti «deviazioni», soprattutto quella d’aver «smarrito il concetto dell’autorità e della forza dello Stato»: una china che rischiava di approdare alla «socializzazione dei mezzi della produzione». Da uomo del sud, l’oratore percepiva l’apprezzamento del popolo per un regime capace di recidere «i tentacoli della licenza» e di ripristinare i limiti alla libertà. «Se questo è il solco che ci divide [dal liberalismo, *n.d.r.*], il solco resterà»¹⁶. A fascismo tramontato, avrebbe confermato che agli inizi esso gli era parso «un movimento rivoluzionario diretto al ripristino delle forze conservatrici e creatrici dell’equilibrio» e della «dignità» del Paese, in continuità con i valori del Risorgimento e in vista d’uno Stato forte. «Per quanto mi fu concesso», proseguiva il giurista saiese, «dimostra[i] che nessuna contraddizione esisteva tra fascismo e libertà. L’importante era non adorare la libertà a prezzo dell’anarchia da cui il fascismo ci aveva salvati». A chi aveva

¹⁴ SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 570; MAZZACANE, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 5, p. 695. Quattro anni dopo, per corroborare il suo profilo fascista, de Marsico si sarebbe vantato d’aver contribuito a cooptare nel Direttorio nazionale Vincenzo Manzini e Santi Romano, quest’ultimo da lui convinto a entrare nella commissione dei xv per le riforme costituzionali: ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, Lettera di de Marsico a Mussolini, Roma, 12 febbraio 1929, ff. 1-6 n.n.: 3 n.n.

¹⁵ Il 27 agosto 1924, dinanzi al Congresso nazionale, A. DE MARSICO, *25 luglio 1943 memorie per la storia*. Presentazione di G. Bianchi, a cura di M.A. Stecchi de Bellis, Fratelli Laterza, Bari 1983, p. 24 ammoniva: «Allorché facciamo il processo al liberalismo, dimentichiamo forse [...] che il fascismo è sorto dalla e contro la putredine del liberalismo, ma che il liberalismo nelle sue origini fu l’audacia di Cavour».

¹⁶ A. DE MARSICO, *Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica del 31 dicembre 1923, n. 2694*, in ATTI PARLAMENTARI, *Camera dei deputati*, Legislatura XXVII, 1ª sessione - Discussioni - Tornata del 15 gennaio 1925, pp. 2217-2222: 2220. Si noti in proposito che, al pari di Rocco, de Marsico sostenne – addirittura in dissenso da Mussolini, come questi ammise con Y. DE BEGNAC, *Taccuini mussoliniani*, a cura di F. Perfetti, il Mulino, Bologna 1990, p. 285 – che il *Manifesto degli intellettuali fascisti* (21 aprile 1925), del quale lo stesso de Marsico fu firmatario, aveva giustamente insistito sulla netta contrapposizione tra rivoluzione e liberalismo.

lamentato, «con un sentimentalismo non pari alla convinzione», la perdita della libertà o gli attentati alla Costituzione egli rammentava retrospettivamente d'aver confidato nel «formarsi di una coscienza politica» che avrebbe avvicinato gli italiani agli inglesi: capaci, questi ultimi, di «posporre al bene pubblico anche tutta la Costituzione»¹⁷.

Un altro sbocco, certo, sarebbe stato possibile: quello del comunismo. Ma de Marsico, ripensandoci nel 1964, lo riteneva precluso da inaccettabili difetti: «accentramento del potere», «mitizzazione dei capi, «soffocamento sistematico della libertà», «obbedienza che non tollera defezioni». Connotati rimproverabili anche al fascismo, è vero, ma - puntualizzava perentorio il giurista di Sala Consilina - «noi non errammo [...]». Chi non ha vissuto gli anni del dopoguerra non poteva rendersi conto di come «il marasma e il terrore» della «guerra civile» esigessero «un ordine nuovo capace di restituire vigore alla legge, divenuta impotente». Egli riteneva pertanto d'aver superato il primo *travaglio* nei suoi personali rapporti con il fascismo, quello successivo al biennio rosso, non già *lacerando* ma solo «temporaneamente accantonando[ndo] la bandiera del liberalismo», sebbene per un periodo non breve¹⁸.

2. *Avvocato delle camicie nere*

Oltre che all'interno degli organi di partito, la fervente militanza del giurista campano si dispiegò subito nella difesa di imputati fascisti. Dopo l'estate del 1924, facendo valere la «giusta causa» della «sicurezza pubblica», egli ottenne dal Tribunale di Benevento condanne irrisorie o l'assoluzione per alcuni squadristi della Milizia di Ariano¹⁹. Dal 22 luglio del 1925, su in-

¹⁷ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 23-25 (conservazione e continuità col Risorgimento); ivi, pp. 42-43 (libertà e avvicinamento agli inglesi). Sul primo punto l'A. registrava (ivi, p. 27) l'analogo orientamento, all'epoca, di Croce (1923) e De Nicola (1924). L'idea britannica era desunta da un discorso alla Camera di Edmund Burke del 1775 (ivi, nt. 17, p. 171).

¹⁸ A. DE MARSICO, *Prefazione* [Roma, 31 dicembre 1964] a ID., *Eventi ed artefici*. Seconda serie, Morano, Napoli 1965, pp. v-xxi: XII (comunismo); XIII («non errammo»); XIV (primo dopoguerra; circolo liberale; bandiera accantonata).

¹⁹ COGLIANO, *L'Irpinia* (2024), cit. nt. 6, pp. 236-240. La sentenza fu emessa dal Tribunale di Benevento il 18 ottobre 1924. V. però ivi, pp. 253-259 la diversa posizione di de Marsico a favore degli imputati appartenenti alla *Liebknecht*, ultima cellula avellinese dell'ormai disciolto Partito Comunista d'Italia; ivi, pp. 266-267 gli echi di quella vicenda all'epoca dell'epurazione.

carico della Direzione del Pnf (e grazie alla probabile sollecitazione di Italo Balbo)²⁰, difese nel processo ferrarese i sospettati per l'omicidio di don Minzoni²¹. Nel 1926 fu designato dal ministro Alfredo Rocco tra i quindici componenti della Commissione reale superiore dell'Avvocatura²². D'altronde le sue ambizioni professionali avevano già trovato una credibile cornice scientifica nella monografia di debutto, *La rappresentanza nel diritto processuale penale* (1915), che aveva configurato il difensore come *organo* di legge, comparabile al giudice e al p.m., e il rapporto avvocato-imputato come un litisconsorzio necessario²³.

Proprio l'intenso esercizio del patrocinio rischiò però di incrinare la sintonia con il regime. Nei primi giorni del 1929, in attesa della tornata elettorale, il prefetto di Avellino, Michele Chiaromonte, sulla base d'un rapporto riservato, denunciò il presunto disimpegno di de Marsico – causato dalle 'distrazioni' professionali – al fine di indebolirne la ricandidatura al Parlamento. Su carta intestata della Camera, il penalista indirizzò a Mussolini un'accorata auto-difesa, incentrata sulle pregresse benemerienze accademiche e forensi: in particolare, rivendicò d'aver sempre scelto (tra gli altri, nel processo don Minzoni a Ferrara o in quello per l'omicidio di Armando Casalini a Roma) di «sostenere con l'opera di avvocato le ragioni delle Camicie Nere [...] con passione disinteressatissima». Argomenti che persuasero il duce a confermarli il seggio alla Camera²⁴.

²⁰ ACS, *Archivi di Famiglie e Persone, Italo Balbo, Corrispondenza*, b. 13, fsc. 359. In una lettera del 15 maggio 1925 de Marsico si dichiarava a «disposizione» del corrispondente «per il processo don Minzoni», esprimendo il «solo desiderio» che esso fosse fissato a luglio. In una missiva del 21 febbraio 1929 l'avvocato salese chiedeva a Balbo, qualora questi non avesse «dimenticato l'amico del processo don Minzoni», un «fervido» sostegno nel Gran Consiglio, giacché la sua attività professionale, da sempre «posta a servizio della nostra causa», si era inspiegabilmente trasformata in «argomento di colpa» [cfr. subito *infra*, nel testo].

²¹ SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 570.

²² A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, il Mulino, Bologna 2006, p. 141. Dopo il 1928, quando la Commissione centrale iniziò effettivamente a funzionare, de Marsico diradò la sua presenza: *ivi*, p. 150.

²³ A. DE MARSICO, *La rappresentanza nel diritto processuale penale*, Società Editrice Libreria, Milano 1915, pp. 359 e 357.

²⁴ ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, P.S., *on. Alfredo de Marsico*, elezioni marzo 1929, ff. n.n. (rapporto di Chiaromonte); *ivi*, Lettera di de Marsico a Mussolini, 12 febbraio 1929, cit. nt. 14, ff. 1-4 n.n. (auto-difesa); *ivi*, ff. 4-5 n.n. (meriti pregressi); *ivi*, ff. 5-6 n.n. (rifiuto di altri mandati; negazione dell'accusa d'aver difeso dietro compenso, dinanzi alla

Nel 1934, su scelta sostanzialmente del Sindacato forense, de Marsico rientrò tra i quindici componenti della neo-istituita Commissione centrale per gli avvocati e procuratori²⁵. Convinto che la funzione del difensore fosse stata compressa dai codici del 1930, poté vantarsi *ex post* d'aver affermato con coraggio nel 1940, durante il dibattito parlamentare sull'Ordinamento giudiziario, che del patrocinio bisognava ricordarsi non già «dopo aver fatto le leggi», ma «nel far[le]»²⁶. Sempre alla Camera dei Fasci, ma da guardasigilli, il 13 aprile 1943, constatò che i nuovi codici presupponevano l'avvocatura e non ne prescindevano: affermazione che – avrebbe spiegato più tardi – preludeva a una riforma rimasta irrealizzata²⁷.

3. *Il professore 'progressista' di Diritto penale*

Meno ossequiente all'ideologia di partito appariva, nella seconda metà degli anni Venti, il de Marsico penalista di cattedra.

Chi lo conobbe da vicino, come Giovanni Leone, lo vedeva fieramente «estraneo» al conflitto tra scuole e incline, piuttosto, alla sintesi²⁸. Ma, per la verità, certe originarie simpatie per la criminologia positivista²⁹ perma-

corte d'assise di Campobasso, il comunista Lazzaro Battista, imputato di omicidio della camicia nera Gino Buttazzi). Per una sintesi della vicenda e un giudizio politico v. MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, pp. 82-83.

²⁵ MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, pp. 203-205. De Marsico fu confermato nel 1939: *ivi*, p. 212 (Gino Sarrocchi pres., Filippo Vassalli vice-pres.). A. DE MARSICO, *Voci e volti di ieri*, Laterza, Bari 1948, p. 108 avrebbe ricordato come il Consiglio Superiore dell'Avvocatura [*rectius*: forense, denominazione assunta dal 1940], nella componente 'moderata' (ora ingiustamente derisa), avesse svolto un prezioso compito di tutela del dissenso e di argine nei confronti – a suo dire – dello strapotere conferito dai codici alla magistratura.

²⁶ Così nel discorso alla Camera del 12 marzo 1940: DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 34.

²⁷ Così nel discorso alla Camera del 13 aprile 1943: *ibid.*

²⁸ G. LEONE, *Alfredo de Marsico*, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo de Marsico*, a cura di G. Leone, Giuffrè, Milano 1960, I, pp. I-V: III. Sulla non appartenenza di de Marsico alle scuole concordava E. ALTAVILLA, *Orientamenti di scuola*, *ivi*, pp. 1-17: 15-16.

²⁹ Per G. VASSALLI, *Alfredo de Marsico* [Commemorazione Sala Consilina, 25 maggio 1986], in «Archivio penale», 1986, pp. 153-170; in *Alfredo de Marsico*, a cura di M.A. Stecchi de Bellis, Schena, Fasano 1986, pp. 335-349 [da cui qui si cita]: 338 de Marsico fu, come penalista, «un progressista convinto, tanto che fu più volte indicato (sia pure erroneamente)

nevano allorché, nel maggio del 1925, il giurista salese stilò per conto della commissione della Camera la relazione sul disegno di legge-delega per la riforma Rocco del codice penale. In quella sede egli si mostrò propenso all'individualizzazione della pena e alle teorie della difesa sociale, mentre si dichiarò preoccupato per le sanzioni contrarie al «sentimento di civiltà», prima tra tutte l'ergastolo inasprito da segregazione cellulare³⁰.

Nel 1926 vinse il concorso per professore straordinario di Diritto e procedura penale presso l'Università di Bari³¹. Nella prolusione barese del 15 gennaio 1927 ammise che la pena di morte potesse essere «temporaneamente adottata», com'era avvenuto per motivi del tutto transitori con l. 25 novembre 1926, n. 2008 (istitutiva del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato); ma ne respinse recisamente l'estensione ai delitti comuni, non solo per preservare l'«originalità» del pensiero penalistico italiano, ma anche per attenersi a «ragioni di necessità» e non metafisiche, come insegnato da Pasquale Stanislao Mancini. «La fiaccola» accesa da Beccaria, s'illudeva il prolusore, avrebbe continuato a illuminare il penale italiano del futuro³².

Due anni dopo, de Marsico ribadiva la sua opinione semi-abolizionista come membro della commissione parlamentare preposta a vagliare il progetto definitivo del codice Rocco. Egli osservava che l'introduzione della pena di morte implicava un'eccezionale assunzione di responsabilità politica; e che, «in periodi normali», d'una simile sanzione non fosse nemmeno

tra i seguaci della Scuola positiva». Si osservi che A. DE MARSICO, *Natura e scopi delle misure di sicurezza*, in «Rivista di diritto penitenziario», IV (1933), n. 6 (nov.-dic.), pp. 1259-1296: 1265 elogiava i «superbi contributi» della Scuola positiva «al progresso universale del diritto penale».

³⁰ A. DE MARSICO, *Relazione sul codice penale*, in CAMERA DEI DEPUTATI - Legislatura XXVII - Sessione 1924-25. *Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera*. Volume Undicesimo - Dal n. 298 al n. 454, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1929, Camera dei Deputati N. 326-A, *Relazione della Commissione [...] sul Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia e degli Affari di culto (Rocco) nella seduta del 13 gennaio 1925 - Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale [...] - Seduta del 20 maggio 1925, Allegati*, pp. 11-33: 13.

³¹ Sul d.m. di nomina 27 dicembre 1926, n. 803 v. ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, MPI, Stato di servizio, f. 1v n.n.

³² A. DE MARSICO, *I delitti contro lo Stato nella evoluzione del diritto pubblico*. Prolusione al corso ufficiale di Diritto e Procedura Penale, letta nella R. Università di Bari il 15 gennaio 1927, in ID., *Studi di diritto penale*, Morano, Napoli s.d. [1930], pp. 95-135: 128-134. Per una sintesi degli argomenti semi-abolizionisti usati nella prolusione barese v. DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 37.

«a parlarsi»³³. Nelle memorie avrebbe ricordato d'aver provato «una repugnanza addirittura fisica» verso quella «pena orrenda»: d'aver sempre cercato di evitarla da avvocato e di «commutarla» da ministro³⁴.

Agl'inizi del 1930, al termine del triennio d'insegnamento a Bari, la commissione per la stabilizzazione, presieduta da Vincenzo Manzini (relatore) e composta da Edoardo Massari e Giulio Battaglini, riconosceva, tra l'altro, all'esaminando il «merito singolarissimo» d'aver intuito e coraggiosamente propugnato, «sin dalle origini del Fascismo», i relativi «principi politico-sociali», cogliendo i nessi tra diritto penale e costituzionale³⁵.

Quei nessi sarebbero divenuti conclamati nella densa commemorazione di Alessandro Stoppato tenuta da de Marsico, nei primi giorni del 1933, all'Università di Bologna, che lo aveva appena chiamato³⁶.

Stoppato aveva teorizzato, in anni ormai lontani, che «oggetto del diritto è assicurare la libertà»; che le leggi sono «atti di ragione piuttosto che di potenza»; e che «meglio è dichiararsi impotenti che essere prepotenti», come accadeva quando lo Stato si apprestasse alla «repressione penale di azioni intenzionalmente innocenti»³⁷.

De Marsico, che per la verità già nella prolusione barese del 1927 non aveva esitato a riconoscere la «preminenza dello Stato» sui diritti pubblici soggettivi, e aveva esortato a sostituire il concetto «formale e freddamente giuridic[o]» di Stato con quello storicistico di *nazione*³⁸, dissentiva. La tesi

³³ *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di un nuovo Codice penale (Art. 2 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2660)*, Tipografia del Senato, Roma 1930, vb. 4, 13 marzo 1930, p. 417.

³⁴ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 37-38. L'opposizione di de Marsico alla pena di morte è stata definita da SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 570 «clamorosa», «decisa» e «solitaria».

³⁵ *Relazione della Commissione esaminatrice dei titoli presentati per conseguire la promozione a stabile del prof. Alfredo de Marsico, titolare di Diritto e procedura penale nella R. Università di Bari*, in «Bollettino Ufficiale Ministero Educazione nazionale», II, 57 (1930), n. 16 (17 aprile), pp. 961-962. Il testo compare anche, ms., in ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, MIP, Commissione giudicatrice della promozione a stabile etc., 20 febbraio 1930, ff. 3 n.n.

³⁶ ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Stato di servizio, d.m. 210 del 28 aprile 1932, f. 1v n.n. (per molti mesi l'insegnamento di de Marsico fu conteso tra le università di Bari e di Bologna).

³⁷ Alessandro STOPPATO, *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, Flli Drucker, Verona-Padova 1896, pp. 4 (libertà; leggi atti di ragione) e 62 (prepotenza).

³⁸ DE MARSICO, *I delitti contro lo Stato* (1927), cit. nt. 32, p. 113; e ivi, pp. 116-117.

di Stoppato gli appariva «superata» in quanto derivante dal contrattualismo individualistico³⁹. Per il neo-cattedratico bolognese, da un lato lo Stato non si prefiggeva «l'affermazione di sé, ma lo sviluppo della nazione»; dall'altro «l'individuo non subi[va] il giogo dell'autorità servilmente, come diminuzione di personalità, ma per elevarsi a cittadino». A conforto di questa visione, consonante con la propaganda di regime, de Marsico riportava in nota, senza muovervi alcuna obiezione, il passo del discorso tenuto a Perugia da Alfredo Rocco (30 agosto 1925), che aveva prospettato la libertà quale «concessione dello Stato»; il *Discorso ai giuristi* di Pietro de Francisci (5 ottobre 1932), che aveva rimarcato la *preminenza* politica dello Stato nel regolare i rapporti tra individui e gruppi; la voce *Fascismo* dell'*Enciclopedia Italiana*, secondo cui «l'individuo nello Stato fascista non è annullato, ma piuttosto moltiplicato [...]. Lo Stato [...] ha limitato le libertà inutili e nocive e ha conservato quelle essenziali». In quest'ultima frase de Marsico leggeva la riprova del fatto che lo Stato fascista non *creava*, bensì «sopprime[va] o limita[va] le libertà» ad esso pre-esistenti: e ciò confermava «il rannodarsi del Regime attuale al piú puro pensiero politico italiano»⁴⁰. Il ragionamento

³⁹ A. DE MARSICO, *Il pensiero di Alessandro Stoppato e gli attuali orientamenti del diritto penale*. Discorso tenuto nella solenne Cerimonia del conferimento dei Premi Vittorio Emanuele II. IX gennaio 1933 - XI e.f., Tipografia Paolo Neri, Bologna 1933; nonché in «Rivista italiana di diritto penale», V (1933), pt. I, pp. 276-291; pt. II, pp. 472-481; 577-596: 285 [da cui si cita].

⁴⁰ DE MARSICO, *Il pensiero di Alessandro Stoppato* (1933), cit. nt. 39, p. 594 e ivi, nt. 2, pp. 594-595 (ivi, p. 594, nt. 1 la citazione dalla voce *Fascismo*). L'articolo ri-apparve in A. DE MARSICO, *Nuovi studi di diritto penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1951, pp. 3-43; ivi, pp. 41-42 i brani qui citati; rispetto alla versione del 1933 risultavano, però, nel 1951, soppresso il rinvio alla voce *Fascismo* e amputata (ivi, nt. 96) l'osservazione circa il *rannodarsi* del regime al pensiero politico italiano. I tre testi cui de Marsico attingeva nel 1933 erano: AL. ROCCO, *La dottrina del fascismo e il suo posto nella storia del pensiero politico*. Discorso pronunciato nell'aula dei Notari di Perugia il 30 agosto 1925 [...], La Periodica Lombarda, Milano s.d., p. 15; P. DE FRANCISCI, *Ai giuristi d'Italia*. Discorso inaugurale del I Congresso giuridico italiano (Campidoglio, 5 ottobre 1932), in «Lo Stato», III, 1932, fsc. X, pp. 674-691: 682 e 684 [lo scritto fu pubblicato su diversi periodici, anche con titoli diversi: v. ad es. P. DE FRANCISCI, *Per la formazione della dottrina giuridica italiana*, in «Rivista di diritto pubblico», sr. II, XXIV (1932), pt. I, pp. 581-597]; B. MUSSOLINI, *Fascismo (Dottrina politica e sociale)*, in *Enciclopedia Italiana*, XIV, Istituto G. Treccani, Roma 1932, pp. 847-851: 850. A proposito del rapporto individuo/Stato, G. BIANCHI, *Presentazione* (1983), in DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. I-XIII: V-VII ha ipotizzato che de Marsico s'ispirasse al domenicano M. CORDOVANI, *Cattolismo e idealismo*, Vita e Pensiero, Milano 1928, secondo il quale la dottrina cattolica aveva ben compreso, a differenza del liberalismo, l'esigenza d'un

sfociava in un inevitabile encomio all'equilibrio tra autorità statale e personalità individuale raggiunto dal codice del 1930⁴¹.

4. *Il «grido d'allarme» contro il penale nazista*

Quando, crollato il regime, de Marsico volle ricapitolare i suoi dissensi 'tecnici' dal penale fascista, rivendicò d'aver contrastato non solo la pena di morte, ma anche un altro pilastro del sistema rocchiano: la tesi della natura amministrativa delle misure di sicurezza.

In effetti, già nel 1933, sottolineando da par suo la rilevanza assunta dalla *pericolosità* nel tessuto del nuovo codice sostanziale, de Marsico mostrò come pene e misure di sicurezza dovessero compenetrarsi, giacché ormai l'intento della *difesa sociale* «pervade[va] anche la pena» e prevaleva sul concetto di retribuzione⁴².

Tale impostazione unitaria trovò una compiuta sistemazione nella prolusione tenuta nel novembre del 1934 all'Università di Napoli, dove de Marsico aveva appena preso servizio⁴³. Stavolta il reiterato rifiuto del doppio dualismo pene / misure di sicurezza e imputabilità / pericolosità serviva allo studioso per rimodulare gli elementi del reato, e, in particolare, per collocare la *pericolosità* nel termine intermedio del trinomio fatto – antigiuridicità – colpevolezza. L'antigiuridicità si arricchiva della pericolosità, intesa come «esposizione della società al pericolo di futuri reati»: diveniva dunque antisocialità, «riflesso sociale del reato». L'ormai solitaria difesa 'italiana' del sistema, concludeva il professore, costituiva un argine contro l'*irrazionale* di stampo russo» e il «*discretivo* di ultimo stampo tedesco, che minaccia[va]no, nel sormontare di correnti politiche aberranti ed inconciliabili con la civiltà latina, l'austera, solida armonia» della scienza penale⁴⁴.

governo forte, ma aveva posto nella «dignità dell'uomo» il limite di quella forza.

⁴¹ DE MARSICO, *Il pensiero di Alessandro Stoppato* (1933), cit. nt. 39, p. 595.

⁴² DE MARSICO, *Natura e scopi* (1933), cit. nt. 29, 1276; ivi, p. 1278 il dissenso dal guardasigilli Rocco.

⁴³ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Stato di servizio, d.m. 5 giugno 1934, n. 261, f. 1^v n.n. Con d.m. Bottai 30 dicembre 1938, n. 911 (*ibid.*) de Marsico fu assegnato, sempre presso l'Università di Napoli, dalla cattedra di Diritto e procedura penale a quella di Diritto penale.

⁴⁴ A. DE MARSICO, *L'unità del diritto penale*. Prolusione al corso di Diritto e procedura penale nella Università di Napoli [28 novembre 1934], in DE MARSICO, *Nuovi studi di diritto penale* (1951), cit. nt. 40, pp. 45-67: 56-57, 62, 66. Commentava G. DELITALA, *Il pensiero giuridico di*

L'ultima allusione va collegata al commento di de Marsico alle *Prime linee della riforma hitleriana del codice penale*, apparso su «Il Popolo d'Italia» sul finire del 1933. L'Autore temeva francamente che il progetto tedesco «si stacca[sse] [...] dal mondo europeo occidentale. È il confessato rinascere, il volontario riaffermarsi dell'antico spirito germanico». Pur di rafforzare l'autorità dello Stato, secondo de Marsico, il legislatore del *Reich* scontava il prezzo d'«una ritornante ideologia illuministica», desumibile da tre «nuclei»: l'inasprimento della pena, con anticipazione dell'incriminazione dal danno al pericolo; «la difesa penale della razza», concetto diverso ed 'escludente' rispetto a quello, universale e dinamico, di *stirpe*, tutelato dal penale fascista (qui non mancava un allarmato cenno alla notizia che la Germania stesse avviando studi sulla «questione ebraica», per ovviare alla «commistione» tra razze); l'idea che il diritto sorgesse dal «convincimento giuridico del popolo», in spregio al *nulla poena*, oltre l'analogia prevista dal codice sovietico e «germe del disfacimento» d'un sistema penale⁴⁵.

Il «grido d'allarme» lanciato nel 1933 contro il diritto nazista⁴⁶ conteneva, come si vede, una posizione anti-razziale piuttosto ferma. Non ne restava traccia quando de Marsico fu chiamato a fornire un contributo 'tecnico', come componente delle *Commissioni legislative riunite* (maggio 1939), al varo della normativa sulle professioni esercitate da ebrei (l. 29 giugno 1939, n. 1054)⁴⁷.

Alfredo De Marsico, in *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico* (1960), cit. nt. 28, pp. VII-XIII; poi in G. DELITALA, *Diritto penale. Raccolta degli scritti. II*, Giuffrè, Milano 1976, pp. 1017-1025: 1023 che, stando alla tesi di de Marsico, la pericolosità entrava «nella struttura del reato e non accanto ad esso», e ne rappresentava «l'elemento sociale». Sul rifiuto dei due dualismi v. MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, p. 57. Nel dopoguerra, A. DE MARSICO, *I problemi penali nel teleologismo del Bettiol*, in «Archivio Penale», II (1946), pt. I, fsc. XI e XII (nov.-dic.), pp. 537-565; poi in DE MARSICO, *Nuovi studi di diritto penale* (1951), cit. nt. 40, pp. 209-242: 240 avrebbe ribadito che l'auspicata unificazione del diritto penale, assorbendo le misure di sicurezza, avrebbe sottoposto anche queste ultime al principio di legalità.

⁴⁵ A. DE MARSICO, *Prime linee della riforma hitleriana del diritto penale*, in «Il Popolo d'Italia», 6 dicembre 1933; e in «Rivista di diritto penitenziario», IV (1933), n. 6 (nov.-dic.), pp. 1390-1394: 1391-1392. Nel 1944 DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 47 avrebbe deplorato la passiva «imitazione» mussoliniana della Germania in un ambito (il concetto di razza) che, a differenza di quello di *stirpe* (ivi, p. 49), «ha sempre suscitato in me una specie di repugnanza fisica».

⁴⁶ Così si legge nel *Memorandum sulla carriera universitaria e negli Appunti sull'attività politica* [1945]: MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, p. 59.

⁴⁷ Cfr. S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva*

Anche sul versante professionale de Marsico si trovò a occuparsi di vicende in qualche modo ricollegabili al nazi-fascismo. Nel 1941 difese dinanzi alla Cassazione Consalvo Summonte, console generale d'Italia a Monaco, da anni sotto processo con l'accusa di peculato continuato, commesso dapprima in Germania (aprile 1928 - luglio 1929), poi a Lima (1931) dove si era recato in qualità di plenipotenziario della legazione italiana in Perù. Nella prima istruttoria Summonte aveva fatto imprudentemente intendere, salvo poi correggere il tiro, che gli ammanchi dipendessero da un'autorizzazione verbale, ricevuta da Mussolini, a versare somme a Hitler, allora non ancora al governo. Dopo la condanna dell'imputato in primo grado (1934), de Marsico ne aveva assunto l'arduo patrocinio. Il 7 marzo del 1941 la corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna del Summonte ma gli aveva condonato l'intera pena: decisione – ad avviso del difensore – che non aveva tenuto conto della natura «squisitamente politica» del processo. Se ne accorse, invece, il collegio di Cassazione, presieduto da «un magistrato di ampio respiro intellettuale, [Carlo] Saltelli, la cui fede di fascista non fu di ostacolo» a una «comprensione politica ma non politicamente conformista» della fattispecie. E così la trattazione «a porte chiuse» del ricorso riabilitò «un servitore fedele ed intelligente del suo Paese», a lungo danneggiato dalla «ragion di Stato». La Suprema Corte «assolse il Summonte per insussistenza dei fatti. Ma la sua carriera era stata distrutta da un pezzo»⁴⁸.

Il processo Summonte, proprio attraverso la fonte dell'arringa di de Marsico, è stato esaminato dalla storiografia – che peraltro non l'ha enfatizzato, anche in ragione dell'esiguità delle somme movimentate – a proposito delle presunte sovvenzioni erogate 'sotto traccia' dal governo fascista, forse dal 1928, al partito nazional-socialista non ancora al potere, al fine di indurlo a moderare le pretese sull'Alto Adige. Per smentire l'illazione, Hitler intentò, con successo, una causa di diffamazione contro due giornali tedeschi⁴⁹.

storico-giuridica (1938-1945), Giappichelli, Torino 2013, p. 191, nt. 376.

⁴⁸ A. DE MARSICO, *In difesa di Consalvo Summonte*, console generale a Monaco. Roma, Corte di Cassazione (Sez. II penale), 10 giugno 1941, in A. DE MARSICO, *Arringhe. IV*, Jovene, Napoli 1971, pp. 301-345: 303, 305-308; ivi, p. 333 riguardo all'incomprensione «politica» della corte d'appello. L'avvocato dimostrò in Cassazione da un lato (ivi, pp. 337-339) l'improcedibilità per il peculato commesso a Monaco (sotto l'impero del codice Zanardelli) a causa della decorrenza dei termini utili alla richiesta del ministro della Giustizia; dall'altro (ivi, pp. 343-345) l'insussistenza della continuazione tra gli addebiti di Monaco e il presunto (e non provato) ammanco di Lima.

⁴⁹ R. DE FELICE, *Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936*, Einaudi, Torino 1974

5. *Bisogno d'aggiornamento, necessità transeunte*

Nelle memorie de Marsico datò il suo secondo momento di «travaglio», «più che duro, tragico», verso il regime (dopo il primo: l'accantonamento del *credo* liberale, v. *supra*, § 1) alla proclamazione dell'Impero (9 maggio 1936), allorché si era reso conto dell'irreversibilità dell'«alleanza con la Germania». Egli ricordava d'aver allora percepito, pur tenendo ferma la «giurata fedeltà al regime [...], un bisogno di tempestivi aggiornamenti»; d'aver immaginato l'avvio d'«un nuovo corso», imperniato sul «ripristino dei partiti» e su un graduale «affidamento dell'Impero ad una democrazia restaurata». Ma la sterzata non si era verificata perché «nelle viscere dell'Europa fremevano forze sovvertitrici che ponevano in giuoco le strutture della sua civiltà»; e chi aspirava al «rinnovamento» si era sentito stretto tra «la libertà insopprimibile e la necessità transeunte»⁵⁰.

Fu forse la «necessità transeunte» a ispirare a de Marsico nel 1939 il volumetto *Legislazione e giustizia nel fascismo*, nel quale l'entusiasmo verso il regime pareva persino accresciuto. La legislazione fascista vi era presentata come «ultimo capitolo del diritto *romano*», grazie al «genio mussoliniano» che aveva intuito come «*la vita civile d'Italia [...] non [fosse] concepibile all'infuori dell'idea romana del diritto*». Il popolo vi era visto come «forza creatrice» e «oggetto di garanzia del diritto». L'organizzazione era compendiata nel «trinomio» autorità, disciplina, gerarchia. Il partito (non il regime) era descritto come ente dotato di «personalità giuridica pubblica, controllata dallo Stato»; il Gran Consiglio, «chiave di volta» dell'intero sistema, assurgeva a testimonianza della «complessa e singolare personalità storica del suo Artefice», incomparabile con «nessun altro capo di rivoluzione». Per de Marsico lo Stato era legittimato a porre limiti alla libertà di pensiero, anche per evitare l'«agnosticismo», ossia la mancanza d'«una fede»: «Se ai falsi democratici sembra preferibile uno Stato scettico ed una libertà di pensiero senza freni, noi preferiamo uno Stato orientato in una fede e una [coordinata] libertà di pensiero». Il libello del 1939 riservava al ruolo della Corona pochi ma, *ex post*, imbarazzanti cenni: vi si leggeva che, mentre nei «regimi demo-liberali» il re subisce l'esecutivo, nel regime fascista l'esecutivo assume una posizione di «preminenza»⁵¹. Graduazione che il futuro

[2019], pp. 422-423; R. DE FELICE, *Mussolini e Hitler. I rapporti segreti. 1922-1933*. Prefazione di C. Goeschel, Laterza, Bari-Roma 2020, p. 105, nt. 6.

⁵⁰ DE MARSICO, *Prefazione* (1964), cit. nt. 18, pp. XV-XVI.

⁵¹ A. DE MARSICO, *Legislazione e giustizia nel fascismo*, Mondadori, Milano 1939, pp. 12, 112-113 (diritto romano), 15 (popolo), 17 (trinomio), 36 (partito), 37 e 39 (Gran Consiglio),

guardasigilli avrebbe rovesciato durante la drammatica notte del Gran Consiglio.

6. *L'approdo alla Facoltà giuridica romana*

Nell'ultima decade di maggio del 1940 de Marsico fu incaricato dal ministro Grandi di «rivedere le norme penali del codice di commercio». Chiamato alle armi il 26 maggio (l'Italia sarebbe entrata in guerra un paio di settimane dopo), fu sostituito dal presidente di sezione della Cassazione Vincenzo de Ficchy. Appena smobilitato (4 luglio), partecipò subito al Comitato di studi presieduto da Asquini: in quella sede contestò la proposta, avanzata da un altro presidente di sezione della Cassazione, Gaetano Miraulo, di deferire al giudice del fallimento l'istruttoria per i reati di bancarotta «e connessi»⁵².

Con decreto ministeriale 30 settembre 1940 il professore campano fu formalmente inserito nel Comitato per la «redazione dei testi definitivi dei codici», attivo da un anno. Fu assegnato alla commissione per il codice di commercio, accanto a studiosi del calibro di Asquini, Azzariti, Giuseppe Ferri, Salvatore Satta, Francesco Messineo⁵³.

Negli stessi giorni d'inizio autunno del 1940 maturava la sua chiamata sulla cattedra di Procedura penale all'Università di Roma⁵⁴. Qui, nel 1942,

23 (libertà di pensiero), 77 (esecutivo).

⁵² ACS, MGG, Gab., *Riforma dei Codici*, b. 26, fsc. 58, Lettera di de Marsico a Grandi, 7 agosto 1940, f. 518. Per la scelta di de Ficchy cfr. ivi, ff. 398 e 400; ivi, ff. 722-727 la relazione predisposta da de Marsico. Della questione dell'istruttoria si continuava a dibattere nel novembre del 1941, allorché de Marsico approntò un nuovo progetto destinato al guardasigilli; da giugno, proprio Miraulo aveva sostituito il *mobilitato* Asquini alla guida del Comitato ministeriale: ivi, f. 401. Ivi, f. 397 il telegramma con il quale il ministro Grandi (23 novembre 1941) accusava la ricezione dell'«accurato progetto» de Marsico sulle norme penali in tema di fallimento e società commerciali.

⁵³ ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 23/2.

⁵⁴ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Università degli Studi di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Adun. 8 ottobre 1940, presieduta da Leicht alla presenza, tra gli altri, di Arturo Rocco, Filippo Vassalli, Asquini, Cesarini Sforza, Albertario e del segretario Jemolo. Nell'occasione Rocco ricordò «di aver sempre insistito perché venisse coperta la cattedra di diritto processuale penale». Nella terna, il voto unanime andò a de Marsico, «tenuto conto [...] della fama di cui è circondato». Cfr. anche ivi, *Copertura di cattedra vacante*, Decreto del ministro dell'Educazione Nazionale Bot-

de Marsico sarebbe transitato su Diritto penale al posto dello scomparso Arturo Rocco⁵⁵.

La prolusione romana d'inizio 1941, *Dogmatica e politica nella scienza del diritto penale*, rifletteva sul concetto di rapporto processuale, che da qualche lustro appassionava gli studiosi. Alcuni di essi, osservava il neo-professore dell'Ateneo capitolino, ritenevano giunto il tempo di accantonare il sintagma, per effetto del «tramonto dei principi democratici» e del passaggio dalla parità 'accusatoria' tra le parti alla supremazia 'inquisitoria' dello Stato sull'individuo. Al contrario, obiettava de Marsico, «la moderna dottrina dello Stato» aveva «diminuita», non «soppressa», la teoria dei diritti pubblici soggetti, giacché l'«immensa portata giuridica della nostra Rivoluzione» non andava *esagerata*⁵⁶. Espressioni dalle quali traspariva un'inattesa insofferenza verso gli eccessi dello statualismo.

Qualche indicazione più pregnante si ricavava dalle pagine della stessa prolusione del 1941 che tornavano a meditare sulla relazione Stato-individuo dall'angolo visuale non più solo politico-costituzionale – com'era avvenuto nella commemorazione di Stoppato del 1933 – ma anche legislativo. Sotto il primo aspetto, de Marsico, rimescolando le citazioni utilizzate otto anni prima, prendeva adesso le distanze dalla tesi, sostenuta dal discorso perugino di Alfredo Rocco (1925) e rilanciata dal *Trattato* processual-penale di Manzini, della libertà come *concessione* dello Stato. A questa visione stato-centrica egli contrapponeva gli altri due brani del 1932 già 'spesi' nella celebrazione bolognese: il discorso di de Francisci *Ai giuristi italiani*; e il passo della voce *Fascismo* della Treccani il quale aveva promesso l'impegno del regime a *conservare* (non, dunque, a *creare*) le libertà essenziali. Sotto il profilo legislativo, de Marsico individuava ora nell'art. 1 c.p. una *riserva legale di libertà*, parimenti incompatibile con la configurazione della libertà come con-

tai 9 ottobre 1940, n. 473.

⁵⁵ ACS, MPI, DGIU, *Fisc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Estratto seduta Facoltà di Giurisprudenza Università di Roma, 9 maggio 1942; ivi, decreto del ministro Bottai 12 giugno 1942, n. 305. L'anno prima, con decreto del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1941 (ivi, prot. 2556, lett. del capo di gabinetto del MEN, 29 novembre 1941), de Marsico era stato nominato cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia.

⁵⁶ A. DE MARSICO, *Dogmatica e politica nella scienza del diritto penale* [Università di Roma, 16 gennaio 1941], in «Annali di diritto e procedura penale», X (1941), fsc. 7, pp. 473-502: 481-483. L'A. ricordava che, secondo AR. ROCCO, *La riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Studi*, Jovene, Napoli 1906, p. 101, anche «nello Stato autoritario» il reato provocava un contrasto tra una norma penale obiettiva, che «cerca attuazione», e una norma (*costituzionale*) che tutela la persona contro tale attuazione.

cessione statale⁵⁷.

La conclusione del saggio esaltava non solo la sopravvivenza del «rapporto giuridico processuale» grazie alla sua «duttilità», ma soprattutto l'«elasticità tipicamente latina» delle leggi italiane, l'armonico gradualismo tra idea di Stato e idea di cittadino: «un capolavoro giuridico progressivo che segna l'autentica rivelazione del nostro genio di razza»⁵⁸. La prolusione del 1941 mostrava insomma abilmente – come riconobbe Leone – la compatibilità di concetti *liberali*, come quello di rapporto processuale, con un *habitat* totalitario⁵⁹.

7. *Luci e ombre nel ricordo di Arturo Rocco*

Il 12 maggio del 1942 de Marsico commemorava all'Università di Roma Arturo Rocco, scomparso il 2 aprile precedente. Il discorso, accorato come si conveniva ma schiettamente problematico e giocato su chiaro-scuro, non nascondeva riserve. L'oratore giudicava, per esempio, «perfino sconcertante» l'«assoluta signoria», professata dal predecessore sulla cattedra romana, «del principio sull'adattamento, della speculazione sulla realtà», garbata perifrasi per stigmatizzare l'estremo normativismo rocciano. D'altra parte, però, egli riconosceva che proprio «la latenza della premessa politica nella costruzione scientifica» aveva consentito alle dottrine di Arturo

⁵⁷ DE MARSICO, *Dogmatica e politica* (1941), cit. nt. 56, pp. 483-485. Ivi, p. 484 le citazioni indicate nel testo. In particolare (ivi, nt. 2) de Marsico rinviava a V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice. Con prefazione di Alfredo Rocco [...], Volume Primo [...]*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1931, n. 40, p. 183 («Ma lo Stato fascista, a differenza dello Stato democratico-liberale, non considera la libertà individuale come un diritto preminente, bensì come una *concessione dello Stato*», secondo quanto affermato, appunto, da Alfredo Rocco a Perugia). Lo stesso DE MARSICO, peraltro (loc. cit. in questa nt.), rilevava negli scritti di Manzini altre affermazioni inconciliabili con questa.

⁵⁸ DE MARSICO, *Dogmatica e politica* (1941), cit. nt. 56, p. 502.

⁵⁹ LEONE, *Alfredo de Marsico* (1960), cit. nt. 28, p. IV. Per VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 338 la prolusione del 1941 aveva saputo tener ferma «la preminenza dei diritti soggettivi nel processo». Dal suo canto, nel 1944 DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 45 avrebbe rivendicato d'aver recepito il «dogma dell'individuo» attraverso tre percorsi: «il diritto costituzionale, l'analisi del processo penale, la letteratura cattolica nella filosofia del diritto». Quest'ultima risaliva (ivi, p. 171, nt. 19) a una non meglio precisata enciclica del dicembre 1926, «accennata» da Benedetto CROCE, *Aspetti morali della vita politica*, Laterza, Bari 1928.

Rocco «la continua conformità [...] al momento politico». «Avvenimenti assai vicini a noi – chiosava sibillino il professore-avvocato – si sono infatti incaricati di dimostrarci come e quando il diritto penale crolli riducendosi a un regolamento di polizia o, peggio, di parte»⁶⁰.

Del pensiero penalistico rocchiano de Marsico salvava appieno la nozione di reato «come violazione o minaccia di un bene o interesse giuridico»: definizione che aveva assicurato la «continuità» della codificazione «rispetto alla nostra tradizione» e reso l'ordinamento giuridico «strumento di tutela dello Stato ma anche dell'individuo, non di assoggettamento [...] o, peggio, di annientamento [...] di questo a quello». Inevitabile, e impietoso, il confronto con il penale nazional-socialista, che aveva viceversa liquidato come obsoleti avanzi di liberalismo i concetti di rapporto processuale (già sviscerato nella prolusione del 1941) e, appunto, di bene giuridico movendo dall'idea d'uno Stato ontologico, non artificiale, impari rispetto all'individuo, e di conseguenza da una concezione del reato come violazione dell'obbligo di obbedienza. Per la verità, aggiungeva il penalista saiese, anche «qualche scrittore nostro» aveva combattuto il concetto di bene giuridico invocando l'esistenza di reati «di mera disobbedienza» e concedendo che, al più, gli unici beni da proteggere potessero considerarsi quelli indispensabili alla «conservazione dello Stato», non al suo «miglioramento e sviluppo». Questa stoccata era diretta, in particolare, ai colleghi, come Antolisei e Bettiol, i quali attribuivano a Rocco, *alterandone* alquanto il pensiero, la tesi secondo cui la tutela penale dovesse scattare solo quando «l'interesse particolare» coincidesse con quello dello Stato⁶¹. E invece, obiet-

⁶⁰ A. DE MARSICO, *Arturo Rocco*. Discorso pronunciato il 12 maggio 1942, nella R. Università di Roma, in «Annali di diritto e procedura penale», XI (1942), fs. 9°, pp. 469-481; poi in A. DE MARSICO, *Penalisti italiani*. Premessa di Gian Domenico Pisapia, Jovene, Napoli 1960, pp. 63-87: 67 («sconcertante»); 69 («datenza»).

⁶¹ DE MARSICO, *Arturo Rocco* (1942), cit. nt. 60, pp. 85-86. G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, in «Rivista italiana di diritto penale», X (1938), n. 1, pp. 3-18: 15 aveva affermato che la teoria del reato come lesione d'un bene giuridico avrebbe potuto superare sia «il formalismo liberaleggiante dell'ultimo cinquantennio» sia il materialismo utilitaristico, a condizione che la tutela venisse estesa anche a «interessi o meglio valori morali e spirituali» e che all'«individualismo dei codici tramontati» subentrasse «una più accurata e vigile tutela degli interessi collettivi». Oltretutto, concludeva Bettiol per rafforzare il ragionamento, in Italia «il maggior teorico del reato come offesa di un bene giuridico – il Rocco – [aveva] sempre combattuto la concezione individualistica del bene medesimo, sostenendo» che la tutela penale in tanto risultava dovuta in quanto coincidente con l'interesse dello Stato. Aveva citato adesivamente questo brano F. ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in «Ri-

tava lo studioso campano, «altro è dire ch'egli [Rocco, *n.d.r.*] vide sempre nella tutela penale [...] la tutela di un interesse dello Stato; altro, ch'egli non vi vide mai la tutela di un interesse privato»⁶².

8. *I discorsi allegorici del 1942: Caracciolo e Tacito*

Poco più d'un mese dopo, il 29 giugno 1942, al teatro San Carlo di Napoli, de Marsico teneva un discorso sull'ammiraglio Francesco Caracciolo: un intervento – al quale ha prestato attenzione Luciano Canfora – reputato dallo stesso oratore volutamente allusivo⁶³.

Il passaggio critico, e criptico, riguardava la valutazione del comportamento di Caracciolo, il quale, nel furore della battaglia, anziché spezzare la spada (come avrebbe preferito Francesco Lemmi, l'autore della voce per la Treccani), aveva scelto di volgerla contro quello stesso sovrano che gli aveva conferito l'onore militare. A Lemmi de Marsico obiettava: «I giuramenti sono pronunciati ai re ma dati alla patria. Quindi, se i re si fermano o disertano, perdono il diritto di esigerne l'adempimento», e quel diritto si trasferisce in capo ad altri che, «sovrani o forze rivoluzionarie, continuano a rappresentare la patria». Se il re 'disertore' – proseguiva il conferenziere – fosse legittimato a punire il traditore, «sarebbe l'agonia di una legge già estranea all'anima ed al diritto di un popolo: un giudizio ultimo di forza brutale, non la giustizia»⁶⁴. Era un vero e proprio presentimento del pro-

vista italiana di diritto penale», XI (1939), pp. 3-36, ripubbl. con varianti e con il tit. *Il reato come offesa di un bene giuridico* in F. ANTOLISEI, *Problemi penali odierni*, Giuffrè, Milano 1940, pp. 63-105: 70.

⁶² DE MARSICO, *Arturo Rocco* (1942), cit. nt. 60, pp. 85-86. L'A. precisava (ivi, p. 86) che, secondo AR. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Fratelli Bocca, Torino 1913, p. 576, i diritti individuali soggettivi meritavano *come tali* tutela penale; gli interessi, invece, erano tutelati indirettamente grazie alla tutela del diritto soggettivo (dello Stato) all'obbedienza. V. anche ivi, pp. 559 (*coincidenza* tra beni o interessi degli offesi e beni o interessi dello Stato) e 562 (diritto penale come tutela di beni e interessi).

⁶³ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 67. Cfr. L. CANFORA, *La sentenza. Concetto Marchesi e Giovanni Gentile*, Sellerio, Palermo 2024², pp. 77-82.

⁶⁴ A DE MARSICO, *L'ammiraglio Caracciolo*. Discorso al Teatro San Carlo di Napoli, 29 giugno 1942, in A. DE MARSICO, *Discorsi e scritti*, a cura di M.A. Stecchi de Bellis, Dedalo, Bari 1980, pp. 283-303: 292-293. L'A. dissentiva dalla voce di F. LEMMI, *Caracciolo, Francesco*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, VIII, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma

cesso di Verona: «L'allusione andò al segno diritta», avrebbe ricordato più tardi il professore; e incassò i complimenti dagli ufficiali di marina presenti nel massimo napoletano⁶⁵.

Dopo il San Carlo, de Marsico si era ripromesso di non parlare più. Invece dopo l'estate, il 13 settembre 1942, si lasciò convincere a tenere a Terni (dove era già passato Concetto Marchesi) una conferenza su Tacito. In quell'occasione affermò, tra l'altro: «La vittoria e la pace non sono governate dalle stesse leggi: gl'imperatori e l'impero, nemmeno. Distinzione profonda, che dovrebbe avvertire come nessuno, anche se abbia dato un impero alla Patria o lo regga, può presumere di identificarsi con la Patria e crederci così indispensabile a essa, da mettere in pericolo ciò ch'egli ha creato o governa». Altri passaggi esaltavano il valore della libertà e d'uno Stato idoneo a tutelarla. O ammonivano, a proposito del dissenso di Tacito da Seneca: «Il dovere di vivere è più alto dell'arbitrio di un despota o del terrore che sparge, come la patria e lo Stato sono più in alto di questa o quella espressione transeunte»⁶⁶.

Nel ricorso del 1944 contro il giudizio della Commissione di I grado per l'epurazione, de Marsico si sarebbe fregiato di quel discorso perugino, «pronunciato alla presenza di un vice segretario del partito»: esso aveva suscitato «scalpore» per l'«allusione trasparente, appena velata dalla anonima genericità dell'indirizzo»⁶⁷.

9. *Il rimpasto del 6 febbraio 1943*

Nonostante le non sparute avvisaglie di distacco ideologico, la Segreteria particolare del duce contattò de Marsico tra il 2 e il 3 febbraio del 1943 per sondarne la disponibilità ad assumere l'incarico di ministro della Giustizia. L'interessato rispose il 3 febbraio su carta intestata alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni inviando un *curriculum*⁶⁸. Il decreto di nomina

1930, p. 928.

⁶⁵ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 68.

⁶⁶ A. DE MARSICO, *Tacito*. Discorso a Terni, 13 settembre 1942, in DE MARSICO, *Discorsi e scritti* (1980), cit. nt. 64, pp. 305-330: 323 (nessuno può identificarsi con la patria), 310-311 (lo Stato si eleva se eleva la libertà), 313 (dovere di vivere).

⁶⁷ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. prof. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, ff. 1-6: 4 [le parole del ricorso di de Marsico erano recepite nella sentenza di II grado].

⁶⁸ Il 2 febbraio 1943 la Segreteria di Mussolini apprese che de Marsico si sarebbe trattenuto

a guardasigilli, firmato da Vittorio Emanuele III «sulla proposta» del duce e da questi controfirmato, era datato 6 febbraio 1943⁶⁹.

La scelta s'inseriva in un 'rimpasto' governativo di ampia portata, consistente nella sostituzione di nove ministri su dodici. Rassegnarono le «dimissioni», come recitava il provvedimento co-firmato dal re e da Mussolini: Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri, destinato all'ambasciata italiana presso la Santa Sede), il conte Dino Grandi (Grazia e Giustizia, il quale restava presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni), Guido Buffarini Guidi (sottosegretario all'Interno), Paolo Thaon di Revel (Finanze), Giuseppe Bottai (Educazione nazionale), Alessandro Pavolini (Cultura popolare), Renato Ricci (Corporazioni), Giuseppe Gorla (Lavori pubblici), Giovanni Host Venturi (Comunicazioni), Raffaello Riccardi (Scambi e valute). Lasciò l'incarico anche il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Luigi Russo.

Due soli i ministri confermati: Carlo Pareschi (Agricoltura) e Attilio Teruzzi (Africa italiana, ormai perduta), oltre al presidente, ovviamente. Il re affidò al duce – proseguiva il decreto di nomina – «la direzione del Ministero degli affari esteri»; vi si aggiungevano l'*interim* degli Interni, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

a Roma per due giorni: ACS, *Spd, Cart. riserv. (1922-1943)*, b. 83, f. n.n. Il *curriculum*, datato 3.2.1943 (*ibid.*), era accompagnato da un testo *Riservato*, che così recitava: «Eccellenza, eccoVi il *curriculum* che desiderate. Con ossequi, dev.mo De Marsico».

⁶⁹ ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 17, 4.1/1; alle 18 del 6 febbraio la radio trasmise il comunicato dell'Agenzia Stefani; il decreto fu registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio. Entravano nel Gabinetto del ministro, «con decreto»: Dino Mandrioli (capo di gabinetto, presidente di sez. della Cassazione), Giuseppe De Maio (segretario particolare del ministro, sostituto p.g. della Cassazione), Vito Nicolini (presidente di sez. corte d'appello), Sabatantonio Roberto (sostituto p.g. di corte d'appello, irpino e amico d'infanzia di Fausto de Marsico, il fratello del ministro scomparso prematuramente nel 1937), Gesualdo Manzella (sostituto p.g. di corte d'appello), Gaetano Foschini (giudice), Ignazio Annesi (capo segreteria), Antonio Alfredo Accardo, Carmelo Pane e Pietro Sergiacomi (cancellieri di sez.), Michele Ferrieri (aiutante di cancelleria). Furono nominati «senza decreto»: Giuseppe Rossi (cancelliere di sez.), Giuseppe Colucci (cancelliere capo), Francesco Celeste e Omero Aloisi (aiutanti di cancelleria). Segretario particolare del sottosegretario era il giudice Vittorio Olivieri Sangiacomo. Per sostituire de Marsico, il 17 febbraio 1943 la Facoltà di Giurisprudenza di Roma conferì l'incarico di Diritto penale «per questo scorcio d'anno scolastico» a Filippo Grispigni, direttore della Scuola di perfezionamento in Diritto penale dell'Università di Roma: ACS, *MPI, DGIU, Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, R. Università degli Studi di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, seduta 17 febbraio 1943, ff. 2 n.n.

Erano nominati ministri: l'«avv. Alfredo de Marsico» (Grazia e Giustizia); Carlo Alberto Biggini, costituzionalista e rettore dell'Università di Pisa (Educazione nazionale); Gaetano Polverelli (Cultura popolare, di cui era sottosegretario); il barone prof. Giacomo Acerbo (Finanze); Zenone Benini (Lavori pubblici); il prefetto Carlo Tiengo, poi rimpiazzato per malattia da Tullio Cianetti (Corporazioni); l'industriale Vittorio Cini (Comunicazioni); Oreste Bonomi (Scambi e valute). Fu istituito il Ministero della Produzione bellica (Miproguerra) e affidato al gen. Carlo Favagrossa, sino ad allora responsabile del soppresso sottosegretariato per le Fabbricazioni di guerra (Fabbriguerra). Amilcare Rossi divenne sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; il diplomatico Giuseppe Bastianini sottosegretario agli Esteri; il prefetto Umberto Albini sottosegretario all'Interno⁷⁰.

Buffarini Guidi e Ciano ottennero, per speciale dispensa del duce, di far parte del Gran Consiglio. Il primo, già sindaco e podestà di Pisa, avrebbe votato contro l'o.d.g. Grandi; arrestato, e poi liberato dai tedeschi, sarebbe divenuto ministro degli Interni della Repubblica Sociale; condannato dalla corte d'assise straordinaria di Milano, fu fucilato il 10 luglio 1945⁷¹.

Dunque, quello «che era stato il governo della non belligeranza, e ora appariva come il governo della sconfitta», fu «spazzato via dal suo capo, totalitariamente, ma con incredibile ritardo»⁷². Quali le cause d'una mossa

⁷⁰ Il decreto di nomina del 6 febbraio 1943 è in «Gazz. Uff.», 84 (1943), n. 36 (18 febbraio), p. 554. Cfr. anche Mario MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d'Italia*, Ministero per i Beni culturali e ambientali - Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 1989, pp. 172 (per il rimpasto complessivo) e 155 (quanto al MGG). Davanti alla Commissione di I grado per l'epurazione, però, de Marsico datava l'inizio dell'incarico al 5 febbraio: ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, ff. 1r-4r: 2v. In effetti, il 5 febbraio, alle ore 19, l'agenzia Stefani emetteva il comunicato relativo al rimpasto: P. CACACE, *Come muore un regime. Il fascismo verso il 25 luglio*, il Mulino, Bologna 2021, p. 13. Per la specificazione su Albini v. SALVATORELLI - MIRA, *Storia d'Italia* (1964⁶), cit. nt. 12, p. 1085. Sulla figura di Giuseppe Bastianini v. G. CECINI, *I gerarchi fascisti. Da Italo Balbo a Roberto Farinacci, da Luigi Federzoni a Emilio De Bono: la storia dei più fidati uomini di Mussolini*, Newton Compton, Roma 2022, pp. 247-261; ivi, pp. 314-330 un profilo di Tullio Cianetti; sulla sostituzione di Tiengo con Cianetti v. CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. in questa nt., p. 323, nt. 2.

⁷¹ F.W. DEAKIN, *Buffarini Guidi, Guido*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIV, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1972, pp. 809-810; M. PROCACCIA - R. DE ROSE, *Le carte Buffarini Guidi all'Archivio Centrale dello Stato*, in «Contemporanea», 3 (2020), pp. 415-432.

⁷² E. SANTARELLI, *Storia del movimento e del regime fascista. II*, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 458.

così repentina?

La storiografia ha avanzato diverse ipotesi, non tutte alternative tra loro. Secondo Renzo De Felice, «da tempo Mussolini mordeva il freno e si proponeva» di allontanare ministri che considerava «disfattisti», incluso il genero Ciano. Lo smacco militare in Russia e in Africa, alla fine del 1942, convinse il duce a puntare «su uomini in un certo senso nuovi [...], non chiacchierati [...], onesti, tecnicamente preparati, [...] né “disfattisti” né filotedeschi ad oltranza»; elementi stimabili da una parte di opinione pubblica, competenti ma da lasciare ai margini delle «scelte politiche di fondo»⁷³.

La tesi di De Felice trova riscontro ove si esamini l'*identikit* da 'notabili' di Acerbo, «ras degli Abruzzi»; di de Marsico, già componente del Direttorio, avvocato di fama nazionale; di Cini, *trait d'union* tra capitalismo di Stato, industria e alta finanza. Le tre spiccate personalità reclutate, ad avviso di Enzo Santarelli, introdussero «gradualmente aria di fronda nel Consiglio dei ministri», transitarono «dalla critica all'opposizione» e avviarono segreti contatti con la Casa reale⁷⁴.

Partendo proprio dalla fisionomia notabilare dei tre innesti ora citati, Simona Colarizi esclude invece sia che il rimpasto mirasse a rimuovere dal governo i 'frondisti', sia che denotasse una qualche consapevolezza delle trame, anche internazionali, verso un prossimo colpo di Stato. La studiosa, piuttosto, ritiene credibile che il *leader* avesse voluto, ancora una volta, tenere in equilibrio, mediante l'avvicendamento, le due anime del regime, e forse addirittura sperare in un personale accordo diretto con gli anglo-americani, come dimostrerebbe la 'promozione' di Ciano ad ambasciatore presso la Santa Sede⁷⁵. In effetti Ciano, pur patendo «il distacco da Palazzo Chigi»

⁷³ R. DE FELICE, *Mussolini l'alleato. I. L'Italia in guerra 1940-1943. Tomo secondo. Crisi e agonia del regime*, Einaudi, Torino 1990 [1996], pp. 1057-1059. Non dissimile la diagnosi di CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, pp. 17-18.

⁷⁴ SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 458 (de Marsico e Acerbo); ivi, p. 472 (Cini; l'espressione «gruppo di notabili»). Ivi, p. 503, nt. 2 l'A. ribadiva che i meridionali Acerbo e de Marsico rappresentavano, all'interno del Gran Consiglio, «il vecchio personale moderato e trasformista». V. anche CECINI, *I gerarchi fascisti* (2022), cit. nt. 70, p. 277, anche per la forzosa marginalità di Acerbo durante la breve esperienza ministeriale. Sulla coraggiosa indipendenza di Cini, 'costretto' ad accettare la nomina a ministro e poi ad attendere l'accettazione delle dimissioni, cfr. L. FEDERZONI, *Diario inedito (1943-1944)*, a cura di E. Ciccozzi [...], Angelo Pontecorboli Editore, Firenze 2019, p. 156.

⁷⁵ S. COLARIZI, *La seconda guerra mondiale e la Repubblica*, in *Storia d'Italia* diretta da Giuseppe Galasso. *Volume ventitreesimo*, Utet, Torino 1984, pp. 173-174. Ad avviso di CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, pp. 14-15, la rimozione di Ciano sarebbe stata la causa

(come testimoniò Ansaldo, giornalista a lui vicinissimo), in Vaticano avrebbe potuto «trovare un lavoro importantissimo nei momenti che si avvicina[va]no»⁷⁶. La *liquidazione* – come la definì Vittorio Emanuele III – del genero e di Buffarini nelle *idi di febbraio* resta un enigma, ma non va sottovalutata l'ipotesi che Mussolini intendesse aprire un canale con la massoneria, cui appartenevano con certezza Bastianini, de Marsico, Acerbo e Cini⁷⁷.

10. *Lo «stupore» del «dissidente»*

De Marsico apprese della designazione dalla radio, la sera del 5 febbraio 1943. Avrebbe poi ammesso d'aver provato «stupore». Vero è che il suo nome era stato fatto più volte, durante il ventennio, per occupare qualche casella ministeriale. Ma ormai egli si considerava «da un pezzo un pensionato delle aspirazioni... altrui». Non credeva, in particolare, che lo attendesse l'incarico di guardasigilli, avendo spesso, in Parlamento, avanzato «rivendicazioni forensi»; e avendo coltivato un «sentimento del diritto che, non incompatibile col fascismo, anzi indispensabile ad assicurarne la durata e lo sviluppo, poteva però sembrare quanto meno intempestivo». Cos'era

scatenante dell'intero rimpasto del 6 febbraio. Va tuttavia osservato che, secondo il racconto dello stesso Ciano al suo predecessore Raffaele Guariglia, Mussolini aveva avuto un tardivo ripensamento e aveva provato a spostare il genero all'Ambasciata di Berlino o di Madrid, o a nominarlo viceré d'Albania, o segretario del partito: ipotesi (avrebbe commentato R. GUARIGLIA, *Ricordi. 1922-1946*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1949, p. 535) del tutto eterogenee, e che comunque escludevano un proposito di Mussolini di perseguire la fuoriuscita dal conflitto tramite gli uffici di Ciano in Vaticano; questa, semmai, era una speranza dello stesso Ciano.

⁷⁶ G. ANSALDO, *Il giornalista di Ciano. Diari 1932-1943*, il Mulino, Bologna 2000, p. 313. L'11 maggio 1943 un Ciano ormai convinto della necessità che il suocero si facesse da parte fu convocato dal cardinal Luigi Maglione, segretario di Stato, il quale gli chiese di trasmettere a Mussolini le sue preoccupazioni per le sofferenze degli italiani e la disponibilità del papa a una mediazione (ivi, p. 315). Verso la fine di giugno (ivi, p. 348) il colloquio di Ciano con Maglione fu oggetto d'un confronto presumibilmente aspro tra lo stesso Ciano e Mussolini.

⁷⁷ CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, pp. 15, 18-19. Ivi, p. 323, nt. 9 quanto all'ingresso di de Marsico in massoneria nel 1911, nella loggia «Giuseppe Mazzini» di Sala Consilina. P. PUNTONI, *Parla Vittorio Emanuele III*, il Mulino, Bologna 1993, p. 118 annotò sotto la data 6 febbraio 1943: «Ciano e Buffarini sono stati liquidati».

cambiato, allora, dopo le «infauste giornate della campagna tunisina» e mentre cominciava a presentirsi l'«invasione»⁷⁸?

Il giurista campano pensò che, se lo si chiamava, lo «si accettava qual er[a]» e quale si era addirittura «denudato» in scritti e discorsi pubblici. Egli s'illudeva che «le gravi vicende della guerra ave[sser]o finalmente sottratto Mussolini alle suggestioni, se non alla prigionia degl'ispiratori estremisti» e lo avessero convinto dell'urgenza di allontanarsi dal partito e di avvicinarsi al Paese: l'assunzione, da parte del duce, degli *interim* degli Esteri e la scelta di ministri tecnici parevano suffragare le speranze dei «moltissimi» iscritti al Pnf «per meglio servire, non per asservire la Nazione»⁷⁹.

Nelle memorie del 1944 un de Marsico particolarmente indulgente verso la sua storia pregressa asserì d'aver accolto la nomina persuaso di ottemperare all'«obbligo morale di guardare alla Patria oltre al Partito [...]». Rifiutare non potevo e non volli, non perché una disciplina di Partito mi negasse la possibilità del rifiuto, ma perché sarebbe stato viltà sottrarmi [...] nel periodo più tragico della nostra storia [...], non affrettare il transito dal partito alla nazione, che desideravo da anni, che ora sentivo come la più improrogabile delle necessità. Perché sarei stato circa un ventennio un dissidente, se, giunta l'ora, mi fossi sottratto?». L'ormai *ex* guardasigilli raccontava d'aver sciolto il *lancinante* «dubbio» sospinto dal sostegno dell'avvocatura e dal personale disinteresse; di essersi così *inchinato* «al dovere più alto» rispondendo alla chiamata d'un partito dal quale lo «dividevano così antiche riserve, un così grave dissidio»⁸⁰. Nel 1945 ribadiva d'aver allora preferito agire, «nel dramma immane della patria», per favorire «il transito necessario verso la democrazia, di cui avev[a] considerato il fascismo non la negazione, ma una temporanea sospensione ed, insieme, una fase preparatoria»⁸¹.

Nel corso del primo incontro a Palazzo Venezia, il 6 o più probabilmente 7 febbraio, il nuovo ministro della Giustizia pregò il duce di confermare come sottosegretario l'on. Antonio Putzolu, «semplice, salda e onesta anima di sardo»⁸². Dino Mandrioli restava capo di gabinetto⁸³. A Putzolu

⁷⁸ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 9.

⁷⁹ Ivi, pp. 9-10.

⁸⁰ Ivi, pp. 69-70. La notte prima di assumere l'incarico, lo raccontava Gaetano Foschini, de Marsico costrinse i collaboratori di studio a compilare vaglia per restituire ai clienti le parcelle già versate, in modo da recidere ogni «legame»: M.A. STECCHI DE BELLIS, *Breve storia di una grande vita*, in DE MARSICO, *Discorsi e scritti* (1980), cit. nt. 64, pp. 9-34: 31.

⁸¹ Le affermazioni sono riportate da MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, p. 61 tramite il *Memorandum sulla carriera universitaria* e gli *Appunti sull'attività politica* [1945].

⁸² DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 13. Putzolu era stato nominato sottosegretario

un decreto ministeriale datato 17 febbraio delegava la gestione delle carriere del personale, la raccolta di leggi, la cura della biblioteca e dell'archivio; la statistica giudiziaria e notarile; gli affari civili; la concessione di grazie e liberazioni condizionali, purché prive «di particolare rilievo politico» o comunque di tenue entità; la revoca delle misure di sicurezza⁸⁴.

Alcune relazioni di Putzolu, risalenti all'ultimo scorcio del Ministero Grandi (24 ottobre 1942 - prima metà di febbraio 1943), chiariscono bene in quali condizioni versasse la macchina amministrativa alla vigilia dell'insediamento di de Marsico. Le intemperie della guerra procuravano interruzioni e rallentamenti nell'esercizio della giustizia al nord. Il sottosegretario proponeva di colmare le carenze di personale mediante la sospensione dei collocamenti a riposo e l'immissione in ruolo di vice-pretori onorari. Riguardo al nuovo codice di procedura civile, suggeriva di incentivare le conciliazioni e di «eliminare tutte le lungaggini formalistiche», nonché di «difendere l'oralità del processo»; e denunciava la consuetudine di affidare la stesura dei verbali agli avvocati. Nel delicato ambito della giustizia annonaria registrava frequenti frizioni tra prefetture e magistratura, oltre che l'abuso del fermo di polizia per reati non gravi. Per agevolare lo sffollamento degli istituti di pena Putzolu consigliava di ricorrere alla liberazione condizionale, a grazie, condoni e sospensioni, e di spiccare, di contro, «con cautela» i mandati di cattura. Richiamava «l'attenzione sull'allarmante fenomeno dell'adulterio in danno dei combattenti e sulle sue ripercussioni morali e sociali»: d'intesa con i vertici giudiziari, ventilava, «senza forzare la lettera e lo spirito della legge», l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. («l'aver approfittato di circostanze di tempo [...] tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa»), raccomandando altresì di non concedere agli imputati la libertà provvisoria; precisava, peraltro, che il «doloroso

con r.d. 5 marzo 1940 (controfirmato da Mussolini e Grandi): ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 17, 4.2/2). Aveva, di fatto, sostituito alla guida del Ministero Dino Grandi, che gli aveva delegato le funzioni: ivi, b. 19, fsc. 79, comunicazioni a firma di Spallanzani (dapprima direttore generale, poi capo di gabinetto) 16 aprile 1945 e 13 marzo 1946, rispettivamente indirizzate all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e al nuovo capo di gabinetto del MGG; entrambe le comunicazioni contenevano *Informazioni sugli ex sottosegretari*.

⁸³ N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, p. 584.

⁸⁴ ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 17, 4.2/2. Un appunto indirizzato al sottosegretario chiedeva (*ibid.*) di apportare alcuni correttivi alla giustizia annonaria. Ma una nota apposta, a penna, all'inizio del documento, presumibilmente a firma di Mandrioli, suggeriva laconica: «Ritengo che sia meglio non fare nulla».

fenomeno» non presentava, al nord e «nei distretti meridionali», caratteri di analoga gravità⁸⁵.

Senz'altro conscio dell'avvilente scenario, de Marsico consegnò a Mussolini, durante il primo colloquio, un laconico programma di poche righe: «Nessun favore ai fascisti, nessuna persecuzione agli antifascisti. Sarò il Ministro dello Stato e non del Regime»⁸⁶. Aggiunse poi, a voce: «La mia azione avrà di mira, disinteressatamente, la verità e il bene del Paese; io non verrò mai meno alle mie convinzioni per tornaconto e spero che dissensi fra noi non vi saranno mai; quando non riuscirò a superarli, vi prego restituirmi al lavoro e agli studi da cui mi avete fatto l'onore di trarmi»⁸⁷.

Egli desiderava – lo avrebbe raccontato dopo un anno – mettere in chiaro che la «politica interna di un paese» s'incentrava sulla giustizia, e non sulla polizia; e che nel contrasto tra i «diritti della rivoluzione, rappresentati dal Partito, e la legge» bisognava ri-agganciarsi a una convinzione da lui stesso espressa nel Gran Consiglio del 1925, e cioè che «la rivoluzione è un momento [...] e che, appena sboccata nella conquista dello Stato, deve non placarsi ma sparire nelle leggi»⁸⁸.

Mussolini gli pareva scisso tra «l'impulso a violare la legge e il dovere di fare le leggi». Nel duce il fine giurista coglieva il pericoloso «dissidio» tra l'anima legalista, che lo induceva a maestose magnificazioni delle norme, e quella *spregiudicata e ardita*. Per il gusto «di scoprire fino a qual punto il diritto potesse contare in un dittatore», de Marsico convinse un riluttante Mussolini a concedere la grazia a una omicida, condannata a morte dalla corte d'assise di Palermo: gli spiegò che un provvedimento di clemenza serviva proprio a stemperare le asperità della legge⁸⁹.

Si annunciava, dunque, movimentata la coabitazione tra due personalità così diverse, quando due fatti squisitamente politici tolsero a de Marsico qualsiasi illusione. Il primo, per la verità, fu contestuale alla sua nomina, vale a dire la designazione di Ciano, originario artefice del Patto d'acciaio, ad ambasciatore presso la Santa Sede: un segnale non solo di familismo ma anche del proposito mussoliniano di controllare, in qualche modo, la diplomazia vaticana. Il secondo fu l'avvicendamento, il 17 marzo 1943, alla

⁸⁵ ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 17, 4.2/2.

⁸⁶ BIANCHI, *Perché e come* (2003), cit. nt. 1, p. 281. La frase non compare in DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15.

⁸⁷ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 13.

⁸⁸ Ivi, p. 16.

⁸⁹ Ivi, pp. 15-16 (le due anime) e 13-14 (grazia per la omicida).

segreteria del Pnf, di Aldo Vidussoni con il «fanatico» Carlo Scorza, teorico della «triste equivalenza tra fascismo e rivoluzione incessante» e, ancor peggio, dell'indistinzione tra giustizia e violenza: la promozione di Scorza segnava il probabile ritorno al «sopravvento del Partito» sul paese⁹⁰.

11. Nella 'cucina' legislativa

Non abbondano i documenti d'archivio sulla gestione di Marsico del Ministero: probabilmente non solo a causa della brevità dell'incarico, ma anche perché non poche carte furono trasferite presso la Repubblica di Salò, come sarebbe emerso durante il processo amministrativo di epurazione. Nei faldoni consultabili si susseguono pratiche di *routine*: interventi relativi al Sindacato forense⁹¹; un appunto sul «Regolamento alla legge sul diritto d'autore (per la cinematografia)»; istanze di detenuti; richieste di distacco di giudici al Ministero e di trasferimento di cancellieri⁹².

Il 25 marzo 1943 l'avvocato napoletano Michele Ansalone presentava al Ministero della Giustizia *Brevi considerazioni sulla opportunità di istituire una revisione amministrativa dei giudicati, senza alcuna influenza nei rapporti delle parti*. Il proponente traeva spunto dall'art. 363 del nuovo c.p.c., ai sensi del quale il procuratore generale della Cassazione avrebbe potuto ricorrere, davanti alla stessa Corte, contro sentenze passate in giudicato per mancanza di gravame o per acquiescenza delle parti, «in guisa da ripristinare l'imperio del diritto». Ansalone suggeriva di conferire analogo potere a un nòvero di avvocati qualificati; e di estendere il principio ormai fissato dal c.p.c. a tutti i giudicati delle corti superiori, inclusi quelli penali (ma eccettuate le sentenze di corte d'assise). La revisione, di natura amministrativa e non giurisdizionale (appunto perché non avrebbe coinvolto le parti), si sarebbe azionata

⁹⁰ Ivi, pp. 10-11.

⁹¹ Nel febbraio del 1943 Cornelio Di Marzio, presidente della Confederazione professionisti e artisti, chiese che il Sindacato fosse competente a decidere sulla distribuzione degli incarichi giudiziari. La risposta di de Marsico (1° maggio 1943), come quella del predecessore Grandi, fu negativa: il compito sarebbe dovuto spettare alla magistratura (MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, p. 308). Cfr. anche ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 17, 4.1/1 [prima del 4 aprile]: A proposito dell'avv. Francesco Canale, aspirante alla nomina a segretario del Sindacato avvocati di Reggio Calabria, si segnalava: «È Squadrista – Marcia su Roma». Ovvvia la soddisfazione della classe forense alla nomina a ministro dell'insigne collega: v. «Il Tribunale», XXI (1943), n. 1-2 (gen.-feb.), p. 1.

⁹² ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 17, 4.1/1.

«solo per evidenti errori di diritto» ovvero «nei soli casi di manifesta iniquità» nel merito. Sarebbero rimaste non rivedibili le sentenze emesse «su questioni controverse di diritto, sia in dottrina sia in giurisprudenza. Il diritto è in continua elaborazione, né può essere qualcosa di assoluto, come la matematica; perciò l'evidente errore di diritto deve riguardare una norma *non controversa*»⁹³.

Ansalone immaginava l'istituzione d'un organo di controllo, il *Consiglio Superiore di revisione amministrativa*, presieduto dal ministro e composto di diritto dai vertici giudiziari e forensi e da una quota elettiva di magistrati e avvocati. Chiarito che la proposta non voleva «suonare comunque sfiducia nell'opera intelligente ed equilibrata della nostra emerita magistratura», il legale partenopeo ammetteva di voler approfittare dell'esperienza forense del nuovo guardasigilli, sicuro testimone di tanti «errori giudiziari non scusabili» e del fatto che «il patrimonio e la libertà personale dell'individuo [...] sono diritti sacrosanti [...], tutelati e protetti dallo Stato»⁹⁴.

La proposta di Ansalone fu esaminata e contestata da un *Appunto* per il ministro, firmato in data 21 maggio 1943 da Donato Pelosi (p.g. di corte d'appello, distaccato al Dicastero). L'*Appunto* osservava anzitutto che una «*revisione completa, estesa anche al merito*, dei giudicati civili e penali» non appariva «conforme allo spirito della nostra legislazione». Per il penale, bastava ricordare che il ministro Rocco aveva rinunciato al vecchio istituto del ricorso nell'interesse della legge, «ritenuto dalla concorde dottrina una inutile superfetazione accademica». Nel civile, una siffatta riforma avrebbe *menomato* il «principio della cosa giudicata», la cui stabilità costituiva «interesse pubblico [...] di gran lunga superiore» a quello di correggere «gli errori giuridici di qualche sentenza»; la sopravvivenza, nel nuovo c.p.c., del ricorso del p.g. nell'interesse della legge si spiegava, secondo Pelosi, con l'«interesse pubblico», piuttosto che delle parti, a «mantenere l'uniformità interpretativa della norma giuridica da parte della magistratura di merito»; la mera correzione amministrativa, priva di «ricadute giurisdizionali» sulle parti, si sarebbe risolta in «una teorica rettificazione della sentenza impugnata, produttrice di maggior rammarico ed inquietudine in chi è rimasto colpito dalla sua ingiustizia». Insomma, la proposta andava respinta per non «turbare tutto l'ordinamento giuridico». A stimolare i giudici, poi, sarebbe bastata – ad avviso di Pelosi – la circolare de Francisci 20 dicembre 1933, che aveva af-

⁹³ ACS, MGG, *Gab.*, b. 6, fsc. 22, M. e A. ANSALONE, *Brevi considerazioni sulla opportunità di istituire una revisione amministrativa dei giudicati, senza alcuna influenza nei rapporti delle parti*, ff. 1-9: 1-5.

⁹⁴ Ivi, ff. 5-8.

fidato ai capi delle corti d'appello la redazione di «dettagliati rapporti informativi» sui magistrati del distretto. In definitiva, il meccanismo caldeggiato da Ansalone non solo avrebbe fallito lo scopo di non perpetuare gli errori commessi, ma avrebbe *ferito* «il tradizionale ed universale principio dell'insindacabilità del voto del giudice e [menomato] il prestigio delle magistrature»⁹⁵.

Nel medesimo alveo della 'cucina' legislativa ministeriale può ricondursi la denuncia, presentata da Emilio Betti al ministro de Marsico nel secondo trimestre del 1943, circa il rischio di «sbriciolamento del nuovo codice» civile. «Preoccupante sintomo» erano, secondo il professore camerte, gli artt. 846-850, imperniati sulla *minima unità culturale*. Aniché rispettare l'art. 847, che rimetteva il criterio a provvedimenti amministrativi dopo aver sentite le associazioni professionali, si era preferito affidare «la determinazione» a una legge speciale; quest'ultima, però, era rimasta bloccata dai conflitti d'interesse. «Quel che è peggio – incalzava Betti – era che dall'«impossibilità di un accordo diretto» si era dedotta l'inapplicabilità delle norme in quanto incomplete. Perciò egli domandava «dove [andasse] a finire, in cotesto modo, l'autorità del legislatore; e un leale sostenitore dello Stato totalitario, come il sottoscritto, non può non considerare con sincera deplorazione uno stato di cose il quale sembra giustificare l'accusa di “pluralismo alla seconda potenza” che gli economisti liberali (di recente, [Wilhelm] Röpke) rivolgono allo Stato corporativo». Betti concludeva spiegando di essersi permesso di segnalare la vicenda in quanto politicamente «sintomatica»⁹⁶.

12. *L'essenza della legalità fascista*

Il nucleo dell'attività svolta dal Ministero della Giustizia tra marzo e maggio del 1943 è condensato nei dieci provvedimenti passati poi al vaglio dell'Alto Commissariato per l'epurazione⁹⁷.

⁹⁵ ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 22, *Appunto per l'Eccellenza il Ministro*, ff. 1-6. La circolare de Francisci del 20 dicembre 1933, n. 2301 (BUMGG, n. 52), era riprodotta più avanti nello stesso fsc. per il tramite di una nota del 30 dicembre 1933 trasmessa dal ministro ai vertici della magistratura e al capo del personale.

⁹⁶ Le polemiche considerazioni di Betti sono state pubblicate da RONDINONE, *Storia inedita*, cit. nt. 83, pp. 580-581, nt. 5.

⁹⁷ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, *Provvedimenti predisposti dal ministro Alfredo de Marsico*, ff. 1-2. Eccoli nel dettaglio. Decreto 5 aprile 1943, n. 354, *Norme d'integrazione della legge 9 luglio 1940, n. 924, concernente la sospensione dei procedimenti penali e la esecuzione delle pene*; decreto 18 marzo 1943, n. 200, *Norme integrative per l'applicazione dell'art. 139, primo comma, dell'Ordina-*

Va rilevato in primo luogo che il ministro spese la sua rodata competenza di penalista nell'affrontare la grave emergenza dei reatiannonari. Il 13 aprile, nel presentare alla Camera dei Fasci il bilancio della Giustizia, egli annunciava che la repressione legislativa e l'attuazione giudiziaria riuscivano a contenere l'inedito «flagello della speculazione» e a creare nel paese una «coscienza annonaria». Tre i profili che ci si riprometteva di revisionare: la competenza dei prefetti sulle denunce; l'obbligatorietà del giudizio per direttissima, inadatto allorché il quadro probatorio risultasse complesso; il divieto, condivisibile considerata la gravità della congiuntura, di concessione della sospensione condizionale, divieto opportunamente temperato dall'individuazione di un diverso capo d'imputazione o, se del caso, dalla concessione della grazia. In fin dei conti, secondo il ministro, su questo che era il piú delicato «aspetto della giustizia di guerra» la collaborazione tra istituzioni aveva «egregiamente funzionato»⁹⁸.

Tuttavia, di lí a breve, il decreto legge 22 aprile 1943, n. 245 promosse un *Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi*. Il contenuto fu minuziosamente illustrato ai vertici della magistratura dallo stesso de Marsico mediante una circolare 24 aprile 1943, da lui – pare – personalmente predisposta⁹⁹. Il decreto, si faceva notare, aveva incentrato la punibilità sull'«oggettività materiale» dei comportamenti illeciti; e aveva opportunamente scorporato ipotesi dapprima trattate in modo unitario,

mento giudiziario; l. 29 aprile 1943, n. 419, *Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto*; decreto 1° marzo 1943, n. 134, *Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Carovilli*; l. 17 giugno 1943, n. 641, *Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno*; d.l. 22 aprile 1943, n. 245, *Coordinamento delle disposizioni penali relative alla disciplina dei consumi*; d.l. 15 aprile 1943, n. 539, *Istituzione di una Sez. speciale promiscua nella Corte Suprema di Cassazione*; d.l. 10 maggio 1943, n. 380, *Funzionamento della giustizia in località minacciate da eventi bellici*; d.l. 13 maggio 1943, n. 509, *Modificazioni all'Ordinamento forense*; decreto 8 aprile 1943, n. 325, *Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Torino*.

⁹⁸ [A. DE MARSICO], *Discorso del Guardasigilli Ministro [...] alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni sul bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia*. Estratto dal «Resoconto dell'Adunanza» tenuta il 13 aprile 1943 [...], in «BUMGG», XLIV (1943), Supplemento al n. 26 (1° luglio), pp. 365-371: 368.

⁹⁹ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, prot. 542, ff. 1-4 n.n., Risposta del capo dell'Ufficio legislativo del MGG Azzariti (27 ottobre 1944) al capo di gabinetto del ministro (a sua volta destinatario d'una richiesta del presidente della Commissione di epurazione presso il MPI). Le leggi pre-vigenti coordinate dal d.l. 1943/245 erano la l. 8 luglio 1941, n. 645 e la l. 3 dicembre 1942, n. 1549.

come ad esempio il procacciamento di merci destinate al consumo proprio o della famiglia, la cui pena veniva alleggerita ma che restava *delitto* in ragione della gravità dell'ora storica. I magistrati, ammoniva de Marsico, avrebbero dovuto «colpire con il massimo rigore le forme più odiose di attività speculativa, riservando un trattamento di umana benignità soltanto» ai casi di lieve entità oggettiva e soggettiva¹⁰⁰. Nella seconda presentazione, stavolta al Senato, il 6 maggio, del bilancio del Ministero, il ministro si vantò d'aver *normalizzato* e ricollocato entro i binari della legalità l'intera materia annonaria, ad esempio restituendo ai pubblici ministeri alcuni poteri che erano passati ai prefetti¹⁰¹.

Questa premura di de Marsico per la stretta legalità della normativa annonaria fu posta in risalto da Gaetano Azzariti, il quale nell'autunno del 1944, a capo dell'Ufficio legislativo del Ministero di via Arenula, dovette trasmettere alla Commissione per l'epurazione i documenti concernenti la condotta ministeriale dell'*ex* guardasigilli. Azzariti fece notare come la circolare 24 aprile 1943 avesse voluto «temperare l'eccessività di alcune disposizioni anteriori»: obiettivo perseguito sia creando l'autonoma figura del reato di «illecite provviste familiari», conglobate invece, dalla legge precedente, nel «gravissimo» delitto di sottrazione di merci al consumo, sia soprattutto restringendo i poteri del prefetto che, dapprima, avrebbe potuto disporre il fermo a tempo indeterminato¹⁰².

Si è fatto cenno, a proposito della disciplina dei consumi, ai due discorsi tenuti da de Marsico sul bilancio della Giustizia, rispettivamente il 13 aprile e il 6 maggio del 1943 alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e al Senato. È il documento a più largo spettro dell'intero mandato: sicché conviene esaminarne i passaggi salienti.

Il 13 aprile, dinanzi alla Camera dei Fasci, reso un omaggio non formale al predecessore Grandi, principale artefice delle riforme *in itinere*, de Marsico si soffermava anzitutto sulla più rilevante, quella del processo civile. A suo avviso le iniziali perplessità, «ormai decisamente quasi superate», andavano attribuite agli «abiti mentali» che fanno solitamente sembrare *pietri-*

¹⁰⁰ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, *Coordinamento della disciplina penale dei consumi*, circolare 24 aprile 1943, n. 2829, ff. 1-6: 1-4.

¹⁰¹ [A. DE MARSICO], *Riassunto del Discorso del Guardasigilli [...] al Senato del Regno sul Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia*. Estratto dal «Resoconto dell'Adunanza» tenuta il 6 maggio 1943 [...], in «BUMGG», XLIV (1943), Supplemento al n. 26 (1° luglio), pp. 372-375; 373.

¹⁰² ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Prot. 542, Risposta di Azzariti del 27 ottobre 1944, cit. nt. 99, f. 1 n.n.

ficato il rito vigente, «sicché il mutamento del processo è il primo degli scopi che ogni Rivoluzione si propone, l'ultimo e forse il piú difficile ad attuare». Nel merito, riconosceva però il ministro, le difficoltà erano obiettivamente acuite dalla scelta del regime di modellare «l'architettura del processo civile su quella, collaudata dalla pratica di oltre un decennio, del processo penale», in nome dell'«unità del processo» e della comune «prevalenza del carattere pubblicistico». De Marsico si diceva soddisfatto della disciplina transitoria, in particolare della scelta di incardinare i vecchi processi entro le nuove regole; e dell'ottimo riscontro ottenuto, specie grazie all'abnegazione del sottosegretario Putzolu, dall'istituto della conciliazione, il quale avrebbe funzionato purché i giudici avessero ricordato che «la lotta per il diritto, sotto l'egida dello Stato, ben diversa dalla litigiosità, è la piú nobile affermazione della dignità del cittadino». Meno incoraggianti, secondo de Marsico, i dati sul rispetto del principio di oralità, troppo spesso violato con «espediti furbeschi», al pari dei cànoni del contraddittorio, della lealtà e della probità¹⁰³.

Al Senato il ministro avrebbe definito il codice processuale civile «il suggello della nostra riforma costituzionale», «insegna di romanità e di italianità». Il nuovo articolato, a suo dire, consacrava il principio tradizionale che concepiva l'azione «a servizio del diritto nella certezza della norma»: qui l'allusione polemica pareva rivolgersi al diritto per principi o casistico¹⁰⁴.

Un passaggio 'costituzionalmente' qualificante del *Discorso* alla Camera riguardava «la fedeltà al principio di legalità», che i «disattenti e i faziosi» erano invece soliti negare al fascismo. Riprendendo una provocatoria battuta di Grandi (1940), secondo cui la riforma delle camere aveva reso l'Italia l'unico paese al mondo dotato d'un Parlamento funzionante, de Marsico ricordava come, dopo la l. 31 gennaio 1926, n. 100, i decreti-legge fossero stati troppo spesso emanati anche al di fuori dei casi eccezionali prescritti dalla normativa. Ebbene, «la normalità», secondo il ministro, era stata «ripristinata proprio con la legge [19 gennaio 1939, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, *n.d.r.*] che, secondo i fautori di certo mito parlamentare, l'avrebbe soppressa». Un dato, a giudizio del guardasigilli, suffragava l'apparente paradosso: durante l'emergenza bellica, situazione d'eccezione per antonomasia, i decreti-legge stavano rappresentando appena il 20% della normazione complessiva. Oltretutto il Ministero vigilava affinché le leggi, «seguendo le severe direttive del duce», non conte-

¹⁰³ [DE MARSICO], *Discorso [...] sul bilancio del Ministero* (Camera dei Fasci, 13 aprile 1943), cit. nt. 98, pp. 365-367.

¹⁰⁴ [DE MARSICO], *Riassunto del Discorso [...] al Senato* (6 maggio 1943), cit. nt. 101, p. 374.

nessero deleghe. Il fascismo insomma, per de Marsico, aveva «della legalità mutato e lasciato cadere le forme invecchiate ma ravvivato l'essenza»¹⁰⁵.

Il *Discorso* alla Camera dei Fasci levava anche lodi alla magistratura, «vera aristocrazia del paese»: «il magistrato mediocre [...] non può tollerarsi che come una sventura dello Stato». Il guardasigilli richiamava i togati al «dovere di uno sforzo inesauribile», anche considerando che «il felice compimento della codificazione» aveva chiuso ogni incertezza sui margini interpretativi: «Le nostre leggi sono le leggi del Fascismo: altro Fascismo non v'è che quello delle leggi che abbiamo costruite»¹⁰⁶.

Quanto all'avvocatura, la rivoluzione fascista – premetteva il ministro – non avrebbe potuto abolirla se non rinnegando la sua «italianità». Era però inevitabile che il patrocinio risentisse del passaggio al sistema corporativo, che ridisegnava i rapporti Stato-individuo e che, in particolare, introduceva l'obbligo di tutela giudiziaria dei lavoratori a carico delle associazioni. In prospettiva, le *chance* professionali per gli avvocati si sarebbero senz'altro contratte in virtù dell'«azione risanatrice» operata dal regime sulla delinquenza; o, sul versante civile, per effetto dell'obbligo del tentativo di conciliazione e dell'introduzione dei principi di lealtà e buona fede¹⁰⁷.

Le ultime battute alla Camera dei Fasci non potevano eludere il tema della guerra, «questa sanguinosa cosmogonia storica»: «Oggi piú che nelle leggi la giustizia trova [...] le sue supreme manifestazioni» in eventi «che [avevano] un volto di dolore». Da qui il ringraziamento a tutti gli addetti all'amministrazione giudiziaria che stavano adempiendo il proprio dovere «fra gli incendi ed i crolli»¹⁰⁸.

Il 6 maggio de Marsico presentò il bilancio della Giustizia al Senato. Iniziò col replicare al senatore e magistrato Luigi Giampietro, che si rammaricava per la mancata previsione, nel recente Ordinamento giudiziario, della «separazione delle carriere fra magistratura giudicante e Pubblico Ministero». Il ministro confidò d'esser stato, «nella giovinezza», del medesimo

¹⁰⁵ [DE MARSICO], *Discorso [...] sul bilancio del Ministero* (Camera dei Fasci, 13 aprile 1943), cit. nt. 98, pp. 369-370. Considerazioni non dissimili avrebbe ripetuto al Senato [DE MARSICO], *Riassunto del Discorso [...] al Senato* (6 maggio 1943), cit. nt. 101, p. 373, a proposito del riordino, avvenuto con circolare 24 aprile 1943, della materia annonaia: «segno non ultimo di quella costanza del principio di legalità che anima e caratterizza l'attività legislativa del Regime».

¹⁰⁶ [DE MARSICO], *Discorso [...] sul bilancio del Ministero* (Camera dei Fasci, 13 aprile 1943), cit. nt. 98, pp. 367-368.

¹⁰⁷ Ivi, p. 370.

¹⁰⁸ Ivi, p. 371.

avviso di Giampietro, ma d'essersi poi convinto che anche al p.m. occorresse «una cultura giuridica, un complesso di attitudini tecniche, ciò che rende sempre piú breve la distanza fra esso ed il giudice. I vantaggi» tratti «dalla uguale preparazione, dal ceppo comune fra i due ordini» sarebbero stati «di gran lunga maggiori» rispetto allo sviluppo specialistico delle rispettive attitudini¹⁰⁹.

Nell'aula senatoria de Marsico presentava la codificazione fascista come antitesi ai tipi «preesistenti», un «modello radicalmente nuovo di Stato», miracolosamente realizzato mentre il mondo era «sconvolto da una conflagrazione» senza precedenti. Egli confutava, però, la tesi secondo cui, completata l'impresa delle codificazioni, il compito del Ministero della Giustizia si sarebbe ridotto a ordinaria amministrazione. A suo parere, invece, restava non solo da coordinare con i codici le leggi speciali, ma soprattutto da assicurare, tramite un'attività spesso invisibile, «l'intangibilità della legge senza neppur menomare l'autonomia del magistrato»: un «compito [...] nobile ed utile» in un momento in cui «il sovrastare preminente e necessario delle ragioni dello Stato» avrebbe potuto «condurre al sacrificio quasi arbitrario degli interessi individuali»¹¹⁰. Parole nelle quali si riaffacciava un sussulto liberaleggiante.

Rispondendo a precisa domanda, il ministro bollò come incompatibile con la «nostra civiltà giuridica», e in particolare con il «canone» di legalità, l'eventuale attribuzione al giudice penale d'un «potere integratore» desunto da principi giurisprudenziali e, in definitiva, equitativo¹¹¹.

13. *La Camera Internazione del Diritto*

Alla fine di marzo del 1943 pervenne sul tavolo del ministro la spinosa questione della *Internationale Rechtskammer* (Camera Internazionale del Diritto). Il consesso s'era riunito per la prima volta a Berlino tra il 3 e il 5 aprile del 1941. L'accordo allora raggiunto prevedeva la partecipazione di Finlandia, Bulgaria, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca, Romania, Ungheria, Spagna, Portogallo; come presidente in *pectore* era stato designato il ministro bavarese della Giustizia Hans Frank, il quale aveva assicurato l'ingresso del suo omologo Dino Grandi¹¹².

¹⁰⁹ [DE MARSICO], *Riassunto del Discorso [...] al Senato* (6 maggio 1943), cit. nt. 101, p. 372.

¹¹⁰ Ivi, p. 373.

¹¹¹ Ivi, p. 374.

¹¹² Tali informazioni si evincono dall'articolo (consegnato da Lo Verde a de Marsico) *Nuovo*

La discussione svoltasi durante il congresso berlinese era stata oggetto d'una puntuale relazione a firma del delegato di Grandi (all'epoca, impegnato in Grecia sul fronte di guerra), Giuseppe Lo Verde, professore all'Università di Camerino e segretario della Delegazione italiana permanente nel Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-germaniche [su cui v. *infra*, in questo §]. Da essa si apprende che, nella capitale del *Reich*, il sottosegretario tedesco alla Giustizia Roland Freisler (il cd. giudice-boia di Hitler) aveva presentato il progetto come sviluppo dell'Asse Roma-Berlino-Tokyo; e aveva vaticinato l'inizio d'«una nuova tecnica nei rapporti fra Stati», tale da rimpiazzare «associazioni non vitali» come la Società delle Nazioni. Dal suo canto, il potente ministro Hans Frank, unendosi al coro di interventi di taglio economico, aveva sostenuto che «il crollo della Francia democratica» segnasse la disfatta degli «ideali del 1789» e che, al posto del capitalismo, «razza, terra, lavoro, Stato, onore» fossero assurti a «stelle dell'ordinamento della nuova comunità». «Hitler», aveva aggiunto Frank, «è il più grande uomo di Stato della Germania, [...] il più grande Condottiero, ma soprattutto il più grande uomo di cultura»¹¹³.

Inizialmente, la Camera Internazionale non contemplava l'adesione dell'Italia e fissava come città ospitante Berlino. Nel dicembre del 1942 il Ministero degli Esteri aveva avanzato all'Ambasciata tedesca puntuali rilievi, a partire dalla rivendicazione della sede in virtù delle peculiari tradizioni italiane «nel campo della scienza e della pratica del diritto»: a Roma, aveva fatto notare il Dicastero italiano, già esistevano l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e l'Istituto italiano di Studi legislativi. Il documento diplomatico aveva comunque auspicato che all'Italia venisse riconosciuta piena parità con la Germania¹¹⁴.

Incoraggiato forse dalla notoria avversione del nuovo guardasigilli nei confronti del diritto nazional-socialista, il 30 marzo 1943 Lo Verde predispose per de Marsico un *Appunto* concernente le *Trattative per l'adesione dell'Italia alla Camera Internazionale del Diritto*. L'*Appunto* ricordava nuovamente le insistenze tedesche e, di contro, il puntiglio di Grandi nel sostenere che l'«iniziativa [...] dovesse spettare all'Italia»¹¹⁵.

Dal 5 al 10 aprile 1943 una delegazione italiana e una tedesca si riuni-

ordinamento di diritto, in «Berliner Boersen Zeitung», 5 aprile 1941 [tr. it. in ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 19, ff. 35-38].

¹¹³ ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 19, ff. 18-20 (1-3 della *Relazione* Lo Verde): affermazioni di Freisler; ivi, ff. 29-33 (12-16 della *Relazione* Lo Verde): frasi di Frank.

¹¹⁴ Ivi, ff. 8-10 (3 ff. con autonoma numeraz.).

¹¹⁵ Ivi, ff. 16-17.

rono a Villa Aldobrandini, a Roma. L'Italia era rappresentata ad alti livelli: dal senatore Mariano d'Amelio, già primo presidente della Cassazione e ancora presidente del Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche; dal rettore dell'Università di Roma Pietro de Francisci; da Salvatore Messina, presidente di sezione della Cassazione; dal consigliere Cesare Tumedei; da Tomaso Perassi, ordinario all'Università di Roma e segretario generale del Contenzioso diplomatico; dal prof. Salvatore Galgano dell'Università di Roma; da Oscar Randi, direttore capo divisione al Minculpop; e dal segretario Michele Gaetano De Rossi. La Delegazione tedesca era costituita da Erich Albrecht (ministro plenipotenziario di 1^a classe); Wolfgang Mettenberg (direttore al Ministero della Giustizia); Günther von Hackwitz (consigliere superiore del governo presso lo stesso Dicastero). Oggetto di discussione furono la scelta della sede, i compiti della Camera Internazionale (che, ora, la Germania intendeva restringere) e le eventuali modifiche statutarie. Tutti e tre i temi furono rimessi alle determinazioni dei governi¹¹⁶.

All'indomani dell'incontro, l'11 aprile, Salvatore Messina esprimeva al ministro disappunto per lo stallo nelle trattative. Tra la proposta, riduttiva, tedesca di ritagliare per la Camera Internazionale specifiche competenze e quella italiana di assegnarle la cura degli «interessi di classe» egli aveva invano suggerito di rimetterle «qualsiasi argomento giuridico» fosse stato individuato all'unanimità dalle rappresentanze nazionali. In ogni caso, ad avviso del delegato italiano, venivano meno le ragioni «di particolare sollecitudine» per definire un'iniziativa «nata fuori del nostro concorso, ed impostata sul principio evidente di accentrare in Berlino, con prevalenza germanica, un'organizzazione internazionale avente oggetto e finalità inseparabili da un indiscusso primato italiano»¹¹⁷.

¹¹⁶ Ivi, incart. 5. Per il ruolo di Mariano d'Amelio v. A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2005, pp. 405 e 407; e, ora, I. BIROCCHI, *Il mondo attraverso il diritto: la parabola di d'Amelio dalla crisi del modello liberale al fascismo*, in *Mariano d'Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica tra diritto e politica (1891-1943)*, a cura di I. Birocchi, Ets, Pisa 2025, pp. 17-108: 93 e ivi, nt. 207. Sul coinvolgimento di Cesare Tumedei v. A. MENICONI, *Tumedei e il mondo dell'avvocatura tra fascismo e democrazia*, in «Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL». *Memorie e Rendiconti di Chimica, Fisica, Matematica e Scienze Naturali. Rendiconti*, 139^o (2021), II, fsc. 2, pp. 115-121: 118.

¹¹⁷ ACS, MGG, *Gab.*, b. 6, fsc. 19, incart. 12. Nel diario, alla data dell'8 luglio 1943, Salvatore Messina avrebbe annotato un giudizio (*de relato*) piuttosto severo su de Marsico, definito egoista e freddo: A. MENICONI, *Un diario della transizione. La testimonianza dell'alto magistrato Salvatore Messina (1943-1945)*, in «Le Carte e la Storia», 2/2024, pp. 155-174: 159.

La vertenza stava per giungere all'epilogo. A margine del già citato *Appunto* di Lo Verde per de Marsico (30 marzo 1943), una nota a penna, di firma incerta [Bastianini, sottosegretario agli Esteri? O lo stesso guardasigilli?], datata 14 aprile 1943, pareva affossare l'iniziativa: «Ho conferito col duce: ha autorizzato a negare l'adesione»¹¹⁸.

Il 27 aprile 1943 de Marsico comunicava al sottosegretario agli Esteri Bastianini d'aver avuto uno scambio epistolare con il ministro della Giustizia tedesco Otto Georg Thierack¹¹⁹. Quella lettera gli avrebbe giovato nel giudizio d'epurazione, giacché tra le righe suggeriva al sottosegretario «il modo di far cadere le trattative fra i due Governi»¹²⁰. E così, in effetti, la lessero i commissari per l'epurazione: come rinuncia a creare un ente che avrebbe attentato al primato italiano nella civiltà giuridica europea e indebitamente espanso il *Lebensraum* [spazio vitale] germanico; rinuncia, peraltro, compensata dal conseguimento di cospicue risorse per istituire a Roma un Istituto internazionale di diritto romano¹²¹.

Un 'boicottaggio' meno dirompente ma ispirato a un'analogia pregiudiziale ideologica può ascriversi a de Marsico in rapporto al pre-esistente Comitato per le relazioni giuridiche italo-germaniche. Tale consesso tornò a riunirsi nell'estate del 1943, mentre la guerra infuriava con prospettive infauste per le potenze dell'Asse e dunque in un contesto surreale¹²². Il 6 lu-

¹¹⁸ ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 19, f. 16.

¹¹⁹ Ivi, incart. 1. Il 17 maggio il sottosegretario confermava la competenza dei governi sulla delicata scelta della sede.

¹²⁰ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Nota *urgentissima* di Giacomo Russo (capo di gabinetto del MGG) al direttore dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero (ai fini dell'eventuale trasmissione alla Commissione di epurazione), 23 ottobre 1944, prot. 7234//8-18 Rep., ff. 1-2 n.n.: 1 n.n., punto b.

¹²¹ MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, p. 60. L'A. trae le informazioni dal *Memorandum sulla carriera universitaria* e dagli *Appunti sull'attività politica* consegnati alla Commissione per l'epurazione.

¹²² Il Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche / Arbeitsgemeinschaft für die Deutsch-Italienischen Rechtsbeziehungen era stato istituito nel novembre 1937. Cfr. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, cit. nt. 116, pp. 321-323; G. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona, RomaTre Press, Roma 2020, pp. 201-260: 243-258; BIROCCHI, *Il mondo attraverso il diritto*, cit. nt. 116, p. 93; A. D'ANGELIS, *Le autrici del Nuovo Digesto Italiano e il pensiero di d'Amelio sulle donne giuriste*, in *Mariano d'Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica*, cit. nt. 116, 331-365: 338 e ivi, ntt. 23-24.

glio il segretario Lo Verde preparava per de Marsico un appunto riepilogativo della breve riunione tenutasi quella stessa mattina a Villa Aldobrandini. Sotto la presidenza di d'Amelio, erano presenti il capo della delegazione tedesca dott. Friedrich Wimmer, il neo-senatore Carlo Costamagna, il presidente di sezione della Corte di cassazione Antonio Azara, l'amministrativista Giuseppe Chiarelli, il consigliere di Stato Carlo Bozzi, il prof. Emilio Betti e lo stesso prof. Lo Verde¹²³.

Wimmer pronosticò che la collaborazione italo-germanica sarebbe andata oltre i due paesi, in quanto essi «dopo la guerra» erano destinati a conferire «la nuova impronta all'Europa [...]. Con la pace le basi della nuova vita europea saranno fornite dal diritto» e perciò «l'Italia per la sua stessa storia» avrebbe svolto un ruolo primario. Quasi a gelare l'entusiasmo dell'ospite tedesco, d'Amelio notò che i temi dei beni dei cittadini nemici e delle prede erano stati, ormai, già uniformati nelle rispettive legislazioni nazionali; lo stesso giurista napoletano riteneva ormai «puramente scientifico» discutere del «Diritto delle persone», all'esito dell'entrata in vigore del codice civile italiano e della pubblicazione del primo libro del codice civile tedesco; restavano invece attuali, a suo avviso, i temi del controllo dello Stato sulla produzione e sulla proprietà fondiaria e quello della delinquenza minorile. Betti convinse però sia d'Amelio sia Azara circa l'utilità di continuare a trattare del diritto delle persone «appunto in vista dei nuovi documenti legislativi approntati dai due Paesi»¹²⁴. Il romanista camerte propose, con successo, «di scegliere anche un tema relativo al Diritto processuale civile», considerandone il carattere prettamente tecnico e le affinità nella disciplina dei due paesi¹²⁵.

Divergenze d'opinione si registrarono anche con riguardo alle materie pubblicistiche delle quali il Comitato avrebbe dovuto occuparsi. Per Costamagna, che prendeva spunto da un intervento del duce del giorno pre-

¹²³ ACS, MGG, Gab., b. 6, fsc. 21, *Appunto* 6 luglio 1943, ff. 1-6: 1.

¹²⁴ Ivi, *Appunto* 6 luglio 1943, ff. 1-2. Stando alle proposte precedentemente intervenute, avrebbero dovuto occuparsi dei principi generali del diritto delle persone Azara, Giuseppe Osti, Justus Wilhelm Hedemann, Erich Volkmar; di controllo dello Stato sulla produzione e sulla proprietà fondiaria Costamagna, Chiarelli, G. Bretschneider, Wilhelm Felgenträger; di delinquenza minorile d'Amelio, Giovanni Novelli, Friedrich Schaffstein, Otto Rietzsch (ivi, ff. 3-4). Secondo l'*Appunto* di Lo Verde (ivi, f. 7), Wimmer avrebbe preferito riprendere i tre vecchi temi, aggiungendovi solo quello, individuato da d'Amelio, della protezione internazionale dei lavoratori.

¹²⁵ Ivi, *Appunto* 6 luglio 1943, f. 5. Ivi, f. 3: d'Amelio incaricò Betti di redigere precise indicazioni processual-civilistiche.

cedente, il diritto pubblico avrebbe dovuto costituire una priorità, anche in vista d'una prossima ricostruzione. Scettico su questa linea, al pari del collega Wimmer, d'Amelio suggeriva piuttosto, sempre in prospettiva post-bellica, di occuparsi della protezione internazionale del lavoro¹²⁶.

La lettura dei documenti lascia pochi margini di dubbio: nessuna delle due parti al tavolo del Comitato credeva fosse davvero il momento di guardare al futuro. Non solo. All'avvio del procedimento d'epurazione, nell'ottobre del 1944, Azzariti, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, tenne a rimarcare l'estraneità del Dicastero al progetto. Egli ricordava solo d'aver sentito dal capo di gabinetto di de Marsico «che questi aveva cercato di far cadere le relazioni culturali giuridiche italo-tedesche, le quali si protraevano da tempo molto anteriore»¹²⁷.

14. *Dissapori nel governo*

Al Ministero della Giustizia i più seri grattacapi del secondo trimestre di quel terribile 1943 provenivano dall'interno del governo.

All'inizio di maggio de Marsico si oppose alla richiesta mussoliniana di obbligare per decreto legge gli invalidi a sottoporsi a un'operazione chirurgica che li rendesse abili alla guerra. Nel farlo, s'ispirò a considerazioni etiche e giuridiche: in particolare, al recente riconoscimento, nel codice civile, dei diritti dell'individuo sulla propria persona. In un colloquio precedente al Consiglio dei ministri dell'8 maggio, il guardasigilli, frattanto apostrofato come «liberale», convinse il duce che un simile provvedimento non solo avrebbe scavalcato la Germania, ma avrebbe suscitato le proteste della stampa cattolica. Così «il progetto fu rinviato e non riesumato più»¹²⁸.

Uno scontro di particolare caratura ideologica contrappose de Marsico al collega ministro Tullio Cianetti.

Umbro, partecipante alla marcia su Roma, dopo oltre un decennio di sindacalismo 'eretico' perché sospetto di simpatie socialiste (al punto da

¹²⁶ Ivi, *Appunto* 6 luglio 1943, ff. 2-3 (d'Amelio); ivi, f. 4 (Wimmer, a cui parere era prematuro occuparsi di questioni pubblicistiche, dal momento che, cessata nel 1938 l'amministrazione imperniata essenzialmente sui *Länder*, bisognava attendere le sorti dei territori annessi [Austria, Sudeti] nonché di Danzica).

¹²⁷ ACS, *MGG, Gab.*, b. 19, fsc. 11, Prot. 542, Risposta di Azzariti del 27 ottobre 1944, cit. nt. 99, f. 2 n.n.

¹²⁸ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 19-20. Cfr. anche SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 571.

meritare l'appellativo di «comunista del Littorio»), Cianetti era dal 1934 presidente della Confederazione nazionale sindacati fascisti italiani e membro del Gran Consiglio. Dal 1939 sottosegretario al Ministero delle Corporazioni, propugnava una correzione del corporativismo in senso statualista e un incremento della partecipazione operaia alla gestione delle imprese.

Il 19 aprile del 1943 fu promosso ministro delle Corporazioni¹²⁹, per effetto di un ennesimo ritocco alla compagine governativa che provocò lo sferzante commento di Togliatti da Radio Mosca¹³⁰. Nella nuova veste Cianetti ambì a trasformare il suo Dicastero in vera e propria cabina di regia della vita economica del Paese: da qui i tentativi di porre l'I.R.I. sotto il controllo di Palazzo Piacentini, di ampliare le partecipazioni statali, di favorire i sindacati nella designazione degli amministratori delle industrie coinvolte nella produzione bellica¹³¹.

Del proposito di contrastare le concentrazioni di capitali e di «socializzare le aziende più importanti» Cianetti andò a discutere a Villa Torlonia, alla fine di maggio o ai primi di giugno, con un Mussolini convalescente. Il ministro prospettò al duce, incassandone il pieno assenso, l'urgenza di 'blindare' il corporativismo attraverso una sorta di collettivizzazione delle aziende strategiche. Mostrò persino un progetto di legge all'interlocutore, che propose di portarlo in un Consiglio dei ministri dell'ottobre seguente, salvo poi convincersi della necessità di stringere i tempi e di «superare» col

¹²⁹ «Gazz. Uff.», 84 (1943), n. 125 (29 maggio), p. 1874 (decreto 19 aprile 1943), sostituzione di Carlo Tiengo (che era stato nominato appena il 6 febbraio) con Cianetti. Cfr. CECINI, *I gerarchi fascisti* (2022), cit. nt. 70, p. 327, il quale sottolinea la rivalità con Scorza (Cianetti aveva sperato di assurgere ai vertici del Pnf). Per il profilo di Cianetti v. Claudio MOFFA, *Cianetti, Tullio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, xxv, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1981, pp. 170-172 (ivi, p. 172 la nomina a ministro).

¹³⁰ Il 30 aprile 1943 Palmiro Togliatti pronunciò a Radio Mosca il discorso *L'ultimo cambio della guardia*: «Dopo la crisi ministeriale [del 6 febbraio 1943, *n.d.r.*], che ha portato alla eliminazione di tutti i ministri di qualche importanza, eccetto Mussolini, dopo il cambio della direzione del partito fascista [il 17 aprile Carlo Scorza era stato nominato segretario del PNF, al posto di Aldo Vidussoni, *n.d.r.*], ecco ora un nuovo rimaneggiamento profondo, una vera danza totalitaria di ministri, sottosegretari di Stato, dirigenti di sindacati e di corporazioni»; tra i cambi, la sostituzione di Tiengo, ministro delle Corporazioni, con Cianetti. «Un tempo», ironizzava Togliatti, i fascisti esaltavano il loro governo per la «perfetta stabilità»; ma paradossalmente, proprio nel delicato tornante bellico, quei «pretesi pregi» erano svaniti. Cfr. P. ALATRI, *L'antifascismo italiano*, Editori Riuniti, Roma 1965², pp. 1009-1012: 1009-1010.

¹³¹ P. NELLO, *Storia dell'Italia fascista. 1922-1943*, il Mulino, Bologna 2020, pp. 584-585.

guardasigilli de Marsico «gli ostacoli formali»¹³².

«Uscendo da Villa Torlonia – annotò Cianetti nelle *Memorie* – sapevo di andare incontro a difficoltà non comuni. Non perdetti tempo e andai direttamente al Ministero della Giustizia. Ero certo di incontrare prevenzioni ed ostilità. Gli amatori e gli esteti del diritto tradizionale sono talmente innamorati delle sacre tavole che non riescono a nascondere la pena tutta professionale» suscitata in loro da «qualsiasi iniziativa ardita ed innovatrice. Innestare il principio della socializzazione sul vecchio tronco del diritto tradizionale rappresenterebbe per quei severi guardiani una profanazione se non uno scandalo», e ciò non per malafede bensì per «pigrizia mentale»¹³³.

Il graffiante *identikit* corrispondeva, nella penna acuminata di Cianetti, alla figura di Alfredo de Marsico: «non un retrogrado in malafede, ma un insigne giurista al quale la passione professionale avrebbe forse impedito di superare uno stato d'animo conservatore». Nel colloquio tra i due, avvenuto probabilmente intorno al 14 giugno¹³⁴, un perplesso guardasigilli sbottò: «Tu, caro Cianetti, con questa legge mi calpesti e mi devasti addirittura tutto il diritto tradizionale». Il ministro umbro replicò che «il diritto non può congelare la vita e l'evoluzione degli uomini» e precisò che chiedeva al collega soltanto di studiare «formule» adeguate ad accogliere le innovazioni sociali, anziché chiudersi «nel *sancta sanctorum* del tuo tempo, ignorando un fermento sociale che va incanalato». Seguì un ulteriore, tagliente botta-e-risposta tra il ministro della Giustizia («D'accordo, ma mentre tu sei la fiumana che avanza, io non posso essere che la diga che frena») e quello delle Corporazioni (il diritto dovrebbe costituire un argine, non una diga). Quest'ultimo, sperando di giocare d'anticipo, inviò la sera stessa

¹³² Tullio CIANETTI, *Memorie dal carcere di Verona*, a cura di Renzo De Felice, Rizzoli, Milano 1983, pp. 379-384 (ivi, p. 379 la data, orientativa, dell'incontro di Villa Torlonia; ivi, p. 383 la formula *socializzare*, sulla cui rilevanza insiste R. DE FELICE, *Prefazione* a CIANETTI, *Memorie*, cit. [in questa nt.], pp. I-XXVI: XVIII). Sul prosieguo, a Salò, d'un socialismo *fascista* v. COLARIZI, *La seconda guerra mondiale* (1984), cit. nt. 75, pp. 226-229. Sul complesso intreccio tra sindacalismo e corporativismo, pubblico e privato nell'economia totalitaria resta convincente la sintesi di R. SARTI, *Fascist Modernization in Italy: Traditional or Revolutionary*, in «American Historical Review», LXXV (1970), pp. 1029-45, tr. it. *La modernizzazione fascista in Italia: conservatrice o rivoluzionaria?*, in *Il regime fascista*, a cura di A. Aquarone e M. Vernassa, il Mulino, Bologna 1974, pp. 259-278.

¹³³ CIANETTI, *Memorie* (1983), cit. nt. 132, p. 384.

¹³⁴ Lo si evince dall'«appunto per il duce», custodito presso l'ACS, *Carte T. Cianetti*, b. 6 e reso noto da DE FELICE, *Prefazione* (1983), cit. nt. 132, p. XIX: documento che lo storico reatino data al 15-16 giugno.

una relazione a Villa Torlonia. Fatto sta che, nel successivo incontro, Mussolini confermò l'intenzione di far slittare a ottobre la disamina del disegno di legge¹³⁵.

Il giorno dopo il primo colloquio (e cioè il 15 o 16 giugno) de Marsico ribadì, per incompatibilità con i principi informatori del nuovo codice civile, l'irricevibilità della proposta d'una «gestione speciale» delle imprese impegnate nello sforzo bellico. Cianetti restava parimenti fermo sulle sue posizioni anti-formalistiche: negava che il disegno di legge rivestisse natura costituzionale (e dunque obbligasse a un passaggio per il Gran Consiglio) perché ciò avrebbe potuto dirsi di qualsiasi legge incidesse sui diritti dei cittadini, com'era pressoché fisiologico in tempo di guerra; né ravvisava violazioni della Carta del Lavoro, giacché questa prevedeva espressamente l'ipotesi della «gestione diretta» delle imprese da parte dello Stato. Insomma – così Cianetti solleticava le residue velleità del duce – il provvedimento proposto avrebbe perfezionato «la volontà rivoluzionaria del Fascismo», ponendo il regime all'avanguardia mondiale¹³⁶.

De Marsico ricostruì la vicenda in due succinte note del suo *Diario*. La prima, datata 15 giugno 1943, chiariva un dettaglio del controverso decreto-legge [*sic*]: le società private sarebbero state dotate d'un consiglio di amministrazione del quale la Confederazione Datori di lavoro avrebbe nominato il presidente, mentre la Confederazione Lavoratori avrebbe designato un terzo degli amministratori e un sindaco. Lapidaria la chiusa: «Negò». Nella seconda nota (18 giugno 1943) il guardasigilli ricordava d'aver esposto a Mussolini le ragioni del suo rifiuto, pregandolo addirittura di sostituirlo se il disegno di legge fosse stato approvato: minaccia efficace, giacché il duce ritirò il progetto¹³⁷. Ancora nelle memorie del 1944 de Marsico avrebbe ripetuto che attribuire al Ministero delle Corporazioni la nomina di lavoratori e datori di lavoro nei consigli d'amministrazione di società commerciali

¹³⁵ CIANETTI, *Memorie* (1983), cit. nt. 132, p. 385. Oltre un anno dopo, Azzariti [ACS, *MGG*, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, Prot. 542, Risposta del 27 ottobre 1944, cit. nt. 99, f. 3 n.n.] avrebbe segnalato che un appunto di Cianetti per Mussolini (15 giugno 1943) aveva rimarcato l'«importanza politica del provvedimento [...], esperimento molto interessante dal punto di vista economico-sociale». La notizia e la data trovano riscontro nell'epistolario Cianetti: v. DE FELICE, *Prefazione* (1983), cit. nt. 132, p. xx.

¹³⁶ DE FELICE, *Prefazione* (1983), cit. nt. 132, pp. XIX-XX (informazioni tratte dall'«appunto per il duce», confluito tra le carte Cianetti).

¹³⁷ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 243. Entrambe le note sono riprodotte da DE FELICE, *Prefazione* (1983), cit. nt. 132, p. XXI, il quale aveva letto in anteprima il dattiloscritto del volume di de Marsico.

avrebbe comportato «una quasi demolizione del diritto di proprietà» e di altri diritti d'impresa appena consacrati dal nuovo codice¹³⁸.

Prevalse, alla fine, il «moderato legalitario», ben piú realista del collega nel cogliere la «gravità della situazione»¹³⁹. De Marsico minacciò di non contro-firmare l'eventuale decreto regio e Mussolini rinunciò al proposito: anzi, incoraggiò il guardasigilli a *continuare* nei suoi atteggiamenti intransigenti. Il ministro rammentava il proprio disorientamento dinanzi a un duce bi-fronte: demagogo rivoluzionario con Cianetti, *premier* responsabile con lui¹⁴⁰.

Quello scatenato dalla gestione speciale delle imprese belliche non fu l'unica collisione tra Cianetti e de Marsico. Sempre nel giugno del 1943 il primo inviò al collega della Giustizia un disegno di legge che avrebbe autorizzato il Ministero delle Corporazioni, «con provvedimento insindacabile», «a trasferire di autorità», dai privati a un «ente da istituire», «i diritti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di rocce asfaltiche e bituminose» situati nei territori di Pescara, Chieti e L'Aquila. Nonostante le insistenze di Cianetti, con lettere del 12 e del 17 giugno de Marsico si oppose al disegno, denunciandone la «gravità»¹⁴¹. Nel Consiglio dei ministri del 19 giugno de Marsico si adoperò per «il ritiro» del progetto¹⁴².

Il contrasto tra Cianetti e de Marsico sottintende un'indubbia polarizzazione ideologica che attraversa l'intera storia italiana. Il giurista, nelle sue varieghe funzioni pubbliche o private, è stato spesso considerato dagli 'uomini del fare' come uno scomodo intralcio, che attraverso artifici ermeneutici, sottigliezze logiche, astuti cavilli si prodiga per paralizzare il dinamismo dell'economia ed è sordo alle istanze della produzione e del lavoro.

Nella vivace dialettica di cui qui ci si occupa giocavano, però, anche fattori contingenti di posizionamento, all'avvicinarsi d'un collasso ormai scontato nell'*an*, se non nel *quando*. Tanto piú che, dopo la caduta di Pantelleria (11 giugno)¹⁴³, Mussolini veniva dipinto come scollegato dalla realtà, affetto

¹³⁸ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 20.

¹³⁹ DE FELICE, *Prefazione* (1983), cit. nt. 132, p. xx.

¹⁴⁰ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 20.

¹⁴¹ ACS, *MGG, Gab.*, b. 19, fsc. 11, Prot. 542, Risposta di Azzariti del 27 ottobre 1944, cit. nt. 99, f. 3 n.n.

¹⁴² ACS, *MGG, Gab.*, b. 19, fsc. 11, Nota del capo di gabinetto [Russo] del 23 ottobre 1944, cit. nt. 120, prot. 7234/8-18, ff. 1-2 n.n.: 2 n.n.

¹⁴³ J. FILATOV, *La caduta del fascismo*. Prefazione di A. Scalpelli, Teti editore, Milano 1980, p. 343.

da una «*trance* ottimistica» e fiducioso nella resistenza militare della Sicilia¹⁴⁴.

15. «*La prima breccia*»: il Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943

Nel Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943 il ministro delle Comunicazioni Vittorio Cini, molto stimato da de Marsico¹⁴⁵, prese coraggio e disse schiettamente a Mussolini che sarebbe stato «ingenuo e infantile» continuare a nascondere l'effettivo andamento della guerra. L'influente industriale riteneva ormai impossibile «fare programmi senza conoscere le direttrici di marcia» e gli effettivi «coefficienti di resistenza [...]». Si può tutto osare per sé come individui, ma non come popolo». Urgeva anteporre l'interesse della patria a quello personale. Cini avrebbe più tardi riconosciuto che de Marsico aveva appoggiato «con fermezza» le sue lamentele e vi aveva aggiunto «argomentazioni di ordine costituzionale e politico»; gli altri ministri, invece, avevano taciuto¹⁴⁶.

Il duce, «dapprima sconcertato», ribatté categorico che in quel momento le disquisizioni «accademiche» erano *inutili* e che non restava alternativa se non combattere sino all'ultimo accanto alla Germania¹⁴⁷.

Benché stregato dallo sguardo d'un Mussolini pronto ad abbandonare la seduta, de Marsico chiese la parola. E pose subito la questione in termini di diritto. Richiamò la competenza *ex lege* del Consiglio dei ministri sui piani di mobilitazione e smobilitazione: non un vero e proprio potere di decidere

¹⁴⁴ ANSALDO, *Il giornalista di Ciano* (2000), cit. nt. 76, p. 335. La testimonianza risale al 12 giugno 1943.

¹⁴⁵ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 200: «fraterna solidarietà» provata per Cini; v. anche la testimonianza del 1946 ivi, pp. 259-261.

¹⁴⁶ La ricostruzione della seduta del Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943 è tratta dal *Memoriale di Vittorio Cini all'Ecc.ma Alta Corte di Giustizia*, Tipografia Ferraiolo, Roma 1946, e fu trascritta da DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 250-255. Sull'intervento di Cini v. anche M. LA TORRE, *Cento anni di vita politica e amministrativa italiana. 1848-1948. Volume II*, R. Nocchioli, Firenze 1952, p. 163; BIANCHI, *Perché e come* (2003), cit. nt. 1, pp. 365-366 e ivi, *Documenti e testimonianze*, pp. 754-755.

¹⁴⁷ Così ancora il *Memoriale di Vittorio Cini* del 1946 nella trascrizione di DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 255-256. Più preciso il resoconto dello stesso de Marsico ivi, p. 175: il duce aveva affermato che gli Alleati combattevano non contro il fascismo ma contro l'Italia; che «la Germania non si sarebbe mai arresa» e l'Italia sarebbe diventata il principale teatro di guerra; che «unica era l'alternativa: vincere o morire combattendo fino all'ultimo accanto alla Germania».

della pace e della guerra, ma almeno di «accertamento graduale delle situazioni». Espresse, poi, la convinzione che la Germania, se si fosse vista perduta, avrebbe tentato di salvare il possibile («morire possono volontariamente gl'individui, non i popoli»); segnalò lo scoramento nella popolazione e i tanti casi di disfattismo. Mussolini insisté nella sua rigida alternativa. «Tacquero, non senza sorpresa, gli altri Ministri, tranne Bonomi, il Ministro delle Valute», che però distorse il significato delle parole dei colleghi meno acquiescenti¹⁴⁸.

Cini si sarebbe dimesso cinque giorni dopo, ma il duce avrebbe 'congelato' le dimissioni rendendole operative solo il 23 luglio¹⁴⁹. De Marsico ritenne inopportuno fare altrettanto: pensò fosse piú utile restare, per poter poi «parlare ancora piú chiaro». A suo parere, comunque, quel Consiglio dei ministri del 19 giugno aveva aperto una «incrinatura non lieve»: per la prima volta s'era chiesto conto al duce di scelte strategiche, e proprio sul fondamentale terreno della guerra. «L'episodio», proseguivano le memorie di de Marsico, «non restò ignorato nella Capitale: Roma ha una misteriosa sensibilità per certe situazioni politiche. Qualche giorno dopo, Vittorio Emanuele Orlando ne parlava con un gruppo di avvocati in Corte di Cassazione, ed esprimeva l'opinione che Cini e io avessimo aperto la prima breccia nella dittatura. In quei giorni egli trepidava per la sua Sicilia; e dovè essergli di conforto che tra i Ministri vi fosse chi trepidava quanto lui»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 74-78. Cfr. anche R. DE FELICE, *Introduzione* a D. GRANDI, *25 luglio*, a cura di R. De Felice. Prefazione di G. Parlato, il Mulino, Bologna 2003 [rist. 2023], pp. 1-130: 65; FILATOV, *La caduta del fascismo*, cit. nt. 143, p. 345; CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, pp. 152-153; BIANCHI, *Perché e come* (2003), cit. nt. 1, p. 366. Nel diario del 29 dicembre 1943 FEDERZONI, *Diario inedito*, cit. nt. 74, p. 156 avrebbe datato al 6 giugno la denuncia in Consiglio dei ministri, da parte di Cini, della drammatica «paralisi dei mezzi di comunicazione»: allarme raccolto dal solo «probo e savio guardasigilli». Giuseppe BOTTAI, *Diario 1935-1944*, a cura di Giordano Bruno Guerri, Bur, Milano 1997⁴, p. 384 riportava in data 22 giugno 1943 le «indiscrezioni» filtrate dal Consiglio dei ministri, accomunando a Cini e de Marsico, tra i fautori d'una maggiore condivisione di responsabilità, anche Bonomi. L'«inquieto» Giuseppe Bottai, lo definiva SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 458. Durante il processo d'epurazione, de Marsico avrebbe invocato 'a discolpa' l'intesa con Cini manifestatasi nel Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943: ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, cit. nt. 70, f. 2v.

¹⁴⁹ NELLO, *Storia dell'Italia fascista*, cit. nt. 131, p. 601.

¹⁵⁰ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 78.

16. *Le trame della Corona*

L'asse tra Cini e de Marsico risaliva, con ogni probabilità, a qualche mese prima. L'ondata di scioperi scoppiata ai primi di marzo del 1943 si era placata grazie alla scelta degli industriali di trattare direttamente con i lavoratori scavalcando i sindacati. Era divenuto stretto, allora, il «collegamento» di «importanti esponenti del capitalismo di Stato», quali Giacomo Acerbo, de Marsico, Luigi Burgio, «con la fronda fascista, con i militari e tramite questi con la monarchia»¹⁵¹. La ritrovata centralità di quest'ultima si proiettava, di riflesso, sul penalista cilentano, monarchico sin da ragazzo e rimasto fieramente tale nell'Italia repubblicana.

I protagonisti della notte del Gran Consiglio tennero sempre, *pour cause*, a rimarcare che il fascismo era caduto per effetto del voto del 25 luglio. Nel discorso di Agro San Giorgio Jonico, tenuto ai soldati il 18 ottobre 1943, Badoglio affermò che il regime era stato «rovesciato» non da lui né dal re, bensì dalla «sua crisi interna»: vale a dire dal voto a maggioranza nella Sala del Pappagallo¹⁵². Per Federzoni la teoria della «congiura di palazzo» era «niente più che una favola»: il fascismo era caduto per la determinazione della maggioranza dei componenti del Gran Consiglio, peraltro non tutti consapevoli degli «effetti politici» del voto¹⁵³.

¹⁵¹ COLARIZI, *La seconda guerra mondiale* (1984), cit. nt. 75, p. 170. Ivi, p. 173 l'A. retrodata al novembre 1942 le prime mosse della Corona contro la permanenza di Mussolini al potere: il riferimento è agli avvicendamenti ai vertici militari. F. PERFETTI, *L'abbandono di Roma, la fuga di Pescara e la continuità dello Stato*, in *La resa, la fuga, la Patria. 9 settembre 1943. Una storia italiana*, a cura di Marco Patricelli, Solferino [RCS MediaGroup], Milano 2025, pp. 71-85: 72 assegna un «ruolo fondamentale», nel tracollo del regime, alle manovre di Vittorio Emanuele III. Da ultimo cfr. C. SATTO, *Salvare il Paese, salvare la monarchia: la difficile estate di Vittorio Emanuele III*, in *L'Italia del 1943. La stagione dell'incertezza*, a cura di F. Focardi e M. Mazzoni, Viella, Roma 2025, pp. 71-87: 80.

¹⁵² R. ZANGRANDI, *1943: 23 luglio - 8 settembre*, Feltrinelli, Milano 1964, p. 1056.

¹⁵³ L. FEDERZONI, *Italia di ieri per la storia di domani*, Mondadori, Milano 1967, p. 194. Ivi, p. 207 lo stesso presidente dell'Accademia d'Italia, per respingere le illazioni di «colpo di Stato» rivolte ai diciannove firmatari del fatidico testo, semplificava: «nel contrasto fra il Primo Ministro e il Gran Consiglio, il Re aveva dato ragione a questo». Secondo De FELICE, *Introduzione* (2003), cit. nt. 148, pp. 17-18 un re del tutto passivo (ma con ogni probabilità già informato, almeno dal 17 luglio, degli imminenti sviluppi: ivi, p. 92) andò al traino del Gran Consiglio.

Nel *Diario* pubblicato nel 1947 Ivanoe Bonomi, in garbato dissenso da Badoglio ma con lo scoperto intento di colpire le ben piú pesanti responsabilità politiche della Corona, ricordava quanto fosse stato faticoso, ma risolutivo, convincere la monarchia a intervenire. Egli stesso rammentava come, all'inizio di aprile del 1943, avesse cominciato a 'puntare' sull'aiuto di casa Savoia per effetto di due novità: la verosimile disponibilità degli inglesi ad aprire un canale di trattative, anche con fascisti ormai «dissidenti» come Grandi e Ciano, a patto che l'Italia conservasse la forma monarchica (condizione irricevibile dal neo-costituito Partito d'Azione); e la sensazione di un'imminente invasione della Penisola¹⁵⁴. I contatti tra Bonomi e il Quirinale erano culminati nell'incontro del 2 giugno 1943. Nell'occasione l'ex presidente del Consiglio aveva proposto a un Vittorio Emanuele III pavido ed evasivo un piano che constava di due fasi in rapida sequenza: la destituzione (e l'arresto) di Mussolini, da sostituire con un governo militare di ordine pubblico; la formazione d'un governo di coalizione in grado di sganciarsi dall'alleanza con la Germania e di sciogliere il Patto d'Acciaio tra *due rivoluzioni*. Il re, probabilmente privo d'un «proposito chiaro», era rimasto «indifferente come il marmo su cui è passata l'acqua corrente»¹⁵⁵.

Anche Ansaldo, il 20 maggio del 1943, aveva annotato nel diario che il re s'illudeva ancora di salvarsi trincerandosi «dietro uno schermo costituzionale»: egli da sempre utilizzava la Costituzione «come un mezzo per preconstituirsì tutti gli alibi e per darsi a tutte le latitanze». Il 14 giugno lo stesso

¹⁵⁴ I. BONOMI, *Diario di un anno (2 giugno 1943 - 10 giugno 1944)*, Castelveccchi, Roma 2014, *Introduzione*, pp. 21-22 per le pressioni sul sovrano; ivi, pp. 35-36 quanto alla preparazione dell'incontro con il re [v. anche ALATRI, *L'antifascismo italiano* (1965²), cit. nt. 130, p. 1019]. Accenna, ora, al *Diario* di Bonomi A.A. MOLA, *Vittorio Emanuele III: il re isolato (luglio 1943 - giugno 1944)*, in *La resa, la fuga, la Patria*, cit. nt. 151, pp. 87-167: 99. Che gli Alleati volessero salvare la monarchia risultava anche al card. Maglione, come riferì Ciano, il 14 giugno 1943, a ANSALDO, *Il giornalista di Ciano* (2000), cit. nt. 76, p. 337.

¹⁵⁵ BONOMI, *Diario* (2014), cit. nt. 154, pp. 48-50 (ma v. già ivi, *Prefazione*, pp. 20-21). Il successivo 14 luglio (ivi, pp. 58-59) Bonomi suggerì a Badoglio di convincere il re a formare subito un governo «militare-politico», presieduto dallo stesso Badoglio e con vice-presidente Bonomi, che avrebbe dovuto rovesciare il regime e rompere l'alleanza con la Germania. Il giorno seguente, 15 luglio (ivi, pp. 59-60), il re, soprattutto perché contrario alla presenza di 'politici' nel costituendo ministero, bocciò il piano. Il 18 luglio (ivi, p. 61) Acquarone profilò l'eventualità, non sgradita al re, di varare un governo di 'funzionari'. Attinge per lo piú al *Diario* L. CORTESI, *Bonomi, Ivanoe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XII, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1970, pp. 315-333: 329; L. CORTESI, *Ivanoe Bonomi e la socialdemocrazia italiana. Profilo biografico*, Libreria Internazionale, Salerno 1971, p. 100.

Ansaldo, dopo un colloquio con Ciano, ipotizzava un Vittorio Emanuele ormai consapevole dell'imminente «crollo spaventoso», eppure ancora paralizzato da «viltà e poltroneria e pigrizia»¹⁵⁶.

Lo sbarco in Sicilia (10 luglio) indusse la Corona, sino ad allora esitante¹⁵⁷, a scommettere sui 'frondisti' fascisti (cioè su coloro che miravano a epurare Mussolini e gli aspetti totalitari del regime), anziché sulla vecchia guardia liberale. La strategia di affidarsi agli esponenti più 'presentabili' del regime¹⁵⁸ consentiva al sovrano di attenuare, in prospettiva, le proprie responsabilità e di continuare a mostrarsi quale garante *super partes* della dialettica politica: non un colpo di Stato, insomma, ma la «semplice ratifica di un cambiamento di governo» voluto dai legittimi attori istituzionali¹⁵⁹.

Intanto il caos dilagava anche nell'amministrazione giudiziaria. In una lettera indirizzata ai vertici delle corti di Bari, il 12 luglio, de Marsico prendeva atto dell'assunzione dei poteri civili (a decorrere dal 19 giugno) in vaste aree della Puglia da parte del comandante del IX Corpo d'armata del Regio Esercito italiano, e raccomandava ai magistrati «cordiale collaborazione»¹⁶⁰.

Il 19 luglio Farinacci, con il retropensiero – secondo la velenosa ricostruzione di Federzoni – di trasformare l'esercito italiano in un contingente della *Wehrmacht*, chiese e ottenne da un Mussolini smarrito, in partenza per Feltre, di convocare il Gran Consiglio, come non accadeva più dal 7 dicembre del 1939 allorché il medesimo organo aveva avallato lo stato di non

¹⁵⁶ ANSALDO, *Il giornalista di Ciano* (2000), cit. nt. 76, pp. 320 (20 maggio) e 338 (14 giugno).

¹⁵⁷ Il 13 luglio Ciano riteneva ormai «la Sicilia perduta». Profetizzava che il re avrebbe presto congedato Mussolini e formato un governo militare con il compito di *immobilizzare* le truppe tedesche e di attendere la resa: ANSALDO, *Il giornalista di Ciano* (2000), cit. nt. 76, p. 353.

¹⁵⁸ Non fu casuale che i primi a 'muoversi' fossero Grandi, Bottai, Federzoni, De Stefani, de Marsico, «i migliori, i più intelligenti, quelli che più volte avevano dato segni di insofferenza»: G.B. GUERRI, *Galeazzo Ciano. Una vita (1903-1944)*, La nave di Teseo, Milano 2019 [rist. 2025], p. 518.

¹⁵⁹ COLARIZI, *La seconda guerra mondiale* (1984), cit. nt. 75, pp. 171-172. In questa strategia, l'A. include de Marsico (ivi, p. 173). Non diversa la diagnosi, di poco precedente, di FILATOV, *La caduta del fascismo* (1980), cit. nt. 143, p. 349. Già per SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 505 il quartetto Grandi, Federzoni, Bottai, de Marsico evitava una spaccatura tra l'«ala repubblicaneggiante», popolare e socialista e quella «nazionalistica e moderata» del regime.

¹⁶⁰ ACS, *MGG, Gab.*, b. 6, fsc. 16/2.

belligeranza¹⁶¹. L'incontro di Feltre con Hitler coincise, com'è noto, con il devastante bombardamento alleato di Roma: strage che accelerò la determinazione del re, già raggiunta il 15 luglio, di sbarazzarsi di Mussolini e formare un governo di «specialisti» guidato da Badoglio¹⁶². Proprio quel giorno, 19 luglio, de Marsico e il ministro delle Finanze Acerbo si recarono dal sovrano manifestandogli un pensiero che lo stesso Vittorio Emanuele definì «più che sensato»: l'urgenza d'un cambio di regime¹⁶³.

La mattina del 22 luglio Grandi, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, informò il ministro della Real Casa Acquarone dell'intento di presentare un o.d.g. per la restituzione al re del comando militare. Pare che, nella stessa data, Grandi preannunciasse il suo proposito anche a Mussolini, il quale ricevette probabilmente da Scorza un testo più sintetico e più drastico di quello definitivo¹⁶⁴.

Dopo Grandi, Bottai, Federzoni (presidente dell'Accademia d'Italia) e de Marsico, il 23 luglio Ciano fu l'ultimo a entrare nella cerchia che elaborò l'ordine del giorno¹⁶⁵. Ad avviso di Bottai (il giudizio risale al 1946 e mirava a escludere recisamente la tesi del «complotto»), rispetto ai veri protagonisti (egli stesso, Scorza, Grandi, Ciano) de Marsico rientrava, insieme con De Stefani, De Vecchi e De Bono, in «una seconda schiera [...], solo occasionalmente, e mai collegialmente, “presentita” sull'opportunità d'un'azione chiarificatrice»¹⁶⁶. Vi fu anche chi, come Ansaldo, pochi giorni dopo la seduta del Gran Consiglio, ipotizzò nel diario – assicurando di non aver ricevuto da Ciano alcuna indiscrezione – che l'ordine del giorno e la raccolta di firme fossero stati predisposti o suggeriti dal re a Grandi o a Ciano

¹⁶¹ FEDERZONI, *Italia di ieri* (1967), cit. nt. 153, pp. 192-193.

¹⁶² FILATOV, *La caduta del fascismo* (1980), cit. nt. 143, p. 346. Altrettanto precisa l'indicazione della data (19 luglio) proposta da MOLA, *Vittorio Emanuele III* (2025), cit. nt. 154, p. 93 riguardo alla maturazione, nel re, della scelta di destituire Mussolini; più sfumato E. GENTILE, *25 luglio 1943*, Laterza, Bari-Roma 2018, pp. 7 e 17.

¹⁶³ PUNTONI, *Parla Vittorio Emanuele III* (1993), cit. nt. 77, p. 141.

¹⁶⁴ FEDERZONI, *Italia di ieri* (1967), cit. nt. 153, p. 194; GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. 9 e 183-189; GUERRI, *Galeazzo Ciano* (2025), cit. nt. 158, p. 548. Il 22 luglio 1943 sessantatré senatori chiesero al presidente Suardo di convocare, dopo quattro anni, la Camera alta: MOLA, *Vittorio Emanuele III* (2025), cit. nt. 154, p. 93.

¹⁶⁵ GUERRI, *Galeazzo Ciano* (2025), cit. nt. 158, p. 546; GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 193.

¹⁶⁶ BOTTAI, *Diario 1944-1948* (1997⁴), cit. nt. 148, p. 438.

o a Federzoni, o viceversa¹⁶⁷.

Nella girandola d'incontri della mattina del 23 luglio 1943, Grandi e Bottai incontrarono Federzoni e de Marsico per limare l'o.d.g. Il testo fu depurato degli aspetti che avrebbero demolito il regime totalitario; fu integrato con l'esortazione a restituire al re la responsabilità non solo militare, ma anche politica; fu reso piú tollerabile per Mussolini eliminando la richiesta di multi-partitismo e riconoscendo, viceversa, al Partito Nazionale Fascista la continuità nel monopolio dell'organizzazione e dell'educazione politica¹⁶⁸. Nel pomeriggio, a casa di Bottai, Ciano si adoperò «per snellire il discorso» che, a quanto pare, in una prima stesura puntualizzava – probabilmente grazie alla ‘mano’ da fine giurista di de Marsico – quali fossero le attribuzioni del Gran Consiglio e sosteneva la natura vincolante (non meramente consultiva) delle relative deliberazioni: inserto che, se non fosse stato stralciato, avrebbe forse ispirato al duce una reazione meno remissiva¹⁶⁹.

Nell'autunno del 1943 Mussolini, mosso dal retro-pensiero di ridimensionare le responsabilità di Ciano, confidò al segretario Giovanni Dolfin: «Chi ha macchinato tutto è stato Grandi, in accordo con Bottai, Federzoni e de Marsico. Quest'ultimo è stato l'estensore materiale del famoso ordine del giorno presentato e sostenuto con particolare acredine da Grandi e da Bottai»¹⁷⁰. In alcuni articoli dell'estate del 1944 affidati al *Corriere della Sera* il capo della Repubblica Sociale ancora classificava il genere tra gli «ignari»

¹⁶⁷ ANSALDO, *Il giornalista di Ciano* (2000), cit. nt. 76, p. 361.

¹⁶⁸ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. 189-192 (l'A. riporta il testo della seconda versione dell'o.d.g., ma ne ricorda anche una terza, che – pare su suggerimento di Bottai – eliminava la richiesta di abolizione del Gran Consiglio); GUERRI, *Galeazzo Ciano* (2025), cit. nt. 158, p. 547.

¹⁶⁹ GUERRI, *Galeazzo Ciano* (2025), cit. nt. 158, p. 548. Sull'ambiguità del Gran Consiglio, da organo di partito a organo di Stato (specie dopo le leggi del 1928-29), v. S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*. Quinta edizione riveduta e aggiornata, Cedam, Padova 1940, p. 226; P. CALAMANDREI, *La funzione parlamentare sotto il fascismo*, in *Il centenario del Parlamento. 8 maggio 1848 – 8 maggio 1948*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1948, pp. 261-297; poi, con alcuni tagli, in *Il regime fascista*, cit. nt. 132, pp. 57-84: 75; ivi, p. 76 un cenno all'obbligatorietà del parere (*ex art. 12 l. 9 dicembre 1928, n. 2693*: «Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale»). Ciano e Bottai erano membri triennali del Gran Consiglio, nominati dal duce per meriti fascisti: GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 4.

¹⁷⁰ G. DOLFIN, *Con Mussolini nella tragedia. Diario del capo della segreteria particolare del Duce. 1943-44. Con otto illustrazioni*, Garzanti, Milano 1949, p. 32.

delle conseguenze del documento; pensava invece a Federzoni, Grandi e Bottai (non a de Marsico, dunque), quando individuava retroattivamente «un gruppo di traditori che» sempre il 25 luglio, con il supporto di «complici», aveva «già patteggiato con la monarchia»¹⁷¹.

Della burrascosa vigilia de Marsico avrebbe ricordato sia i dubbi sulla reazione mussoliniana, sia il personale «tumulto» interiore: egli temeva che quanto aveva «pensato del fascismo in venti anni pote[sse] far[gli] velo e trascinar[lo] in un errore di cui sarebbe stata vittima la Patria». Ma la «tempesta» mentale si sarebbe presto placata grazie alla pulizia della coscienza¹⁷².

17. *La notte del 25 luglio*

La disparità tra le testimonianze rese dai partecipanti alla seduta decisiva del Gran Consiglio¹⁷³, spesso modificate da non innocenti ‘aggiustamenti’¹⁷⁴, ha indotto Emilio Gentile a ipotizzare che l’ordine del giorno Grandi coagulasse obiettivi sin dall’inizio eterogenei, ricompresi tra il rovesciamento del regime e la restituzione al re dei soli poteri militari: soluzione, quest’ultima, che avrebbe permesso a Mussolini di gestire la sopravvivenza della ‘costituzione’ fascista¹⁷⁵.

¹⁷¹ B. MUSSOLINI, *Storia di un anno. Il tempo del bastone e della carota*, Mondadori, Milano 1944, p. 82; poi in B. MUSSOLINI, *Opera omnia*, XXXIV, a cura di E. e D. Susmel, La Fenice, Firenze 1961, pp. 301-474: 351. Cfr. E. DI RIENZO, *Ciano*, Salerno Editrice, Roma 2018, p. 569.

¹⁷² DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 81-83.

¹⁷³ Tra le incertezze riguardanti l’effettivo andamento della discussione nel Gran Consiglio del 25 luglio vi è anche quella concernente l’ordine degli interventi. Cfr. MUSSOLINI, *Storia di un anno*, cit. nt. 171, pp. 349-350; FEDERZONI, *Italia di ieri* (1967), cit. nt. 153, pp. 196-199; GUERRI, *Galeazzo Ciano* (2025), cit. nt. 158, pp. 553-556; GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. 12-15. Ivi, p. 4 la composizione del Gran Consiglio nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

¹⁷⁴ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 229 registra una qualche discrasia tra gli appunti sia di de Marsico sia di Federzoni, privi di «esplicite critiche» al regime e al duce; e le rispettive successive memorie, nelle quali entrambi sostenevano d’aver tenuto contro l’uno e l’altro «dure requisitorie».

¹⁷⁵ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. VIII-XI. Tuttavia, ad avviso del quadrumviro De Bono, Grandi, seguito da de Marsico e Federzoni, non aveva mai messo in dubbio l’inamovibilità del duce: ivi, p. 241. Più in generale, Gentile esclude (ivi, p. 262) che la maggioranza dei votanti mirasse, mediante l’o.d.g. Grandi, a defenestrare Mussolini e a far crollare il regime.

Un memoriale inedito di Leonardo Vitetti, direttore generale del Ministero degli Esteri, vicino a Ciano, insisteva sulle ambiguità dell'o.d.g. Il testo, secondo l'alto dirigente, non si proponeva esplicitamente il crollo del fascismo o la soppressione delle sue strutture portanti, *in primis* Gran Consiglio e Corporazioni. Che il documento Grandi non puntasse deliberatamente alle dimissioni di Mussolini e alla fine della dittatura risultava anche dalle «ricostruzioni successive» dei moderati Bottai e de Marsico¹⁷⁶. Proprio sulle intenzioni, non del tutto decifrabili, del guardasigilli si tenterà qui di focalizzare l'attenzione.

De Marsico lavorò a propri appunti concernenti la faticosa seduta del 25 luglio nei mesi di gennaio e febbraio del 1944. Consentì che essi fossero divulgati nel 1983, con il corredo di riproduzioni fotografiche¹⁷⁷. Nel frattempo, nel giugno del 1956, egli stesso li aveva trasmessi, dattiloscritti e con correzioni autografe, a Federzoni, con licenza di usarne liberamente¹⁷⁸. Pertanto ora quei brani si rinvergono anche tra gli interventi raccolti nelle *Carte Federzoni*, di recente acquisite dall'Archivio Centrale dello Stato¹⁷⁹.

¹⁷⁶ CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, pp. 230-231, 233. Stando ai memoriali di de Marsico, Bottai aveva irenicamente affermato: «Vi è una Monarchia fascista e corporativa: a questo Monarca si rivolge il Fascismo» [così GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 229].

¹⁷⁷ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 83-100; ivi, p. 166 la data di chiusura di tali appunti (Avellino, 26 febbraio 1944). Che gli appunti fossero stati presi nel gennaio-febbraio 1944 risulta dalla lettera autografa di de Marsico a Federzoni (11 giugno 1956), ora riprodotta in *L'ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo nelle carte Federzoni acquisite dall'Archivio Centrale dello Stato*. I: Atti del convegno «Le carte ritrovate». Roma, 30 maggio 2017. II: Trascrizioni e riproduzioni dei documenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali per il turismo – Direzione Generale Archivi, Roma 2020, p. 323. Al libro del 1983, che dava alle stampe le ancora inedite *Memorie per la storia* di de Marsico [così le definiva BIANCHI, *Presentazione* (1983), cit. nt. 40, p. 2], si riferisce GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 43.

¹⁷⁸ *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, p. 323, lettera autografa di de Marsico a Federzoni, su carta intestata del Senato della Repubblica, 11 giugno 1956. Anche Grandi [cfr. E. GENTILE, *Il verbale che non c'è. Alcune considerazioni sui nuovi documenti inediti riguardanti l'ultima seduta del Gran Consiglio nelle Carte Federzoni acquisite dalla Direzione generale Archivi*, in *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, pp. 5-26: 23-24] consegnò nel 1956 a Federzoni il testo dei suoi interventi; ma lo stesso Gentile precisa che nel resoconto pubblicato nel 1967 FEDERZONI, *Italia di ieri*, cit. nt. 153, *Appendice* avrebbe notevolmente sfolto le relazioni di Grandi.

¹⁷⁹ I due interventi dattiloscritti di de Marsico con correzioni autografe, confluiti nelle *Carte Federzoni*, si rinvergono nel fsc. *Gran Consiglio 25 luglio 1943. Commenti e polemiche. Ad-*

Le *Carte Federzoni*, oltre agli appunti dei singoli interventori, contengono anche un lacunoso verbale, nel quale figura solo il secondo intervento di de Marsico. Questo verbale venne probabilmente iniziato in casa di Federzoni (non è chiaro se in solitudine o in collaborazione) la sera del 25 luglio o comunque a breve distanza dai fatti; fu integrato sino agli inizi d'agosto del 1943, e poi rielaborato grazie agli apporti ricevuti nel 1956 da Grandi, de Marsico e De Vecchi. Federzoni pubblicò il resoconto nel 1967¹⁸⁰. In un'intervista a «Il Messaggero» del 1967 de Marsico affermò che la serietà di Federzoni garantiva «la veridicità del documento»¹⁸¹.

La narrazione di de Marsico sulla notte del 25 luglio è puntuale e tutt'altro che neutra¹⁸², anche rispetto alle posizioni via via assunte dagli altri oratori. Esprimeva, ad esempio, ammirazione per Grandi e Federzoni; irritazione, di contro, verso Carlo Alberto Biggini, il quale aveva preteso d'impartire agli astanti «una lezione di diritto costituzionale» segnalando l'uso, nell'o.d.g., della parola *Parlamento*, ormai espulso, a detta di Biggini, dal lessico fascista (ma, lo irrideva de Marsico, «era proprio lì il valore dell'argomento»)¹⁸³.

Quando gli fu concessa per la prima volta la parola nella Sala del Pappallo, de Marsico obiettò anzitutto a Mussolini d'aver fornito una «fram-

denda, e in particolare nella cartella *Interventi raccolti*: li si può leggere ora nel vol. *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, pp. 198-208. Sulla peculiare rilevanza delle Carte Federzoni v. GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. XXII-XXIII; sulla progressiva emersione d'un verbale redatto da Federzoni cfr. *ivi*, pp. 30-37.

¹⁸⁰ GENTILE, *Il verbale che non c'è* (2020), cit. nt. 178, p. 22; GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. 32 e 201. Non è chiaro [ivi, p. 32; GENTILE, *Il verbale che non c'è*, cit. nt. 178, p. 23] se davvero, come intorno al 1959 Grandi avrebbe affermato, il verbale Federzoni fosse nato da una collaborazione in casa Grandi del 25 luglio 1943 insieme con lo stesso Federzoni, Bottai, Bastianini, Bignardi e de Marsico. V. anche CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, p. 236. Va notato che nel *Verbale B* delle *Carte Federzoni* [cfr. *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, *Verbale B*, pp. 163 e 170] manca il primo intervento di de Marsico, mentre è presente il secondo, preannunciato dalla dicitura «[Incastro de Marsico]»: lo segnala anche GENTILE, *Il verbale che non c'è*, cit. nt. 178, p. 23.

¹⁸¹ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 38.

¹⁸² Il marchese Mario ZAMBONI, *Diario di un colpo di Stato. 25 luglio - 8 settembre*, Newton Compton, Roma 1990, p. 142, componente della Camera dei Fasci e amico di Grandi, avrebbe definito il racconto di de Marsico «perfetto, esemplare per precisione e stile e colore».

¹⁸³ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 87-88 (Grandi), 93-94 (Federzoni), 97 (Biggini). Sull'intervento di Biggini v. anche *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, p. 208.

mentaria illustrazione» della situazione bellica, senza spiegare le cause delle difficoltà e preferendo scagliarsi contro singole colpe che avrebbero potuto indagarsi alla fine del conflitto¹⁸⁴. In secondo luogo, il guardasigilli eccepì al duce il «cumulo» delle cariche, che, in spregio al principio di specializzazione già praticato da Cavour, aveva logorato persino un uomo «dotato di eccezionale attitudine alla sintesi» e al comando: a suo avviso, in particolare, l'accentramento dei portafogli militari esponeva il presidente del Consiglio a un improcrastinabile «giudizio costituzionale sulle responsabilità», specie su quelle relative alla predisposizione dei piani di guerra¹⁸⁵.

Infine de Marsico chiese retoricamente a Mussolini se il partito fosse ancora in grado di ricomporre la «frattura» con il paese, o se non bisognasse, piuttosto, «superare il regime e richiamarsi alla Nazione». «E chi avrebbe potuto farlo se non il Re, che, se ha accettato il regime, rappresenta però la Nazione e, accettandolo solo per il bene della Nazione, è il solo che possa fare appello al popolo, quando il Regime non basti?». Tra i molti elementi che stavano risorgendo in quella riunione – incalzava il ministro campano – «rinascava soprattutto il diritto del popolo a far sentire la sua voce. Se gl'istituti parlamentari – ed ecco il motivo dell'accenno nella nostra mozione – fossero esistiti, ne sarebbero stati gli strumenti e gli interpreti. In mancanza loro, il Gran Consiglio non poteva che constatare la sua insufficienza e inidoneità a risolvere la crisi di oggi, che era morale e politica, della guerra e degli spiriti, poiché esso, organo della rivoluzione [...], nulla può fare per problemi che impongono la sosta, se non la fine della rivoluzione, che rivolgersi al Re, unico, ultimo organo e garante dei destini di tutto il paese»¹⁸⁶.

Per meglio apprezzare questo passaggio, si tenga presente che la storiografia tendente a ridimensionare le responsabilità della monarchia sottolinea come solo formalmente il regime ne avesse lasciati intatti i poteri. Ciò si evincerebbe, tra l'altro, dalla l. 9 dicembre 1928, n. 2693, che all'art.

¹⁸⁴ DE MARSICO, 25 luglio 1943, cit. nt. 15, p. 89. L'A. rimproverava puntigliosamente a Mussolini d'aver fatto balenare in più occasioni promesse militari smentite dagli avvenimenti (ivi, p. 91). Questo primo intervento di de Marsico compare, con qualche variante, anche nelle *Carte Federzoni*: cfr. *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, pp. 202-204 (si segue qui il *Testo nella versione modificata dalle correzioni a mano*, pp. 202-204).

¹⁸⁵ DE MARSICO, 25 luglio 1943, cit. nt. 15, p. 90; *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, p. 203.

¹⁸⁶ DE MARSICO, 25 luglio 1943, cit. nt. 15, pp. 91-92; *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, pp. 204-205. Su questo punto, che dovette sembrare a Mussolini l'unica soluzione plausibile (e che probabilmente lo fece apparire passivo), v. COLARIZI, *La seconda guerra mondiale* (1984), cit. nt. 75, p. 187.

12 prevedeva il parere obbligatorio del Gran Consiglio sulle proposte di legge costituzionale concernenti «la successione al trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona»¹⁸⁷.

Approssimandosi a chiudere il primo intervento, de Marsico ribadì che non si trattava di siglare la pace a ogni costo, come beffardamente rimproverato a lui e a Cini nel Consiglio dei ministri del 19 giugno; bensì di prendersi cura degli «interessi morali della Nazione» e di pervenire a una «virile comprensione del momento»¹⁸⁸.

Tre, dunque, i punti affrontati da de Marsico in questo primo giro d'opinioni, da lui stesso ricapitolati: «la *frattura* tra Partito e Nazione; la necessità costituzionale dell'appello al Re; il transito inevitabile da questo appello a un superamento del Regime». L'ultimo punto non fu più ripreso, ma l'oratore era certo fosse condiviso almeno da Federzoni e De Stefani¹⁸⁹. Dalle memorie di Grandi si apprende che de Marsico fu continuamente interrotto da Farinacci che gli gridava: «Tu sei un democratico, tu sei un liberale»¹⁹⁰.

Mussolini rispose con ostentata sufficienza. Giudicò *esagerata* la diagnosi della frattura tra partito e paese, giacché gli pareva che il primo tenesse tuttora in pugno il secondo; e rivelò d'aver da poco ricevuto dal monarca rassicurazioni circa il perdurante appoggio del Quirinale¹⁹¹.

Nel secondo intervento, de Marsico si schierò essenzialmente contro l'ordine del giorno Scorza, il quale proponeva velleitariamente che fosse il partito ad accollarsi l'onere di mettere in cantiere le riforme legislative e organizzative. La crisi, ribatté il guardasigilli, «non era nel Partito, ma del Partito e del Regime: lo scopo non era guarire il Partito, ma provvedere all'onore nazionale». Solo il re avrebbe potuto richiamare il popolo «allo

¹⁸⁷ MOLA, *Vittorio Emanuele III* (2025), cit. nt. 154, pp. 88-89. Questo A. (ivi, pp. 90-91) sostiene che anche nel 1938 il re poco o nulla avrebbe potuto fare per impedire l'auto-dissoluzione della Camera dei deputati nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni e poi il varo parlamentare delle leggi razziali. Si consideri inoltre che nel pomeriggio del 24 luglio BONOMI, *Diario* (2014), cit. nt. 154, p. 64 apprese da un informatore che Grandi, Federzoni e De Vecchi avevano preparato «un ordine del giorno inteso a restituire al Re tutte le sue prerogative, invitandolo nel contempo a farne uso per allontanare Mussolini»; programma che a Bonomi sembrò un «romanzo», «sogno di menti oscure».

¹⁸⁸ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 92; *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, p. 205.

¹⁸⁹ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 92-93 (il riepilogo manca, invece, nelle *Carte Federzoni*).

¹⁹⁰ GRANDI, *25 luglio*, cit. nt. 148, p. 251.

¹⁹¹ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, pp. 95-96.

sforzo supremo»¹⁹².

Il contributo di de Marsico a quel drammatico dibattito notturno ruotò dunque intorno al nodo costituzionale¹⁹³, come gli riconobbe un ammirato Federzoni quando scrisse che il guardasigilli, «mente limpida e coscienza integra di giurista e di patriota», aveva analizzato «acutamente le cause [...] della crisi dello Stato, prodotta dalla degenerazione totalitaria del fascismo»¹⁹⁴. Non a caso, la mattina del 25 luglio, Mussolini posticipò l'incontro con il re perché valutò se chiedere a Biggini, «professore, per meriti fascistici, di diritto costituzionale», la redazione d'un parere *pro veritate* sull'incostituzionalità dell'o.d.g. Grandi¹⁹⁵. Peraltro, in articoli apparsi sul «Corriere della Sera» tra giugno e luglio del 1944, il duce avrebbe beffardamente ricordato che l'intervento di de Marsico «accese una delle solite girandole dialettiche sul costituzionalismo o meno dell'ordine del giorno Grandi»¹⁹⁶.

La formula finale del documento messo ai voti conteneva «due punti essenziali»: «il richiamo in solido, ma con precedenza alla Corona, a tutti gli organi “costituzionali” del regime» (re, Gran Consiglio, governo, Parlamento, partito, corporazioni), in modo da bloccare le ambizioni personali di Mussolini ma da non escludere una qualche sopravvivenza delle strutture

¹⁹² DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 98; ivi, p. 96 la sintesi dell'intervento di Scorza. Anche del secondo intervento di de Marsico le *Carte Federzoni* riportano una trascrizione dattiloscritta e una con correzioni: *L'ultima seduta* (2020), cit. nt. 177, pp. 206-207. Ivi, *Verbali, Verbale A, Appunti a matita presi da Luigi Federzoni durante l'ultima seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943*, p. 156 la sintesi del secondo intervento di de Marsico così come inserita nel verbale da Federzoni.

¹⁹³ SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 496, nt. 1 ipotizza che per mettere a punto gli aspetti costituzionali dell'o.d.g. Grandi fossero stati consultati giuristi della destra liberale o nazionalisti o legati alla borghesia degli affari come Asquini, Antonio Scialoja e Edoardo Rotigliano.

¹⁹⁴ FEDERZONI, *Italia di ieri* (1967), cit. nt. 153, p. 198 con specifico richiamo al «terreno costituzionale» prescelto da de Marsico. Ivi, pp. 198-199 l'A. riassume il suo intervento, orientato soprattutto a «smontare» la pretesa di Mussolini di presentare come fisiologica l'impopolarità di qualsiasi guerra e di minimizzare la crescente insofferenza verso il regime. Cfr. anche FEDERZONI, *Diario inedito*, cit. nt. 74, pp. 14 (identico giudizio su de Marsico) e 15 (intervento di Federzoni).

¹⁹⁵ FEDERZONI, *Italia di ieri* (1967), cit. nt. 153, p. 203.

¹⁹⁶ MUSSOLINI, *Storia di un anno* (1961), p. 350. Nell'incontro avuto con Scorza il 25 luglio presso la sala del Mappamondo (dopo il Gran Consiglio) Mussolini prestò particolare interesse agli appunti presi da Scorza circa i discorsi di Federzoni, Bottai e de Marsico: GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 245.

fasciste; il rinvio (mediante la locuzione: «quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni [al monarca] attribuiscono») all'art. 5 dello Statuto, secondo cui, alla lettera, il re è il «Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace»¹⁹⁷.

L'esito della votazione è noto: per l'ordine del giorno Grandi¹⁹⁸ votarono diciannove componenti del Gran Consiglio; otto i contrari; un solo astenuto, il presidente del Senato Suardo¹⁹⁹.

A distanza di alcuni mesi, un ancora incredulo de Marsico avrebbe descritto in toni quasi lirici l'uscita dalla sala di «colui al quale avevamo guardato come a un simbolo, a un'idea, a una fede»²⁰⁰. Il resoconto stilato dall'ormai *ex* guardasigilli non registra la frase (che invece figura nelle pagine dello stesso Mussolini, di Grandi, di Scorza) secondo cui il duce avrebbe

¹⁹⁷ SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 496, nt. 1. Ad avviso di MOLA, *Vittorio Emanuele III* (2025), cit. nt. 154, pp. 94-95, laddove l'o.d.g. *attribuiva* alla Corona, al Gran Consiglio e al Governo «i compiti stabiliti dalle nostre leggi statutarie e costituzionali», in realtà intendeva semplicemente auspicare che i suddetti organi esercitassero le rispettive prerogative legali: il testo, insomma, peraltro con scarsa proprietà di linguaggio, non metteva in dubbio la sopravvivenza dei pilastri del regime.

¹⁹⁸ Per il testo dell'o.d.g. v. BONOMI, *Diario* (2014), cit. nt. 154, pp. 65-66; SANTARELLI, *Storia del movimento* (1967), cit. nt. 72, II, p. 498, nt. 1; GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 197 (l'A. sottolinea l'apporto decisivo di Bottai); Emilio GENTILE, *Storia del fascismo*, Laterza, Bari-Roma 2022, p. 1205.

¹⁹⁹ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, p. 15. Votarono a favore dell'o.d.g. Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Grandi, De Marsico, Acerbo, Pareschi, Federzoni, Ballo, Bignardi, Gottardi, De Stefani, Rossoni, Bottai, Marinelli, Alfieri, Ciano, Cianetti [cfr. GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. 204-207 per le titubanze di Cianetti precedenti al Gran Consiglio; DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 100 per quelle palesate durante la seduta], Bastianini, Albini. Il giorno dopo, Cianetti inviò a Mussolini una lettera di pentimento. Dopo la caduta del regime, dapprima scampato agli emissari di Salò, fu arrestato e processato a Verona, dove, grazie alla testimonianza di Mussolini e alle attenuanti generiche, fu condannato 'solo' a trent'anni di prigionia; fuggito nel 1945 dalla sorveglianza in ospedale, emigrò in Mozambico. Cfr. SALVATORELLI, MIRA, *Storia d'Italia* (1964⁶), cit. nt. 12, p. 1122; CECINI, *I gerarchi fascisti* (2022), cit. nt. 70, pp. 329-330. Bastianini partecipò al Gran Consiglio del 25 luglio da «semplice invitato»: *ivi*, pp. 259-260, anche per la diversa reazione di Scorza (aspra) e Mussolini (conciliante) all'indomani del voto. Si pronunciarono contro l'o.d.g. Grandi: Scorza, Biggini, Polverelli, Tringali Casanova, Galbiati, Frattari, Farinacci (che votò per il suo o.d.g.), Buffarini Guidi.

²⁰⁰ DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 100.

accusato i firmatari dell'o.d.g. di aver decretato la fine del regime²⁰¹. Ma, in ogni caso, il giurista di Sala Consilina rimase spiazzato. Il duce – rifletteva nelle prime settimane del 1944 – avrebbe potuto annullare la convocazione del Gran Consiglio, come gli aveva suggerito Scorza; avrebbe potuto sostituire alcuni ministri e poi denunciarli con qualche pretesto al Tribunale Speciale; avrebbe potuto evitare la votazione, riportando il Gran Consiglio nei ranghi di organo meramente consultivo. «La scintilla sarebbe covata tra le ceneri» ma per un tempo lungo²⁰². La lucida analisi anticipava la recente e dibattuta tesi storiografica d'un Mussolini andato consapevolmente incontro al proprio destino²⁰³.

Resta più di un'incertezza circa l'effettiva strategia perseguita da de Marsico quella notte del 25 luglio. In un'intervista a Italo Pellicano per la rivista «L'Elefante», nell'ottobre del 1949, egli dichiarò: «Dissi che Mussolini non guidava più la guerra, ma ne seguiva il corso ormai in stato di drammatica soggezione. Doveva dunque cedere il comando. Per me il suo prestigio sarebbe rimasto intatto. Come intatta sarebbe rimasta la vitalità dei postulati fondamentali del Fascismo»²⁰⁴.

Patriota lungimirante o complice del monarca? Negli *Appunti* dell'ottobre 1944 de Marsico si difese dai sospetti di *tradimento*: «Resti pure agli storici ed agli uomini politici il compito di accertare se» l'o.d.g. si prestasse a fungere da «tavola di salvataggio. Per me era il mezzo decisivo per tornare dal Partito alla Nazione; per tornare dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni alla Camera dei deputati; per chiudere il ciclo del regime autoritario, separare ideologicamente, militarmente, politicamente l'Italia dalla Germania». L'o.d.g. auspicava l'«unione» degli italiani e «l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali in conformità delle leggi statutarie e costituzionali [...]». Ridurre la mozione all'abbandono proditorio di un uomo per raccogliere la successione significa disconoscerne lo spirito»²⁰⁵.

La notte di Palazzo Venezia e l'immediata caduta del governo comportarono la cessazione dell'esperienza ministeriale di de Marsico. Con lui lasciavano i collaboratori più stretti. Le dimissioni del sottosegretario Antonio Putzolu furono accettate da Vittorio Emanuele e controfirmate

²⁰¹ CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, p. 237.

²⁰² DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 103.

²⁰³ GENTILE, *25 luglio 1943* (2018), cit. nt. 162, pp. XXIV-XXV.

²⁰⁴ Lo stralcio dell'intervista è riportato da CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, p. 234.

²⁰⁵ BIANCHI, *Presentazione* (1983), cit. nt. 40, p. x.

da Badoglio il 27 luglio 1943²⁰⁶. Il 1° agosto 1943 il capo di gabinetto Mandrioli si dichiarava «finalmente» lieto di «riacquistare la [su]a libertà», non senza aver prestato assistenza, probabilmente per il passaggio di consegne, al «carissimo Azzariti»²⁰⁷.

Dal suo canto de Marsico, al quale Grandi, all'alba del 27 luglio, aveva invano proposto di accompagnarlo in Brasile²⁰⁸, fu ricevuto il 31 luglio da Vittorio Emanuele. Il sovrano, a riprova d'un rapporto privilegiato, gli rivelò i termini della discussione avuta con Mussolini a Villa Ada nel pomeriggio del 25 luglio. Al duce che aveva negato qualsiasi valore giuridico all'o.d.g. Grandi, posta la natura meramente consultiva del Gran Consiglio, il re aveva avuto buon gioco a obiettare di non poter «*restare inerte*» di fronte a un voto richiesto dallo stesso Mussolini e perciò dotato d'un obiettivo «*valore politico*»²⁰⁹.

18. *L'epurazione amministrativa*

Nell'agosto del 1943 de Marsico comunicò per iscritto a un magistrato, il presidente Antonio Vigorita, che avrebbe rinunciato a difendere cinque cause: si era già diffusa la notizia d'una possibile epurazione. «Cominciai a vivere l'assurda tragedia del tempo: fra chi mi cercava per l'arresto e per il fossato di Verona, e chi [...] prometteva alla giustizia dell'era nuova il mio annientamento morale»²¹⁰.

²⁰⁶ ACS, MGG, Gab, b. 6, fsc. 17, 4.2/2. Ivi, fsc. 17, 4.1/1: il 9 agosto 1943 sia l'ex ministro sia l'ex sottosegretario si videro riconosciute, per il mese di luglio, le integrazioni per indennità di carica, di alloggio e di famiglia.

²⁰⁷ ACS, MGG, Gab, b. 6, fsc. 17, 4.1/1. Mandrioli ringraziava per la collaborazione Giangiacomo Bellazzi, capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio. Nello stesso giorno scriveva, con analoghe espressioni liberatorie, a Giuseppe Giudice, primo presidente della corte d'appello di Genova, al quale appunto assicurava d'aver prestato, prima di riprendere le funzioni giudiziarie, qualche giorno di assistenza al «carissimo Azzariti».

²⁰⁸ FORNACIARI, *Alfredo de Marsico*, cit. nt. 1, col. 256.

²⁰⁹ La testimonianza di de Marsico relativa all'incontro con Vittorio Emanuele fu raccolta, nel 1962, da BIANCHI, *Perché e come* (2003), cit. nt. 1, p. 649. La notizia della visita al re trova conferma nel diario di DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 244.

²¹⁰ STECCHI DE BELLIS, *Breve storia* (1980), cit. nt. 80, p. 22. Antonio Vigorita, consigliere di Cassazione con funzioni di presidente della corte d'appello di Napoli, era stato incaricato, dall'8 aprile 1940, di presiedere la II Sez. della corte d'assise di Napoli: «BUMGG», LXI (1940), n. 34 (20 ago.), p. 486.

Il canale professionale avrebbe potuto aprire all'avvocato di grido, nell'autunno del 1944, un'imprevista scorciatoia – da lui orgogliosamente rifiutata – per la riabilitazione: gli fu infatti proposto, in cambio d'un ritorno all'attività forense, il patrocinio d'ufficio di quattro indiani in attesa di giudizio dinanzi a una corte alleata ad Avellino. «Non avrei mai accettato di riprendere la toga, come tunica servile, da mani straniere, parlando per la prima volta a giudici stranieri». «Restai così nell'inerzia ingrata, a contemplare la tregenda dei camuffati e delle banderuole, degli umiliatori e degli umiliati. Gli uomini mi apparvero irricognoscibili»²¹¹.

Con nota «urgentissima» datata Roma, 30 ottobre 1943, il capo della polizia chiedeva agli uffici di pubblica sicurezza il «massimo impegno» nelle ricerche per l'arresto di larga parte dei firmatari (incluso de Marsico) dell'o.d.g. Grandi. La nota prometteva un «largo compenso» a chi avesse reso possibile la cattura²¹².

Come firmatario dell'o.d.g. Grandi, de Marsico fu condannato a morte in contumacia dal Tribunale Speciale Straordinario della Repubblica Sociale il 10 gennaio 1944²¹³: lo si accusava d'aver violato l'art. 241 c.p., che incriminava chi attentasse all'integrità, all'indipendenza e all'unità dello Stato. Nel 1962 de Marsico avrebbe definito «il più improprio» quel capo d'accusa, giacché a suo parere i firmatari dell'o.d.g. non avevano mirato a un'intesa col nemico né alla cessione o menomazione del territorio statale: essi, anzi, erano stati spinti dall'opposto intento di *ricompattare* la nazione sulle libertà «costituzionali»²¹⁴.

In esecuzione della sentenza veronese, il ministro (repubblicano) dell'Educazione Nazionale, Carlo Alberto Biggini, con decreto 12 gennaio 1944 destituì dall'insegnamento de Marsico e altri professori dell'Università di Roma: Giacomo Acerbo (Economia politica agraria), Giuseppe Bottai (Diritto corporativo), Alberto De Stefani (Politica economica e finanziaria), Dino Grandi (Diritto civile)²¹⁵.

Analogamente, il 4 luglio 1944 il Comando Alleato rimuoveva de Mar-

²¹¹ STECCHI DE BELLIS, *Breve storia* (1980), cit. nt. 80, p. 22.

²¹² FEDERZONI, *Diario inedito*, cit. nt. 74, p. 154.

²¹³ SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 572.

²¹⁴ BIANCHI, *Perché e come* (2003), cit. nt. 1, p. 552.

²¹⁵ ACS, MPI, DGIU, *Facc. prof. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fasc. *de Marsico Alfredo*, decreto del ministro dell'Educazione Nazionale Biggini, Quartier generale, 12 gennaio 1944. DE MARSICO, *25 luglio 1943*, cit. nt. 15, p. 166 apprese di tale destituzione da Radio Roma la sera del 26 febbraio 1944.

sico dall'insegnamento di Diritto penale all'Università di Roma²¹⁶. Lo stesso Comando, il successivo 28 luglio, autorizzava la Commissione di epurazione di I grado (nata da «accordi di massima» tra governo militare alleato e Ministero della Pubblica Istruzione) a procedere contro i professori rimossi²¹⁷.

Dunque, in quanto docente universitario, l'illustre penalista non poté sfuggire al procedimento di epurazione amministrativa. Gli era rivolto «l'addebito di aver partecipato attivamente alla vita politica del fascismo» in qualità di deputato (dalla 27ma alla 29ma legislatura), di consigliere nazionale e di ministro: ciò, secondo l'accusa, in violazione dell'art. 12 n. 1 del decreto luogotenenziale *Sanzioni contro il fascismo*²¹⁸. Quell'articolo comminava la dispensa dal servizio appunto per coloro che, «specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si [fossero] mostrati indegni di servire lo Stato».

In virtù dei poteri derivanti dal decreto luogotenenziale, il 21 ottobre 1944 la Commissione chiedeva al ministro della Giustizia «notizie precise»

²¹⁶ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Ord. amm. n. 10, Quartiere Generale Governo militare alleato – Regione di Roma, 4 luglio 1944, firmato dal colonnello Charles Poletti, *Regional Commissioner* per la regione di Roma. Tra i ventiquattro «esonerati dall'insegnamento e dallo stipendio» a decorrere dal 4 luglio 1944 (ivi, *Elenco dei professori esonerati dall'insegnamento*, nota [prot. 4 p.g. prot. 1818, 29 luglio 1944] del capo divisione al MIP, ff. 1-2 n.n.) figuravano Pietro de Francisci, Francesco Ercole, Alberto Asquini, Giuseppe Bottai, Alberto De Stefani, Pier Silverio Leicht, Giacomo Acerbo, Nicola Pende, Alessandro Lessona, Guido Mancini. Ivi, Nota del ministro Arangio-Ruiz al rettore dell'Università di Roma 3 agosto 1946, prot. 3279-3355-5164, ff. 2 n.n.: a de Marsico sarebbero stati corrisposti gli emolumenti dovuti tra il 29 luglio 1944 e il 28 marzo 1945. Su questa «prima epurazione» dell'Ateneo romano, condotta dagli Alleati, v. M. FLAMIGNI, *Professori e università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, il Mulino, Bologna 2019, pp. 70-73.

²¹⁷ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Lettera 28 luglio 1944 di Thomas Vernor Smith (Allied Control Commission [ACC] – Education Subcommittee, Ref.Ed / 3-15/ Acc) al ministro della Pubblica Istruzione. Smith assicurava che i casi dei professori 'dimissionati' sarebbero stati sottoposti alla Commissione di I istanza per l'epurazione. Per la formula «accordi di massima» v. ivi, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, cit. nt. 70, f. 1r.

²¹⁸ *Ibid.* La Commissione di I grado era presieduta da Andrea Lorusso Caputi, consigliere di Cassazione, e composta da Giuseppe Sangiorgio (direttore generale del Ministero dell'Istruzione) e dal prof. Luigi Salvatorelli (designato dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo).

sull'«attività politica» svolta da de Marsico in qualità di guardasigilli²¹⁹.

Conviene qui accorpate per 'punti' le richieste dei commissari. Alcune erano squisitamente politiche, soprattutto la prima, concernente «un appunto con cui il de Marsico avrebbe precisato a Mussolini le linee programmatiche della sua azione di ministro». Per capire come si fosse mosso l'ex ministro sul fronte dei rapporti col governo nazista, la Commissione si riprometteva inoltre di far luce sulle istruzioni da lui fornite ai delegati italiani al convegno per l'istituzione della *Internationale Rechtskammer*, con particolare riguardo al contenuto della lettera 27 aprile [v. *supra*, § 13] al sottosegretario agli Esteri Bastianini. I commissari volevano altresì chiarire l'atteggiamento del de Marsico rispetto ad alcuni provvedimenti-chiave assunti dal regime ormai sull'orlo dell'abisso: la riforma delle leggi annonarie (l. 22 aprile 1943, n. 245); il ritiro, nel Consiglio dei ministri dell'8 maggio 1943, del disegno di legge che imponeva l'obbligo di operazione chirurgica ai cittadini «affetti da imperfezione»; l'«intervento» presso Mussolini e lo Stato Maggiore «contro il bando di militarizzazione di tutto il personale statale in Sicilia (giugno 1943)»; la «recisa opposizione [...], nonostante un personale intervento di Mussolini», alla proposta Cianetti (15 giugno 1943) per la gestione speciale delle imprese belliche; l'ostilità al progetto dello stesso Cianetti (Consiglio dei ministri del 19 giugno 1943) di trasferimento coatto delle concessioni petrolifere e bituminifere allo Stato; la contrarietà al progetto di decreto-legge che avrebbe collocato a riposo «d'autorità» i funzionari dei primi cinque gradi (de Marsico «avrebbe subordinato la sua adesione» all'esclusione dei magistrati). Infine, l'indagine della Commissione puntava la lente su talune opacità nella gestione del personale della magistratura: «un ordine telegrafico» impartito dall'allora ministro al procuratore generale della corte d'appello di Torino «perché avesse inesorabile corso il processo penale» a carico di Valentino Messe, segretario del Fascio di Avigliana (si sospettavano interferenze di Scorza o di altri gerarchi); un tentativo dello stesso Scorza di evitare a un magistrato [Carlo Fiordalisi] una sanzione disciplinare proposta, nel maggio 1943, dal Consiglio Superiore della Magistratura; le istanze di trasferimento in Sicilia avanzate dal primo presidente Salvatore Messina e dal p.g. Luigi Barone in contrasto con l'ordine mussoliniano di dislocare, all'inverso, nel continente tutti i funzionari siciliani in servizio nell'isola²²⁰.

²¹⁹ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Lett. del presidente della I Commissione per l'epurazione del personale universitario (Lorusso Caputi) al ministro di Grazia e Giustizia, 21 ottobre 1943, prot. 143, *Attività politica dell'On. Prof. Alfredo de Marsico*, ff. 1-3.

²²⁰ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Lett. di Lorusso Caputi 21 ottobre 1944, cit. nt. 219,

19. *La 'difesa' di Azzariti*

Il 27 ottobre del 1944 Azzariti, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, rispondeva punto per punto alle richieste della Commissione I per l'epurazione²²¹. A sua volta *ex* guardasigilli nel governo Badoglio, egli s'impegnava a minimizzare non solo il coinvolgimento del Ministero nei singoli provvedimenti, ma anche le eventuali colpe del giurista di Sala Consilina. De Marsico, secondo Azzariti, aveva temperato le misure penali concernenti i reati anonari. Aveva boicottato gli accordi per il Comitato di cultura giuridica italo-tedesca. Si era vittoriosamente opposto, con lettera 28 aprile 1943, al disegno di legge del Ministero della Guerra sull'obbligatorietà dell'intervento chirurgico per gli inabili al servizio militare, eccependone la violazione del diritto, assoluto e personalissimo, all'«integrità fisica» riconosciuto dalla «costante nostra tradizione giuridica»: il d.l.l., portato in Consiglio dei ministri l'8 maggio 1943, era stato sospeso quattro giorni dopo²²².

La lettera di Azzariti ricordava, ancora, come de Marsico avesse rallentato e poi insabbiato la proposta Cianetti di «gestione speciale» delle imprese strategiche. E come avesse parimenti bloccato il d.d.l. dello stesso Cianetti sulla nazionalizzazione coattiva delle rocce bituminose d'Abruzzo²²³.

L'ultimo punto esaminato da Azzariti riguardava lo schema di disegno di legge predisposto dal segretario del PNF «al fine di consentire – con provvedimento insindacabile – il collocamento a riposo “per speciali motivi di servizio” degli impiegati dello Stato appartenenti al gruppo A e di grado superiore al VI». «Ricordo però benissimo», spiegava ora il capo dell'Ufficio

ff. 1-3. In particolare, sulla corrispondenza intercorsa tra de Marsico e il segretario Scorza, il 25 e il 31 maggio 1943, relativa al procedimento disciplinare a carico del sostituto procuratore generale Carlo Fiordalisi, v. *ivi*, Note del capo di gabinetto Russo, 23 ottobre e 3 novembre 1944 (per la prima v. *supra*, nt. 120; la seconda si riferiva espressamente a Fiordalisi). Scorza aveva chiesto invano la revoca della sanzione per insubordinazione: ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, f. 4. Per il trasferimento di Messina e Barone v. ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, Lett. di Lorusso Caputi 21 ottobre 1944, cit. nt. 219, f. 3 n.n.

²²¹ La sollecitazione perveniva per il tramite del capo di gabinetto Russo: ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, Nota 23 ottobre 1944, cit. nt. 120, ff. 1-2 n.n.

²²² ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, Prot. 542, Risposta di Azzariti del 27 ottobre 1944, cit. nt. 99, f. 2 n.n.

²²³ *Ivi*, ff. 2-3 n.n.

legislativo, che de Marsico si era preoccupato «molto di tale provvedimento, dal quale in ogni caso intendeva che fosse sottratto il personale della magistratura giudiziaria e di quella amministrativa», come attestava una lettera al segretario del Pnf tuttora conservata al Ministero²²⁴.

Il 31 ottobre del 1944, «in continuazione» della lettera del 27, Azzariti aggiungeva d'aver partecipato nel '43, come rappresentante del Ministero della Giustizia, a una commissione consultiva per il diritto di guerra. Nell'occasione si era esaminato uno «schema di provvedimento» che, forzando le esigenze della raccolta di personale per la mietitura, avrebbe disposto la militarizzazione di tutti i funzionari statali in servizio in Sicilia. Già in quella sede Azzariti aveva fatto notare la «gravità» d'un bando che, senza il vaglio del Consiglio dei ministri, avrebbe militarizzato la giustizia ordinaria: obiezioni vane, perché il comandante delle forze militari in Sicilia («se non erro era il generale [Mario] Roatta») aveva già avuto assicurazioni dal generale Vittorio Ambrosio, capo di Stato maggiore, riguardo all'imminente firma del duce. Ebbene, il ministro de Marsico, «informato della cosa», aveva fatto le sue rimostranze telefoniche ad Ambrosio: il suo «energico ed immediato intervento» aveva sventato la militarizzazione della magistratura siciliana²²⁵.

Una difesa incondizionata, dunque, quella imbastita da Azzariti. La sua seconda *risposta* si chiudeva con un'informazione dal chiaro sapore simbolico: de Marsico aveva fatto ripulire e collocare nel suo ufficio di via Arenula un busto di Pasquale Stanislao Mancini²²⁶.

20. *La Commissione di I grado: l'ingegno al servizio dell'oppressione*

Dinanzi alla Commissione di I grado per l'epurazione del personale universitario, tuttavia, de Marsico doveva preoccuparsi di giustificare non tanto l'attività amministrativa svolta nelle funzioni di ministro, quanto il

²²⁴ Ivi, ff. 3-4 n.n. De Marsico aveva ottenuto che fossero esclusi dal collocamento a riposo anche i magistrati distaccati presso il Ministero. La lettera di Azzariti faceva riferimento anche a un pro-memoria chiesto e ottenuto da de Marsico al presidente della Corte dei Conti.

²²⁵ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Risposta di Azzariti al capo di gabinetto del MGG, 31 ottobre 1944, ff. 1-2 n.n. Ai primi di febbraio 1943 Vittorio Ambrosio era subentrato nella carica di capo di Stato Maggiore al maresciallo d'Italia Ugo Cavallero, filo-tedesco e perciò temuto da Mussolini: CACACE, *Come muore un regime* (2021), cit. nt. 70, p. 14.

²²⁶ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Risposta di Azzariti del 31 ottobre 1944, cit. nt. 225, f. 2 n.n.

complessivo profilo di esponente di primo rango del cessato regime. I commissari passarono al setaccio le dettagliate informazioni pervenute (il 25 ottobre 1944) dalla presidenza della Camera circa la partecipazione dell'epurando ai lavori parlamentari. Si osservava, in particolare, che il deputato cilentano aveva preso la parola nella discussione del 20 novembre 1924 sul bilancio degli Interni, «difendendo la politica del Governo fascista» dagli attacchi dell'opposizione e «sostenendo, fra l'altro, i provvedimenti restrittivi contro la stampa». Il 15 gennaio 1925 lo stesso de Marsico aveva duramente polemizzato con l'opposizione a proposito della riforma della legge elettorale politica²²⁷. E ancora. Era stato presente alla fatidica seduta della Camera del 3 gennaio 1925 (l'assunzione di responsabilità politica del delitto Matteotti da parte del duce); il 9 novembre 1926 aveva votato a favore della mozione Turati (ossia la dichiarazione, passata all'unanimità, di decadenza dei deputati 'secessionisti') e del d.d.l. *Provvedimenti per la difesa dello Stato* (la futura l. 25 novembre 1926, n. 2008); aveva appoggiato la legge 9 dicembre 1928, n. 2693 (*Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio*), passata a scrutinio segreto; era stato relatore sia della legge istitutiva delle Corporazioni (5 febbraio 1934, n. 163) sia di quella della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (19 gennaio 1939, n. 129), entrambe approvate prima per acclamazione e poi all'unanimità a scrutinio segreto²²⁸.

Dalla documentazione, secondo la Commissione, «risulta[va] chiaro che la partecipazione del prof. de Marsico alla vita politica del fascismo fu, oltre che assidua, anche attiva, e valida, soprattutto durante il periodo immediatamente successivo al delitto Matteotti allorché la malferma posizione del fascismo abbisognava di fautori che, dal Parlamento, neutralizzassero le voci e le ragioni dell'opposizione»²²⁹.

In replica, de Marsico, richiamandosi alla lettera dell'art. 12 n. 1 d.lgs.lgt. 1944/159, oltre che ad altri provvedimenti dell'Alto Commissariato, sciorinò i suoi supposti meriti. Sostenne d'aver *dissentito* spesso e risolutamente «dalla politica» del fascismo; d'aver pronunciato discorsi in favore di magistratura e avvocatura, «intesa come presidio alla libertà individuale»; d'essersi opposto sia all'abolizione della giuria e alle nuove regole probatorie per i processi di diffamazione a mezzo stampa, sia alla reintroduzione della pena di morte, proclamata dal Gran Consiglio «pietra angolare del regime»,

²²⁷ ACS, MPI, DGIU, *Fsec. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, cit. nt. 70, f. 1r-v n.n.

²²⁸ Ivi, ff. 1v-2r n.n.

²²⁹ Ivi, f. 2r.

sia alla generale «esasperazione» codicistica delle pene. Si vantò d'aver contrastato in un congresso internazionale «una maggioranza, già formatasi», favorevole all'impiego dell'analogia in diritto penale; d'aver combattuto le «aberranti concezioni giuridiche naziste»; di aver apertamente alluso «ai pericoli della tirannide» nel discorso su Tacito del 1942²³⁰.

Quanto alla «breve carica» ministeriale, l'ex ministro puntualizzava di essersi opposto «*sempre* alla politica del regime, affrontando, con fredda previsione, i più grandi pericoli». Addusse «numerose prove e testimonianze» del tentativo di inganare l'«incalzante tragica situazione»²³¹.

«In conclusione» de Marsico scrisse e confermò a voce d'aver servito il paese «*nel* partito e non già unicamente *il* partito. La sua partecipazione alla vita politica sarebbe stata *attiva*, ma non a beneficio bensì a danno del fascismo, perché si sarebbe trattato non di partecipazione alla vita politica *del* fascismo, ma [...] *nel* fascismo, *attraverso* il fascismo e, a poco a poco, *contro* il fascismo»²³².

Il disinvolto *calembour* camuffava a fatica l'obiettivo «autoassolutorio», insieme con la propensione a *retrodatare* il «progressivo distacco» dal regime e la coerenza con i principi liberali²³³. Ma la Commissione di I grado non si lasciò sedurre. Certo, ammise l'«azione meritoria» svolta dal giudicando «sia per garantire l'indipendenza della funzione giudiziaria» sia per evitare l'«emanazione di atti legislativi che avrebbero costituito notevole inasprimento di forme autocratiche», quali l'obbligo di intervento chirurgico per i menomati e la militarizzazione in Sicilia degli statali²³⁴. Tuttavia rilevò come la *ratio* dell'art. 12, n. 1 del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 poggiasse sul presupposto che il fascismo aveva «attuato una politica contraria ai veri e reali interessi del Paese. Per modo che chiunque a[vesse] partecipato attivamente alla vita politica del fascismo con cariche politiche» aveva inevitabilmente operato «contro i veri e reali interessi del Paese» e non poteva, pertanto, «ulteriormente servire lo Stato [...] senza distinzioni di sorta». Avendo scrupolosamente vagliato attraverso i documenti «la tesi dell'interessato», che pretendeva d'aver partecipato alla vita politica non del fasci-

²³⁰ Ivi, ff. 2r-v.

²³¹ Ivi, f. 2v.

²³² Ivi, f. 3r.

²³³ MAZZACANE, *Alfredo de Marsico* (2006), cit. nt. 1, pp. 61 e 59.

²³⁴ ACS, MPI, DGIU, *Facc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, cit. nt. 70, f. 2v.

simo ma del Paese, in forma «via via dissenziente ed infine nettamente contrastante con il fascismo», la Commissione di I grado ne riconobbe «qualche rispondenza alla realtà», in particolare nel comportamento da ministro e nella «serenità di apprezzamento» e «dignitosa indipendenza di giudizio» denotata quale docente, oratore, penalista nonché in «numerosi casi» di dissenso. «L'aver evitato qualsiasi contaminazione politica, nell'ambito della scienza professata, è titolo di onore per il prof. de Marsico, del quale la Commissione gli dà atto volentieri». Il Collegio però non si sentiva di esprimere «giudizio del pari favorevole» sulla sua «azione di uomo politico». In questo ambito, infatti, l'auto-difesa dell'*ex* guardasigilli urtava «contro un ostacolo [...] insormontabile»: a fronte del progressivo dissenso culminato nella «fase finale» del regime, «la sua azione di deputato fascista e la sua tempra di valoroso oratore furono a servizio del fascismo proprio nel periodo più decisivo per le sue sorti», e cioè quando il delitto Matteotti non poté non rendere «pensoso ed angustiato per le sorti delle libertà costituzionali ogni spirito veramente sollecito delle cose patrie. Quella sua azione, quelle sue adesioni [...] alle più rilevanti leggi antiliberali dimostra[va]no come anche un ingegno eletto [avesse potuto], facendosi trarre da illusorie prospettive, farsi sostegno di un governo oppressivo delle libertà fondamentali» e perciò «contrario ai veri interessi del Paese». La Commissione concludeva pertanto che de Marsico era stato, «massimamente nella prima fase della sua attività politica, collaboratore, ed attivo collaboratore del fascismo, cui egli prestò il patrocinio del suo ingegno e della sua parola». Per questi motivi, il 7 dicembre 1944, lo dichiarò, «a norma di legge [l'art. 12, n. 1 del decreto luogotenenziale, *n.d.r.*], indegno di servire lo Stato» e ne propose la dispensa dal servizio²³⁵.

21. *La Commissione centrale: l'inescusabile colpa d'un «veggente»*

L'art. 20 del decreto luogotenenziale 1944/159 concedeva solo tre giorni all'interessato per impugnare la sentenza della commissione di I grado. Avverso la pronuncia del 7 dicembre 1944, de Marsico propose ri-

²³⁵ Ivi, ff. 3r-4r n.n. Stralci della sentenza della Commissione di I grado furono riportati nella sentenza della Commissione centrale: v. ivi, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, ff. 1-2. Cfr. anche ivi, decreto del ministro Arangio-Ruiz 20 luglio 1945, f. 1 n.n.; ivi, *Nota* [prot. 13417, s.d.] del ministro della Pubblica Istruzione al presidente della I Sez. del Consiglio Superiore della P.I.; MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, p. 333.

corso (corredato di ampia documentazione) sia per l'erronea interpretazione dell'art. 12 sia «per incompleta e inesatta valutazione della attività svolta» nelle cariche ricoperte e come «uomo politico in genere». Ad avviso del ricorrente, l'*indegnità a servire lo Stato* non derivava «automaticamente» dall'aver partecipato alla vita politica del fascismo: l'art. 12, infatti, colpiva coloro che, col parteciparvi, si fossero «mostrati indegni di servire lo Stato», circostanza che occorreva dimostrare nel merito²³⁶.

Esclusi a suo carico «indizi o manifestazioni di faziosità, intemperanza e tanto meno violenza», proseguiva de Marsico, «l'assistenza spontanea, amichevole e professionale, e del tutto gratuita prestata a perseguitati del regime» certificava «che mai passione politica [aveva fatto] velo nella difesa della causa giusta». A conforto, l'impugnazione allegava deposizioni del nuovo prefetto di Chieti Gaetano Petrella, «notorio antifascista di vecchia data»; del *leader* comunista di Avellino, avv. Giordano Bruno; del prof. Domenico Sandulli; dell'avv. Raffaele De Caro; dei proff. Edoardo Volterra e Arturo Carlo Jemolo²³⁷. Sul piano politico de Marsico riassume, nel ricorso, benemerenzze già esibite nello sfortunato giudizio di primo grado, sino al voto favorevole all'ordine del giorno Grandi «nella drammatica seduta del 25 luglio»²³⁸.

²³⁶ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, ff. 2-3. Il ricorso fu presentato immediatamente: cfr. *ivi*, Nota presidente Commissione di Epurazione Lorusso Caputi 22 dicembre 1944, prot. 740.

²³⁷ *Ivi*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, f. 3. L'avvocato Giordano Bruno, nato nel 1892 a Montefredane, aveva fatto pratica legale presso lo studio de Marsico nel 1917-18: COGLIANO, *L'Irpinia* (2024), cit. nt. 6, pp. 256 e 258, nt. 517; altre notizie su di lui *ivi*, pp. 281-282.

²³⁸ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, ff. 3-4. Come propri meriti, de Marsico elencava: la sventata militarizzazione dei funzionari in Sicilia; il *naufragio* da lui procurato alla proposta d'intervento chirurgico obbligatorio per i militari invalidi e ai due progetti Cianetti; il rifiuto opposto a Scorza di revocare la sanzione disciplinare al giudice Fiordalisi; l'appoggio (marzo 1943) alla fondazione, a Roma, d'un Istituto internazionale di Diritto romano, «contro le correnti naziste che in tutti i modi si proponevano di abbattere la universalità del Diritto Romano per sostituirvi quello germanico» (la fondazione dell'Istituto aveva inteso reagire all'abolizione in Germania – attestata dal prof. Riccobono – della cattedra di pandette); il discorso ternano su Tacito (settembre 1942); «la resistenza al ripristino della pena di morte»; l'opposizione all'abolizione della facoltà di prova nei processi per diffamazione; la difesa delle prerogative della

Il 28 marzo del 1945 la Commissione centrale per l'epurazione (I sezione), presieduta da Stefano Iacini e composta da Mariano Piacentini (consigliere di Cassazione), da Enrico De Martino (consigliere di Stato), dall'avv. Ernesto Gambino, da Torquato De Cupis (alto funzionario dei Lavori Pubblici), dal prof. Guido Zanobini e da Adolfo Salminci, prese atto con «serena obiettività» delle «manifestazioni di indipendenza e di rettitudine» del ricorrente. Ma d'altra parte – rilevò con puntiglio – «in queste stesse manifestazioni è la prova che il prof. de Marsico si rendeva ben conto di tutti gli eccessi e dei pericoli del regime; ed avrebbe dovuto dunque non prestare al medesimo il prestigio del suo nome, l'appoggio del suo ingegno e la forza della sua eloquenza». «È naturale», proseguivano i giudici, che «ogni regime, tanto più se non fondato sul consenso, cerchi di attrarre nella propria orbita» collaboratori di spicco, in grado di conferire, agli occhi degli «avversari» e dei «tiepidi», «quel prestigio» che mancherebbe se esso poggiasse solo sulla «grigia massa degli adepti servili e meno qualificati [...]». Ma in ciò appunto è la condanna di chi consapevolmente si presta al giuoco. È più scusabile l'incosciente accecato da una esaltazione politica, che non il veggente, il quale, per qualsiasi considerazione, si mantiene e si indugia in un sistema di cui ben conosce tutte le mende, gli errori, i pericoli»²³⁹.

«Forse il prof. de Marsico», incalzava la Commissione centrale capovolgendo, rispetto al giudizio di I grado, la cronologia degli addebiti, aveva coltivato l'«illusione» di «evitare lo slittamento verso peggiori estremismi; ma tale illusione, che avrebbe potuto essere ammissibile in un periodo iniziale del regime», non era più «scusabile [...] quando ben chiare ed evidenti e non più attenuabili o correggibili si mostravano le tare del regime dopo il connubio nazista, dopo le leggi razziali, dopo la inumana applicazione delle medesime, dopo lo slittamento fatale verso la delittuosa avventura bellica [...]. L'ultimo quinquennio di vita del regime non consentiva più dubbi sul suo fatale andare; e pertanto l'aver partecipato ancora all'attività militante di esso porta inevitabilmente ad una situazione di incompatibilità col nuovo ordine, anche se una tale constatazione sia dolorosa nella singolarità del caso»²⁴⁰.

«Per questi motivi» la Commissione centrale, il 28 marzo 1945, respin-

magistratura e dell'avvocatura (di quest'ultima, nei discorsi del 14 aprile 1932, del 18 marzo e del 12 maggio 1937, del 12 marzo 1940) «quale presidio delle libertà individuali, che il regime tendeva ad indebolire»; il discorso per la libertà della scuola (1° aprile 1930).

²³⁹ Ivi, f. 5.

²⁴⁰ Ivi, ff. 5-6. Cfr. MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, p. 333.

geva il ricorso e confermava la decisione della Commissione di I grado²⁴¹. Con decreto 20 luglio 1945 il Ministero della Pubblica Istruzione dispensò de Marsico dal servizio a decorrere dal 28 marzo precedente e gli concesse di far valere gli eventuali titoli per la quiescenza²⁴².

22. Il processo mancato: l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo

Proprio mentre si chiudeva il secondo grado del procedimento per l'epurazione amministrativa, de Marsico doveva fronteggiare l'indagine penale.

Il 23 marzo 1945 l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo chiese al Ministero della Giustizia informazioni sull'«attività espletata» da quattro guardasigilli succedutisi durante il regime: de Francisci, Grandi, de Marsico, Oviglio²⁴³. Il 10 aprile il ministro Tupini replicò che i fascicoli riservati erano stati «trasportati al nord» dal capo di gabinetto del ministro Antonino Tringali Casanova: risultava dunque «impossibile» determinare se i quattro avessero esercitato «indebite interferenze o pressioni con danno dell'Amministrazione della Giustizia». A proposito di de Marsico, la nota di Tupini prometteva di allegare le due lettere di Azzariti (del 27 e 31 ottobre 1944 [v. *supra*, § 19]), già prodotte alla Commissione I per l'epurazione; e l'elenco dei provvedimenti passati in Consiglio dei ministri e delle «circolari più rilevanti» dell'epoca²⁴⁴.

Nell'autunno del 1945 il neo-guardasigilli Togliatti rispose esattamente come il predecessore²⁴⁵. Fu però necessario un nuovo sollecito dall'Alto

²⁴¹ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione centrale per l'epurazione, Sez. I, sent. 28 marzo 1945, n. 63, cit. nt. 67, f. 6. Cfr. anche ivi, Decreto del ministro Arangio-Ruiz 20 luglio 1945, f. 1 n.n.

²⁴² ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, CdS – Sez. Spec. Epuraz. 17 dicembre 1949 (Camera di Consiglio), n. 17561 [dec. 17133], ff. 1-4 n.n.: 1 n.n.

²⁴³ ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, prot. 50013 uff. ind. Se/Za, Nota del vice Alto Commissario aggiunto avv. Salvatore Italia.

²⁴⁴ ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, lett. del ministro [Tupini] all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo (nonché al Commissario aggiunto), 10 aprile 1945, prot. 8241/8-20 R.

²⁴⁵ ACS, MGG, *Gab.*, b. 19, fsc. 11, Il Commissario, Roma, 16 ottobre 1945 (la richiesta); ivi, Nota del ministro Togliatti «All'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo (delitti)», 29 ottobre 1945, prot. 8912/8-18 Ris., ff. 2 (la risposta).

Commissariato (26 aprile 1946) perché il 4 maggio 1946 il Ministero della Giustizia, per il tramite del capo di gabinetto di Togliatti, Alfredo Spallanzani, mettesse a disposizione la documentazione: le due lettere di Azzariti e le leggi e le circolari risalenti al semestre trascorso dal penalista al vertice di via Arenula²⁴⁶.

Le tre circolari, in particolare, fornivano qualche ulteriore dettaglio sul piglio ideologico e amministrativo ostentato da de Marsico in quella breve stagione.

A una di esse (24 aprile 1943, n. 2829 sul «coordinamento della disciplina penale dei consumi») si è già avuto modo di far cenno [v. *supra*, § 12].

La circolare 27 aprile 1943, n. 2830 contenente direttive ai procuratori generali «in materia di cause matrimoniali» evidenziava come il ministro si fosse fermamente opposto al «nuovo indirizzo giurisprudenziale» che accoglieva le domande di divorzio presentate, davanti a tribunali italiani, da coniugi stranieri in base alla loro «legge nazionale»: orientamento che a de Marsico era parso, tra l'altro, irrispettoso del «grandissimo valore morale e sociale» annesso dal legislatore italiano «al matrimonio indissolubile, specialmente in séguito al Concordato». L'allora guardagilli aveva chiesto ai pubblici ministeri di adoperarsi (mediante istanze di improponibilità) perché la questione arrivasse all'esame della Cassazione e ivi ricevesse una soluzione uniforme. Nella stessa circolare del 1943, ora trasmessa all'Alto Commissariato per le valutazioni del caso, de Marsico aveva raccomandato ai presidenti delle corti di consentire al pubblico ministero di intervenire ogni qualvolta fosse richiesto dalla legge²⁴⁷.

Altrettanto energica, e parimenti confidente nel raccordo – d'altronde previsto dall'Ordinamento giudiziario – tra Dicastero e pubblici ministeri, la circolare 3 luglio 1943, n. 2854 biasimava talune 'diserzioni' registratesi negli uffici giudiziari durante i bombardamenti. Il testo recitava: «L'offesa aerea nemica sui centri abitati estesasi progressivamente dalle Isole ad altre Regioni determina ineluttabilmente anche per le autorità civili nuovi compiti ed impone particolari sacrifici [...]. Tutti i magistrati, e specialmente quelli del Pubblico Ministero, più direttamente partecipi dell'azione del Governo, devono offrire e, nel complesso, offrono prova di patriottismo e di abnegazione [...]. Non è mancata tuttavia qualche deficienza», particolarmente deplorabile ove si considerasse l'esemplarità del comportamento degli appartenenti all'ordine giudiziario. «Stimo quindi utile ed improroga-

²⁴⁶ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, Nota 4 maggio 1946, f. n.n.

²⁴⁷ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, *Directive ai magistrati del pubblico ministero in materia di cause matrimoniali*, circolare 27 aprile 1943, n. 2830, ff. 1-3.

bile esprimere il mio intento che i magistrati si prodighino [...] senza inopportune discriminazioni di competenza o di cavillosità interpretative [...]. Esigo» che i capi degli uffici giudiziari «non disertino – è la parola – la sede»²⁴⁸.

L'Alto Commissariato non riscontrò, nelle carte ricevute dai collaboratori di Togliatti, elementi di reato. Mario Berlinguer, alto commissario aggiunto per i delitti contro il fascismo, decise di non perseguire penalmente de Marsico *ex art. 3²* del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 [*Sanzioni contro il fascismo*]: norma che puniva con l'art. 118 c.p. Zanardelli [*si*] (attentato contro i poteri e la costituzione dello Stato) chi avesse promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o contribuito «con atti rilevanti» a «mantenere in vigore il regime fascista»²⁴⁹.

23. *La reintegrazione*

«La cattedra mi fu strappata; i miei risparmi furono sospettati di impura provenienza; il lavoro, vietato, l'indagine giudiziaria sulla mia partecipazione al regime crollato, svolta torbidamente. Il giudizio del magistrato, deciso e quasi sdegnoso, venne il 30 giugno 1946»²⁵⁰. Così de Marsico sintetizzava il suo stato di prostrazione susseguente all'epurazione amministrativa e alla chiusura del procedimento penale.

Eppure, già nel 1945 il neonato «Archivio Penale» ospitava, sotto falso

²⁴⁸ ACS, MGG, Gab., b. 19, fsc. 11, *Incursioni aeree nemiche*, circolare 3 luglio 1943, n. 2854, ff. 1-2.

²⁴⁹ A una lettera di de Marsico, che lo ringraziava per aver deciso di non procedere nei suoi confronti, Mario Berlinguer rispose con una missiva datata Roma, 10 giugno 1966, nella quale pregava l'ex ministro di non parlargli più «di una bontà per te. Io non ho fatto che il mio strettissimo dovere» in segno di giustizia e di rispetto verso il «più grande ed onesto avvocato e giurista del nostro tempo». Quest'ultima lettera fu pubblicata in facsimile in *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 142; vi accenna, tramite la medesima fonte, VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 339. Ai sensi del decreto luogotenenziale del 1944, comunque, Berlinguer (probabilmente in virtù del potere, conferito all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, di deferire gli 'epurandi' alle commissioni ministeriali: v. FLAMIGNI, *Professori*, cit. nt. 216, p. 19) aveva dovuto autorizzare l'avvio dell'epurazione amministrativa: lo si evince da ACS, MPI, DGIU, *Fasc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Commissione I per l'epurazione del personale universitario, sent. 7 dicembre 1944, cit. nt. 70, f. 1r.

²⁵⁰ STECCHI DE BELLIS, *Breve storia* (1980), cit. nt. 80, p. 23.

nome, un suo articolo sulla latitanza; e nel 1946 la sua firma tornava ad affacciarsi nel medesimo periodico²⁵¹. La sede editoriale non sorprende: la rivista diretta da Remo Pannain rappresentava, nell'immediato dopoguerra, la trincea della conservazione penalistica e, soprattutto, si batteva per mantenere in vigore i codici fascisti, al netto di marginali aggiustamenti²⁵².

Nel 1947, dopo un quadriennio di sospensione, de Marsico fu reintegrato nel Consiglio dell'Ordine degli avvocati²⁵³. Sul versante universitario, invece, rifiutò il trattamento di quiescenza spettantegli per legge: nella primavera del 1949 pregò il rettore dell'Università di Roma, in termini fermi e orgogliosi, di non insistere²⁵⁴.

Qualcosa, però, si stava da tempo movendo in suo favore. Il 4 maggio del 1948 la Facoltà giuridica romana si era pronunciata per il rientro di de Marsico, unico epurato (tra i professori ancora in età di servizio) non rein-

²⁵¹ La vicenda è narrata da VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 340. Cfr. Aldo DEMS [= Alfredo DE MARSICO?], "La latitanza" di G. Foschini e la concezione generale del processo penale, in «Archivio Penale», I (1945), pt. I, pp. 386-394. Fu proprio Foschini a svelare a Vassalli l'autentica identità dell'autore. L'anno seguente, apparvero su «Archivio Penale», II (1946), pt. I, sempre a firma Aldo DEMS, gli articoli *Aspetti dell'esecuzione nel IV volume del "Manuale pratico" di Ugo Aloisi* (pp. 33-42); "Nino Levi" (pp. 158-165); solo l'ultimo articolo dell'annata (fsc. XI e XII [nov.-dic.]), intitolato *I problemi penali nel teleologismo di Bettiol* (pp. 537-565, cit. *supra*, nt. 44), recava la firma di de Marsico. Il 18 novembre 1947 de Marsico inviò, da Napoli, al «Giornale della Sera» (che la pubblicò quattro giorni dopo) una smentita circa una sua presunta collaborazione giornalistica con imprecisate testate: ACS, Ministero Interno, Direzione generale Pubblica Sicurezza, Divisione Servizi informativi e speciali (SIS), Sez. II, 1944-1949, b. 149, f. n.n. (ritaglio di giornale).

²⁵² Cfr. M. N. MILETTI, *Un vestito per Cenerentola. L'identità del diritto processuale penale all'alba della Repubblica*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*. Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 12-13 novembre 2010, a cura di D. Negri e M. Pifferi, Giuffrè, Milano 2011, pp. 363-393: 366.

²⁵³ MENICONI, *La «maschia avvocatura»*, cit. nt. 22, p. 334, nt. 139.

²⁵⁴ ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, lett. di de Marsico al rettore dell'Università di Roma, 9 aprile 1949 (il penalista pregava di comunicare al Ministero «che non ho chiesto né intendo chiedere od accettare trattamento di quiescenza, come il silenzio opposto per due anni ad altre lettere simili avrebbe dovuto lasciar comprendere»); e già ivi, Nota del rettore dell'Università di Roma al MPI, 5 luglio 1946, prot. 3547; ivi, Nota del ministro al rettore dell'Università di Roma, 29 ottobre 1946, prot. 12965; ivi, Nota del rettore dell'Università di Roma al MPI, 27 giugno 1947, prot. 3317 (tra i numerosi solleciti a presentare lo stato di servizio militare ai fini del trattamento di quiescenza).

tegrato. L'appello fu reiterato nel luglio del 1949²⁵⁵.

Il 21 maggio 1949 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Angelo dei Lombardi formulò un auspicio per la reintegrazione accademica di de Marsico, in «adempimento di un debito di riconoscenza e di doveroso omaggio verso il Magnifico concittadino». La delibera, oltre a rimarcare «la sua temperanza ed il suo disinteressato equilibrio politico giammai smentito», ricordava come egli avesse dato «tutto il suo autorevole ed incondizionato apporto all'ordine del giorno Grandi, schierandosi coraggiosamente contro il sistema prevaricatore» e in modo che potessero «precostituirsì le indispensabili premesse del Nuovo ordine democratico». «Un tal genio di indiscussa fede democratica», proseguiva il documento, era costato l'«iniqua condanna capitale del Tribunale rivoluzionario di Verona», alla quale l'*ex* ministro era sfuggito «per solo miracolo». Non ostando, dunque, pregiudiziali politiche – concludevano gli avvocati irpini – non era il caso di «privare ulteriormente l'Ateneo giuridico della Capitale della giovane Repubblica di tanto lustro e di sí illustre Maestro»²⁵⁶.

Nello stesso senso, e negli stessi giorni, si espressero i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Foggia (11 maggio) e di Vallo della Lucania (21 maggio), fori nei quali la fama di de Marsico restava inscalfibile²⁵⁷.

²⁵⁵ ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Nota [prot. 13417, s.d.] del ministro della Pubblica Istruzione [Guido Gonella] al presidente della I Sez. del Consiglio Superiore della P.I. Al voto della Facoltà avevano successivamente aderito anche gli assenti: Vittorio Emanuele Orlando, Vincenzo Arangio-Ruiz, Antonio Scialoja, Francesco Carnelutti, Guido Zanobini, Gaspare Ambrosini, Tomaso Perassi, Giuseppe Ugo Papi, Francesco Santoro-Passarelli, Francesco Calasso. L'istanza a favore di de Marsico fu reiterata il 23 luglio 1949: *ivi*, Nota [prot. 6640] del rettore dell'Università G. Cardinali al Ministero P.I., 3 agosto 1949. VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 339 ricordava come suo padre Filippo, allora preside della Facoltà di Giurisprudenza di Roma, ritenendo ingiusto che de Marsico fosse l'unico docente non ancora reintegrato dopo il 1947, si fosse avvalso d'una non meglio precisata norma regia che consentiva di richiamare in servizio un *ex* professore. Come nota FLAMIGNI, *Professori*, cit. nt. 216, p. 212, il voto espresso a favore di de Marsico dalla Facoltà di Roma manifestò (e non fu l'unico caso) «un particolare slancio corporativo».

²⁵⁶ ACS, MPI, DGIU, Fsc. *proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Angelo dei Lombardi, 21 maggio 1949 (pres. Ferdinando Pelullo), ff. 1-2.

²⁵⁷ *Ivi*, Nota del capo di gabinetto del MPI 11 maggio 1949, prot. 114290 (Consiglio dell'Ordine di Foggia); *ivi*, Nota del Segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania Francesco Castiello, 22 luglio 1949, prot. 184 (la delibera era stata

I tempi erano maturi per riconsiderare l'ostracismo accademico del penalista, ormai ultra-sessantenne. In una nota non datata (ma protocollata, e comunque successiva al 3 agosto 1949) indirizzata alla I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il ministro Guido Gonella ricapitolava i recenti appelli pervenuti, per due volte, dalla Facoltà di Giurisprudenza di Roma e dai consigli dell'Ordine degli avvocati. Precisava però che l'interessato pareva aver omesso, per mancata conoscenza, di presentare, entro i 45 giorni prescritti, istanza d'impugnazione dalla dispensa, ai sensi dell'art. 2⁵ d.lgs. 7 febbraio 1948, n. 48 [*Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati*, entrato in vigore il 1^o marzo]. Per questo Gonella interpellava il Consiglio Superiore del suo Ministero «circa l'opportunità» di promuovere «un nuovo provvedimento legislativo» che ri-ammettesse il docente nei termini²⁵⁸.

All'interno del Ministero si aprì una diatriba tra il Consiglio Superiore, il quale proponeva di utilizzare «la stessa procedura già usata per il prof. De Stefani», vale a dire promuovere una decisione del Consiglio dei ministri; e il Direttore della I Divisione, il quale obiettava che, mentre De Stefani era stato collocato a riposo proprio dal Consiglio dei ministri (ai sensi del d.l. 9 novembre 1945, n. 716), de Marsico era stato invece dispensato con decreto ministeriale, ma sulla base d'una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato (Sezione speciale epurazione); la decadenza dell'istanza di revoca sembrava, dunque, insormontabile²⁵⁹.

In qualche modo, invece, l'ostacolo venne aggirato. Il 15 novembre 1949 il ministro Gonella indirizzava al Consiglio di Stato, Sezione Speciale Epurazione, una nota in cui si informava che de Marsico aveva avuto, «a suo tempo [il 13 marzo 1948, *n.d.r.*], a trasmettere, erroneamente, a questo Ministero istanza ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 7 febbraio 1948, n. 48 per la revoca del provvedimento di dispensa adottato, nei suoi confronti, con d.m. 28 marzo 1945, in conformità della decisione dell'allora commissione centrale per l'epurazione». Il Dicastero inviava pertanto, seppur tardivamente, al Consiglio di Stato «copia della istanza [...] nell'eventualità» che questa

presa il giorno precedente).

²⁵⁸ Ivi, *Nota* [prot. 13417, s.d.] del ministro della Pubblica Istruzione al presidente della I Sez. del Consiglio Superiore della P.I.

²⁵⁹ Ivi, Direzione generale Istruzione Superiore Div. 1^a, *Appunto per il sig. Direttore generale*, 2 settembre 1949. A margine dell'*Appunto* si legge, a mano, che il direttore generale aveva parlato della vicenda con il ministro e che questi si era ripromesso di discuterne con il prof. Francesco Dominedò, docente di Diritto della navigazione e genero di de Marsico.

non fosse pervenuta²⁶⁰. In quell'atto d'impugnazione, rocambolescamente riemerso, de Marsico aveva chiesto la revoca della dispensa adducendo la contraddizione tra i motivi e le conclusioni delle decisioni sia della Commissione di I grado sia della Commissione centrale: entrambe, a suo avviso, viziate da eccesso di potere e travisamento dei fatti in quanto basate «su una valutazione politica arbitraria della sua attività»²⁶¹.

Nella pronuncia che avrebbe finalmente chiuso l'annosa vertenza, il Consiglio di Stato, Sezione Speciale Epurazione, prendeva le mosse proprio dal contenuto ondivago della sentenza del 1945, la quale da un lato aveva lodato, dell'«incolpato», le «numerossime manifestazioni di indipendenza» e infine «di aperta opposizione» al regime, dall'altro gli aveva inflitto la dispensa quale «conseguenza inderogabile» dell'attività politica svolta²⁶².

Entrando nel merito, il Collegio rilevava una differenza tra la norma che nel 1944-45 era costata a de Marsico per due volte la soccombenza (d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159 [*Sanzioni contro il fascismo*], art. 12 n. 1) e il successivo d.lgs.lgt. 9 novembre 1945, n. 702 [*Epurazione delle pubbliche amministrazioni*, cd. legge Nenni]. La prima dispensava dal servizio coloro che, «specialmente in alti gradi, ave[sser]o partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, in quanto dovevano per tale fatto considerarsi indegni di servire lo Stato». Il decreto del 1945, invece, all'art. 1 dispensava i dipendenti statali appartenenti a categorie superiori all'ottava i quali si trovassero [così recitava la norma] «in condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio» in conseguenza dell'«attività politica svolta come fascisti; o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori»; o «per aver dato prova di faziosità fascista» o perché nominati «per soli titoli fascisti». Dalla differenza concettuale tra *indegnità* e *incompatibilità* i giudici del Consiglio di Stato deducevano una decisiva variazione nel parametro di giudizio: «Al criterio di una applicazione quasi meccanica della sanzione per attiva partecipazione alla vita politica del fascismo veniva così sostituito quello di una valutazione, caso per caso, [...] dell'attività politica in concreto svolta». Ora, proseguiva il Collegio, dal procedimento epurativo e dalle stesse decisioni pregresse risultava palese che de Marsico non avesse dato luogo al «minimo atto di faziosità o intolleranza»; anzi, si evincevano dalla

²⁶⁰ Ivi, Nota del ministro della Pubblica Istruzione Gonella al CdS – Sez. Spec. Epuraz., 15 novembre 1949, prot. 18825. La data di presentazione dell'istanza al MPI da parte di de Marsico si evince ivi, CdS – Sez. Spec. Epuraz. 17 dicembre 1949, cit. nt. 242, f. 1 n.n.

²⁶¹ Ivi, CdS – Sez. Spec. Epuraz. 17 dicembre 1949 (Camera di Consiglio), cit. nt. 242, ff. 1-2 n.n.

²⁶² Ivi, f. 1 n.n.

«multiforme partecipazione alla vita politica del paese» durante il ventennio (in qualità di deputato, di consigliere nazionale, di ministro nei «tragici mesi» del 1943) non solo la sua esclusiva premura per il «bene del paese», ma anche un atteggiamento «coerente di indipendenza», che aveva persino dato prova, «con manifestazioni di critica, di resistenza o anche di opposizione al regime [...], di fedeltà agli stessi alti principi» ispiratori della «sua attività di professionista e di insegnante». Atteggiamenti, insomma, pienamente compatibili con il ritorno al ruolo di docente, sollecitato, per di più, dai Consigli dell'Ordine di Foggia, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania, nonché (con voto del 4 maggio 1948) dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma. Sussistevano, in definitiva, i presupposti per applicare l'art. 1 d.lgs.lgt. 9 novembre 1945, n. 702. Il ricorso veniva accolto²⁶³.

De Marsico venne così riassunto in servizio sulla cattedra di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Roma con decorrenza 1° marzo 1948; il periodo intercorrente tra il 28 marzo 1945 (data della dispensa, deliberata dalla Commissione centrale di epurazione) e il 29 febbraio 1948 gli fu computato ai soli fini della quiescenza, come disposto dall'art. 3 del d.l. 1948/48²⁶⁴. Con successiva correzione del 12 agosto 1950, il ministro posticipò la data di rientro in servizio al momento della decisione del Consiglio di Stato, ossia al 17 dicembre 1949²⁶⁵.

Il penalista campano, che continuò a esercitare per lunghi anni, e con pieno successo, la professione forense, sarebbe stato collocato fuori ruolo dal 1° novembre 1958²⁶⁶; a riposo il 31 ottobre 1963²⁶⁷. Il 23 marzo 1964 il

²⁶³ Ivi, ff. 1-3 n.n. La camera di consiglio fu presieduta da Michele La Torre e composta dai consiglieri Gaetano Vetrano, Guglielmo Borghesan, Mario Zotta, Giuseppe D'Avino, Tommaso Cortis, Bruno Fornaciari; da Marziale Naldini (rappresentante dell'Alto Commissario) e Vittorio Marchese (rappresentante del MPI): ivi, f. 3 n.n. Sul contesto 'ricongiuntivo' nel quale era nata la legge Nenni v. FLAMIGNI, *Professori*, cit. nt. 216, p. 167.

²⁶⁴ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Appunto 1° marzo 1950, f. 1 n.n.; ivi, Nota [prot. 1220] del ministro P.I. Gonella al rettore dell'Università di Roma, 2 marzo 1950. Per la reazione di de Marsico alla pronuncia del C.d.S. del 17 dicembre 1949 v. FORNACIARI, *Alfredo de Marsico*, cit. nt. 1, col. 257.

²⁶⁵ ACS, MPI, DGIU, *Fsc. proff. univ. III sr. (1940-1970)*, b. 164, fsc. *de Marsico Alfredo*, Decreto del ministro Gonella 2 marzo 1950: la riassunzione in servizio era fissata al 17 dicembre 1949; il periodo tra il 28 marzo 1945 e il 16 dicembre 1949 veniva «considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza».

²⁶⁶ Ivi, Decreto MPI 1° marzo 1958; ivi, Decreto ministro Moro 1° marzo 1958. Sulla cattedra romana di Diritto penale furono chiamati dapprima Giacomo Delitala (per un solo anno) e poi Giuliano Vassalli: cfr. VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 338.

Consiglio della Facoltà romana di Giurisprudenza, presieduto da Francesco Calasso, su impulso di Giuliano Vassalli e di Leone e con lettera di adesione di Arturo Carlo Jemolo, propose per lui l'emeritato²⁶⁸. La richiesta fu accordata con decreto 25 giugno 1964 firmato dal presidente della Repubblica Segni²⁶⁹.

24. *Continuità del senso del diritto*

Il 5 novembre 1950 de Marsico licenziava la raccolta *Nuovi saggi* presentandola come «una documentazione, anche se modesta, delle libere possibilità che i cultori del diritto, purché gelosi della loro dignità e restii agli adattamenti interessati, ebbero sempre in Italia di esprimere il proprio pensiero. [...] Nel nostro paese la libertà del sentimento giuridico e il senso del diritto non furono, davvero, mai soffocati [...]. Poiché è il diritto, più che la politica, a decidere del volto delle epoche, io ritengo che sarà ardua fatica per lo storico stabilire quale tirannide abbia, allora, sofferto l'Italia. Fra tante rovine di valori che abbiamo visto accumularsi intorno, non è piccolo sollievo» constatare, almeno, che «la linea dorsale del diritto penale [...] sia rimasta così salda da confermare l'intangibilità dei principi e la continuità della tradizione»²⁷⁰.

Con questa spericolata professione di fiducia nel primato della dimensione giuridica il penalista di lungo corso, da poco restituito alla cattedra, poteva azzardare l'ipotesi che il rispetto delle libertà non fosse mai venuto

²⁶⁷ ACS, MPI, DGIU, Fsc. prof. univ. III sr. (1940-1970), b. 164, fsc. de Marsico Alfredo, Decreto ministro della Pubblica Istruzione Gui, 13 dicembre 1962. Ivi, lett. 13 maggio 1963, il ministro Gui esprimeva a de Marsico il «vivo rammarico dell'Università italiana, e mio personale»; e si congratulava col pensionando per l'«insigne produzione scientifica» che avrebbe lasciato «una traccia non effimera nel progresso dei nostri alti studi».

²⁶⁸ Ivi, verbale del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza 23 marzo 1964. La seduta fu presieduta da Francesco Calasso. Erano presenti i proff. Giannini, Crisafulli, Gorla, Dominèdò, Cosciani, Ferri, Giorgianni, Pugliese, Vassalli, d'Avack, Di Nardi, Oppo (segret.), Volterra, Orestano. Assenti giustificati Santoro-Passarelli, Jemolo, Satta, Morelli, Esposito, Nicolò, Leone, Micheli, Asquini, Betti, Zanobini, Papi.

²⁶⁹ Ivi, decreto Segni 25 giugno 1965. Cfr. anche ivi, Nota [prot. 6989] del ministro Gui al rettore Giuseppe Ugo Papi dell'Università di Roma, 3 luglio 1964. Dell'opportunità di questo e di altri emeritati conferiti a *ex* e purati dubita FLAMIGNI, *Professori*, cit. nt. 216, p. 218.

²⁷⁰ A. DE MARSICO, *Premessa* [Napoli, 5 novembre 1950] a DE MARSICO, *Nuovi studi di diritto penale* (1951), cit. nt. 40, pp. IX-X.

meno nella storia italiana recente. Era, in fondo, l'ennesima auto-assoluzione, non priva d'una certa coerenza in un intellettuale avvezzo a misurare la realtà col metro del diritto.

Coerenza che de Marsico continuò a coltivare anche nell'agone politico. Nei primi lustri della Repubblica mantenne saldi rapporti di fedeltà con la monarchia sabauda, nella quale identificò sempre – come gli riconobbe Giuliano Vassalli – il baluardo dell'«unità d'Italia»²⁷¹. Non a caso fu eletto nel 1953 al Senato nelle file del partito monarchico di Achille Lauro²⁷². Appartenenza che non gli impedì di votare, il 26 luglio del 1957, a favore dell'approvazione dei Trattati di Roma per l'unificazione europea: il senatore spiegò che sarebbe stato anti-storico impedire la nascita d'un super-Stato, lasciando isolato quello nazionale²⁷³.

Elegante, severo, rigorosamente conservatore, de Marsico si era schierato con il fascismo non tanto per quell'opportunismo anti-democratico rinfacciato da Guido Dorso al notabilato meridionale²⁷⁴, quanto per convinzione mai rinnegata. Il moderatismo di matrice giuridico-forense lo rendeva paradossalmente affine ad alcuni primattori della scena repubblicana. Per il ritorno in cattedra del 1950 egli incassava da Enrico De Nicola, più anziano di lui, «l'ammirazione e la gratitudine» di discepolo²⁷⁵. Una foto scattata a Mantova nel settembre del 1956 lo ritrae mentre riceve, scherzosamente, gli affettuosi complimenti dello stesso De Nicola, da poco presidente della Corte Costituzionale; e di Giovanni Leone, in quel momento presidente della Camera²⁷⁶. Il visibile afflato tra un presidente della Repubblica emerito, uno futuro e l'ex guardasigilli di Mussolini descrive meglio di tante parole l'omogeneità culturale tra esponenti del ceto dirigente pre e post-fascista.

²⁷¹ VASSALLI, *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 337.

²⁷² SETTA, *De Marsico, Alfredo*, cit. nt. 10, p. 572.

²⁷³ E. CAPOZZI, *Storia dell'Italia moderata. Destra, centro, anti-ideologia, antipolitica nel secondo dopoguerra*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, p. 195.

²⁷⁴ G. DORSO, *La classe dirigente dell'Italia meridionale* (dicembre 1944), in *Atti del convegno di studi sui problemi del Mezzogiorno*, Canfora, Bari 1946; poi in G. DORSO, *Dittatura classe politica e classe dirigente. Scritti editi ed inediti*, Einaudi, Torino 1949, pp. 9-49: 37-39.

²⁷⁵ *Alfredo de Marsico* (1986), cit. nt. 29, p. 150.

²⁷⁶ Ivi, p. 170.